

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1966

### Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile

#### PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI.

1. — L'ordinamento penitenziario è costituito dal complesso delle norme che disciplinano le modalità dell'esecuzione delle misure detentive. Rientrano, quindi, nell'oggetto dell'ordinamento penitenziario le detenzioni per espiazione di pena, per sottoposizione a misura di sicurezza nonchè per carcerazione preventiva.

L'ordinamento penitenziario è direttamente connesso per i vincoli di strumentalità e di dipendenza all'ordinamento penale, di cui tradizionalmente ha rappresentato, nella maggioranza delle sue disposizioni, un regolamento di esecuzione, tanto che il Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena sin qui vigente, che è stato approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, è entrato in vigore contemporaneamente ai Codici penale e di procedura penale.

Poichè i detti codici non sono stati ancora modificati mentre hanno subito solo

parziali ritocchi che non ne hanno mutato la struttura, deve chiarirsi quali sono le ragioni che impongono di procedere in modo autonomo alla riforma dell'ordinamento penitenziario.

Il primo ordine di motivi discende dal precetto contenuto nell'articolo 27 della Costituzione della Repubblica il quale dispone che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato » ed è rafforzato dal maturarsi della coscienza democratica nel clima di un rinnovato rapporto fra l'autorità dello Stato e il cittadino.

Il secondo ordine di motivi si riconnette al grande sviluppo che nell'ultimo trentennio hanno avuto le scienze penalistiche, biologiche, psicologiche, psichiatriche, sociologiche e criminologiche, sviluppo che ha determinato in tutte le Nazioni civili vaste e profonde sperimentazioni nel settore penitenziario e in quello della difesa del delitto in genere. I risultati delle esperienze condotte hanno, a loro volta, apportato dati di ar-

ricchimento alla scienza determinando una osmosi tra teoria e pratica che è stata foriera di un reale progresso e di valide acquisizioni.

Il rinnovato interesse verso l'autore del reato, il riguardarlo non soltanto come individuo da perseguire e da punire per la sua responsabilità morale ma anche come soggetto disadattato all'ordinato vivere sociale, l'impegno di comprenderlo nella sua struttura biologica e psicologica per accertare, in tutta la complessità individuale e sociale, il perchè della sua azione criminosa, la fiduciosa opera intesa al suo recupero sono stati gli effetti positivi della detta evoluzione.

È avvenuto, così, che il settore penitenziario ha progressivamente acquistato importanza e, pur rimanendo necessariamente succedaneo a quello penale, se ne è distinto quanto a contenuti tecnici ed a impostazioni metodologiche.

Le nuove conoscenze in tema di osservazione e di trattamento del fenomeno criminale hanno fatto comprendere con sempre maggiore chiarezza che l'esecuzione delle misure detentive deve ispirarsi a nuovi indirizzi in vista delle accresciute possibilità di recupero sociale.

Siffatti principi umanitari e scientifici non postulano necessariamente una riforma delle leggi penali poichè essi possono tradursi nella pratica penitenziaria in maniera autonoma, senza infrangere i precisi limiti che dette leggi determinano.

Nel rispetto dei limiti, tuttavia, si impongono complete revisioni di canoni tradizionali e l'introduzione di istituti originali i quali attenuano e in qualche parte annullano il carattere di regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.

In proposito è interessante ricordare che molti studiosi moderni del diritto penale concordano nel riconoscere l'accentuata importanza del momento penitenziario in cui culmina e si riflette il sistema penale al punto da auspicare il potenziamento degli strumenti e delle attività penitenziarie e il progressivo autonomizzarsi della sua disciplina legislativa.

Se è stato possibile fino ad oggi procrastinare la riforma dell'ordinamento peniten-

ziario senza eccessivi anacronismi e senza grave contrasto con le mutate premesse costituzionali e con le nuove concezioni giuridiche e sociali, ciò è dovuto al fatto che il regolamento del 1931, nella maggioranza delle sue norme, si ispirava pur sempre al concetto della rieducazione dei condannati consentendo in ampi limiti un'interpretazione evolutiva cui si è fatto ricorso per adeguare la vita penitenziaria alle nuove esigenze.

Inoltre quelle norme, il cui spirito era inconciliabilmente in antitesi con il precetto costituzionale e con la coscienza democratica, avevano perso efficacia a seguito di tempestive disposizioni impartite con circolari ministeriali.

Tuttavia non ci si può oltre appagare di disporre di un complesso normativo che si limiti a non contrastare i nuovi principi conquistati con il progresso delle scienze e della evoluzione politico-costituzionale del nostro popolo. Occorre, invece, che la legislazione sia efficacemente penetrata e illuminata dai detti principi, e divenga essa stessa portatrice di idee-forza atte a determinare una realtà profondamente innovata nelle premesse, nell'essenza e nei fini.

2. — Nel presente disegno di legge è stata collocata anche la disciplina legislativa della prevenzione giudiziale della delinquenza minorile, che il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, aveva previsto sotto la denominazione di « competenza amministrativa » del detto tribunale.

Il citato regio decreto-legge 1404 del 1934 e le successive modificazioni (legge 27 maggio 1935, n. 835; regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802; legge 25 luglio 1956, n. 888) avevano raggruppato in un unico testo alcune disposizioni di carattere penale e civile accanto a quelle relative agli interventi del tribunale nei confronti di minorenni di condotta irregolare abbinandoli di trattamento rieducativo.

Ne era risultato così un complesso non omogeneo che solo in ordine a quest'ultimo tipo di interventi, che rientravano nella cosiddetta « competenza amministrativa », ave-

va caratteri di originalità e di autonomia mentre i settori penale e civile costituivano una modesta integrazione relativamente ai minorenni delle vaste materie disciplinate in altre leggi, in particolare nei codici penali e civili.

Si era ritenuto che il regio decreto-legge del 1934, n. 1404, fosse la premessa per la realizzazione di un codice per i minorenni che raccogliesse tutte le norme relative alle materie civile e penale nonchè alle misure rieducative applicabili in sede di competenza amministrativa.

Successivamente, però, la constatata difficoltà sistematica, scientifica e pratica di separare le norme concernenti i minorenni dai corpi organici del diritto civile e penale dove sono inserite in stretta connessione con norme di carattere generale, ha fatto abbandonare l'idea originaria.

È avvenuto così che la disciplina degli interventi rieducativi nei confronti dei minorenni di condotta irregolare è rimasta priva di un suo formale collegamento con un sistema più vasto ed integrato. È da considerare, poi, che nel settore della rieducazione, pur essendo importanti gli aspetti processuali, sono del tutto preminenti i momenti pratici che ineriscono alla concreta applicazione delle misure e, quindi, alla disciplina della loro organizzazione e del loro sviluppo. Di fronte a tale situazione e poichè, in definitiva, la cura di organizzare e condurre le misure rieducative compete alla Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena, la quale dispiega nel settore attività e mezzi, che, pur essendo distinti, rientrano in un ampio genere di cui fanno parte anche quelle concernenti l'esecuzione delle misure penali e le misure di prevenzione nei confronti degli adulti, è sembrato opportuno collegare anche formalmente le norme sulla rieducazione con l'ordinamento penitenziario. L'opportunità di questo collegamento *ratione materiae* ha di necessità comportato la collocazione nella stessa sede delle norme processuali attinenti alle misure rieducative. Ciò è stato possibile perchè in tema di rieducazione la

scelta, l'applicazione, la modificazione e la cessazione delle misure sono momenti inscindibili di un unico processo in cui si confondono gli aspetti formali della procedura e gli aspetti pratici della esecuzione, tanto che la stessa autorità giudiziaria partecipa a tutta la vicenda con interventi continui e diretti.

Nel procedere al suindicato collegamento è sembrata opportuna anche la revisione del complesso delle norme vigenti in modo da assicurare, soprattutto attraverso la previsione di un'ampia gamma di misure rieducative applicabili, la possibilità di rispondere nel modo più adeguato alle effettive esigenze di trattamento di ciascun minorenne.

## PARTE GENERALE

### CAPITOLO I.

#### PRECEDENTI E CRITERI TECNICO LEGISLATIVI DELLA RIFORMA

##### PARAGRAFO 1

##### *I precedenti della riforma dell'ordinamento penitenziario*

3. — Il disegno di legge, aderendo ad una concezione moderna dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, si ispira alla considerazione che nel corso dell'esecuzione delle pene, non diversamente da quanto deve avvenire per le misure di sicurezza, nulla deve essere omesso perchè il detenuto tragga ogni possibile utilità per una evoluzione della sua personalità in senso anticriminale, in un sistema in cui sia contemporato l'impiego dei mezzi e delle tecniche indicati dalle moderne acquisizioni scientifiche con un integrale rispetto della personalità umana. Di qui l'articolazione della riforma sui principi dell'osservazione della personalità, dell'individualizzazione del trattamento secondo le indicazioni dell'osservazione e dell'impiego di personale specializzato.

È questo un punto di arrivo di un movimento di pensiero che ha cominciato a manifestarsi da alcuni decenni e che si è arricchito progressivamente dell'adesione sempre più numerosa degli studiosi delle scienze giuridiche, mediche e sociali.

La legislazione penale e penitenziaria, entrata in vigore nel 1931, sia per l'evoluzione degli indirizzi classici, sia per il vigoroso apporto della scuola criminale positiva, aveva già ampiamente accolto principi umanitari e scientifici in tema di repressione, di prevenzione e di esecuzione. Senonchè nei tempi successivi, in particolar modo in quelli dopo l'ultimo conflitto, il progresso scientifico e la rielaborazione dottrina hanno assunto un ritmo più sostenuto al punto da far apparire superate le precedenti attuazioni ed a imporre un profondo riesame degli istituti.

4. — Il fervore degli studi, l'ansia di ricercare vie nuove perchè l'esecuzione penitenziaria si affrancasse da ogni crudeltà e contemporaneamente servisse per recuperare effettivamente il delinquente, sono testimoniati da una serie numerosa di congressi e incontri di studiosi a cominciare dall'XI congresso internazionale penale e penitenziario, svoltosi a Berlino nel lontano 1935.

Già nel congresso di Berlino fu solennemente riaffermato il principio che l'esecuzione della pena non deve essere limitata alla inflizione di un castigo, ma deve avere, in pari tempo, il fine di educare e di emendare il detenuto e fu sottolineata l'esigenza dell'individualizzazione del trattamento. Venne particolarmente propugnato lo sviluppo del lavoro penitenziario e fu, altresì, segnalata l'assoluta necessità dell'assistenza ai detenuti e liberati per la loro riabilitazione sociale, da realizzare soprattutto attraverso l'occupazione al lavoro.

Nel 1936 fu pubblicato il *Complesso di regole per il trattamento dei detenuti*, elaborato dalla Commissione internazionale penale e penitenziaria sotto l'egida della Società delle Nazioni. Tali regole, enunciate come direttive di massima per la elaborazio-

ne degli ordinamenti penitenziari dei vari Paesi, indicano i precetti essenziali a cui deve essere uniformato il regime di vita dei detenuti per rispondere agli orientamenti umanitari e di solidarietà sociale che nella epoca moderna si vanno generalizzando in tutti i campi.

In materia di trattamento dei detenuti, le suindicate regole si impernano sui seguenti concetti fondamentali: bisogna tener conto della natura dei reati commessi per raggruppare i detenuti e poter sottoporre ad un identico trattamento coloro che presentano caratteristiche comuni; nell'applicazione del trattamento dev'essere, comunque, avere riguardo all'individualità di ciascun detenuto; il trattamento deve avere principalmente la finalità di abituare i detenuti all'ordine e al lavoro e di fortificarli moralmente.

Ma questa concezione del trattamento appare ben modesta sia dal punto di vista sociale che tecnico, se raffrontata con quella oggi accettata da tutti i Paesi civili, che trova espressione nelle cosiddette « Regole minime » approvate a Ginevra nel 1955 nel Congresso di difesa sociale dell'ONU e alle quali, in appresso, si faranno frequenti e specifici riferimenti.

Un notevole apporto all'evoluzione degli studi penalistici fu dato dalla Commissione internazionale penale e penitenziaria, che, già nel 1937, propose l'esame scientifico dei detenuti elaborando anche un apposito formulario generale per l'espletamento di tale esame.

Nel primo Congresso internazionale di criminologia tenuto a Roma nell'ottobre 1938, furono adottate conclusioni interessanti. Invero, venne anzitutto sottolineata la necessità dello studio della personalità dei delinquenti; in secondo luogo fu proposta la istituzione di centri di osservazione dei detenuti; in terzo luogo fu rilevato che il giudice penale, per una più proficua e consapevole amministrazione della giustizia penale, deve possedere, insieme alla indispensabile preparazione giuridica, una adeguata formazione criminologica; da ultimo fu posto in

risalto che il giudice di sorveglianza, nello espletamento delle sue funzioni, deve essere affiancato dall'opera di tecnici e deve poter utilizzare i risultati delle indagini compiute nei centri di osservazione.

Il fervore degli studi fu interrotto dagli eventi bellici, ma, appena la vita sociale nei vari Paesi prese a normalizzarsi, gli uomini politici e gli studiosi si diedero ad esaminare con fervore il problema del trattamento dei detenuti, tanto più che, nell'immediato dopo guerra, le modificazioni degli ordinamenti giuridici e sociali in vari Stati avevano determinato nuovi orientamenti in materia.

5. — Nel nostro ordinamento giuridico non si era avuta una risposta alla detta evoluzione di pensiero ed erano mancate, quindi, riforme legislative di ampia portata. Soltanto in seguito ai rivolgimenti politici, successivi al 25 luglio 1943, furono introdotte parziali innovazioni nel nostro sistema penale, fra cui la più importante è stata l'abolizione della pena di morte (decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224).

I nuovi indirizzi hanno avuto un esplicito e solenne riconoscimento nel citato articolo 27 della Costituzione che ha bandito ogni afflizione contraria al senso di umanità nell'esecuzione penitenziaria ed ha indicato per le pene il fine della rieducazione. Come era prevedibile, sul precetto costituzionale si è riaccesa una disputa, le cui origini si perdono in un lontano passato, fra coloro che propendono per una concezione punitivo-retributiva e coloro che aderiscono all'idea della pena quale misura di trattamento rieducativo. Fra queste due posizioni estreme, altre se ne pongono con caratteristiche intermedie. Non sarebbe utile entrare nel vivo della disputa e assumere posizioni, bastando al legislatore ordinario prendere atto dell'enunciazione esplicita del fine della rieducazione il quale deve essere perciò necessariamente assicurato.

Ne consegue che solo ciò che contrasta con la finalità della rieducazione non è costituzionalmente legittimo mentre, secondo il

sentire dei tempi, altri possono coesistere con quella. È evidente, comunque, che la rieducazione e ogni altra legittima finalità devono essere collegate alla pena la quale, per essere tale, non può perdere la sua natura di punizione.

L'entrata in vigore della Costituzione determinò la ripresa degli studi sul tema dell'esecuzione penitenziaria dando impulso a un movimento di riforma.

Già nel 1947 era stata istituita, presso il Ministero di grazia e giustizia, una Commissione (1) con il compito di studiare e di formulare proposte di nuove norme legislative e regolamentari per la esecuzione penale e per l'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena. La Commissione condusse i suoi lavori durante e dopo la riforma costituzionale e nel 1949 mise a punto un progetto di nuovo regolamento, che — come si legge nella relazione — « modificando alcuni istituti e alcune norme di condotta e di disciplina, tende a sollevare sempre più lo spirito del detenuto, a guidare con mano ferma ma umana il colpevole sulla via della redenzione e ad assicurare ai meritevoli un ritorno alla vita civile nelle migliori condizioni per evitare la recidiva ».

Tale progetto, però, non ebbe seguito perchè si ritenne che il regolamento vigente, in

(1) La Commissione ministeriale, nominata con decreto 20 aprile 1947 del Ministro di grazia e giustizia, fu così costituita:

Onorevole avvocato Umberto Merlin, Presidente; dottor Gabriele Volpe, Vice Presidente; onorevole avvocato Celeste Bastianetto; onorevole dottoressa Maria Federici; onorevole dottoressa Teresa Mattei; onorevole Enrico Minio; onorevole Sandro Pertini; avvocato Sincero Rugarli; professor Giuseppe Sotgiu; professor Giuliano Vassalli; dottor Tommaso D'Arienzo; dottor Guglielmo De Luise; dottor Giuseppe Lampis; dottor Giovanni Musillami; dottor Massimino Severino; professor Benigno Di Tullio; don Antonio Rivolta; dottor Francesco De Siati; dottor Guido Marracino; professor Ettore Patini; professor Filippo Saporito; ingegnere dottor Carlo Vittorio Varetti. Componenti.

L'Ufficio di segreteria era composto dai Magistrati dottor Salvatore Auriemma; dottor Ugo Calderera; dottor Carlo Erra; dottor Tommaso Iezzi; dottor Armando Leone; dottor Salvatore Zingale; dottor Guido Colucci.

seguito alle modifiche costituzionali sullo esercizio del potere legislativo, non potesse essere modificato con un semplice decreto del Capo dello Stato. Inoltre quel progetto suscitò delle perplessità negli ambienti politici e scientifici, in quanto fu giudicato opportuno non limitare l'opera alla revisione di singole norme del regolamento del 1931 sul trattamento dei detenuti e degli internati, ma procedere, invece, ad una riforma di base al fine di attuare appieno il dettato dell'articolo 27 della Costituzione, utilizzando in pari tempo le acquisizioni delle scienze criminologiche.

Venne intanto nominata una Commissione parlamentare, sotto la presidenza del senatore Persico (1), per procedere ad una approfondita inchiesta sulle condizioni di vita dei detenuti negli stabilimenti carcerari; la relazione conclusiva fu comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 22 dicembre 1950. In detta relazione veniva dato atto delle conclusioni della Commissione ministeriale, con un giudizio sostanzialmente favorevole alle modifiche suggerite introdotte nel progetto elaborato, ma venivano proposte aggiunte ed innovazioni di notevole portata, che si reputa opportuno richiamare specificamente.

Esse sono le seguenti:

a) la durata della punizione della cella non deve eccedere i due mesi per gli uomini ed un mese per le donne, con opportuna graduazione nei minimi, e la sua applica-

(1) La Commissione parlamentare d'indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari fu così composta:

Senatore avvocato Giovanni Persico, Presidente e relatore; professor Giuseppe Bettiol, deputato; professor Piero Calamandrei, deputato; professor Michele Giua, senatore; avvocato Fausto Gullo, deputato; dottor Pasquale Marconi, deputato; avvocato Pietro Mastino, senatore; professor Vincenzo Monaldi, senatore; signora Maria Nicotra, deputato; avvocato Rocco Salomone, senatore.

Capo dell'Ufficio di Segreteria: dottor Salvatore Auriemma.

zione va sempre esclusa per le detenute incinte, puerpere fino a tre mesi e allattanti;

b) la competenza ad infliggere la punizione della cella deve passare dal direttore al Consiglio di disciplina;

c) al detenuto punito con la cella deve essere consentito un reclamo di legalità al giudice di sorveglianza;

d) il detenuto deve poter liberamente scegliere i libri di lettura, salvo al direttore la facoltà di opporsi per ragioni emendative rapportate alle tendenze del detenuto;

e) è da prevedere la istituzione di commissioni di detenuti, scelti tra coloro che non abbiano riportato punizioni nell'ultimo anno, per il controllo della confezione e della distribuzione del vitto;

f) è da prevedere la possibilità di concedere ai detenuti condannati, classificati buoni, una licenza breve in casi di gravissime sventure familiari;

g) deve essere aumentato il numero e migliorata la carriera del personale educativo in modo che possa concretamente rispondere ai compiti delicatissimi della rieducazione dei minori;

h) l'ordinamento del personale sanitario, generico e specializzato, deve essere notevolmente modificato per modo che l'Amministrazione possa garantire non solo i servizi di ordinaria assistenza medica, ma assicurare una perfetta organizzazione degli istituti specializzati e disporre di strumenti tecnici per l'osservazione dei soggetti ai fini della individualizzazione delle pene e delle misure di sicurezza;

i) deve essere messa allo studio una specifica assistenza post-carceraria e debbono essere procacciati adeguati mezzi materiali e legali per assicurare al liberato una proficua occupazione; a favore dei liberati emendati dovrebbe essere garantita per legge la occupazione presso aziende industriali e agricole.

Anche il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano pose allo studio l'argomento della riforma penitenziaria, attraverso una Commissione di qualificati stu-

diosi (1), che dopo accurato lavoro di analisi e di critica delle varie questioni, pervennero ad interessanti conclusioni. Essa ritenne, in linea generale, che l'attuazione dell'articolo 27 della Costituzione imponesse una revisione basilare del concetto e della funzione della pena e dei rapporti fra pena e misura di sicurezza; esprime l'avviso che la revisione dovesse essere attuata con una legge formale e non con un semplice regolamento; e propose che, in attesa di una integrale riforma del Codice penale, venisse elaborata una legge speciale per raccordare il Codice penale vigente con la nuova Costituzione ed assicurare l'attuazione dei principi sanciti dal ricordato articolo 27.

6. — Dai predetti studi era emerso con la massima evidenza che i problemi penitenziari dovevano essere esaminati in tutti i loro aspetti; la qual cosa imponeva di attendere ulteriori sviluppi degli studi in corso sia in Italia sia presso le organizzazioni internazionali e di saggiare, attraverso una certa sperimentazione pratica, la validità dei nuovi orientamenti che si andavano delineando. Mentre si veniva studiando una riforma sistematica, si provvedeva, per la

(1) La Commissione per la riforma carceraria, costituita presso il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, venne così composta:

Avvocato Antonio Greppi, Presidente; dottor Adolfo Beria d'Argentine, Segretario; Componenti: senatore professor Antonio Banfi, professor Giovanni Maria Bertin, Professoressa Bianca Ceva, professor Fabio Luzzato, dottor avvocato Mario Venanzi, signorina Silvestra Sesini Tea, dottoressa Bianca Renzi Guastalla, dottoressa Paolina Tarugi, professor Giuseppe Menotti De Francesco, professor Ernesto Battaglini, avvocato Domenico Medugno, dottor Pietro Pistolesi, professor Pietro Nuvolone, professor avvocato Mario Dondina, dottor Antonio Amati, dottor Carlo Celoria, dottor Paolo Curatolo, dottor Antonio De Falco, dottor Giovanni Jucci, professor Amedeo Della Volta, professor Eugenio Giordano, dottor Angelo della Beffa, professoressa Luisa Gianferrari, professor Desiderio Cavallazzi, professor Mario Belli, dottor Aldo Giobbi, dottor Gianfranco Caravaglia, professor Cesare Ducrey, dottor Vittorio Tombesi, professor Carlo Alberto Ragazzi, professor avvocato Agostino Lanzillo, professor avvocato Federico Gualtierotti, dottor Virgilio Dagnino, signor Mario Radice.

limitata materia per la quale era consentito disporre con semplice circolare ministeriale, a dettare nuove istruzioni per la interpretazione delle norme vigenti. Fra esse vanno ricordate quelle emanate con la circolare n. 4014/2473 in data 1° agosto 1951 e con la circolare n. 314/1804 del 24 febbraio 1954 che stabiliscono nuovi criteri nel trattamento dei detenuti e migliorano in molti dettagli, eliminando taluni aspetti inutilmente afflittivi, il regime di vita degli istituti, nonché con quella più recente n. 961/3431 in data 10 dicembre 1958 sul funzionamento dei Consigli di Patronato.

Negli ultimi anni, ulteriori contributi di studio sono stati apportati alla soluzione dei problemi penitenziari. Vanno ricordati i sei Congressi internazionali di difesa sociale tenutisi rispettivamente a San Remo nel 1947, a Liegi nel 1949, ad Anversa nell'aprile 1954, a Milano nell'aprile 1956, a Stoccolma nell'agosto 1958, a Belgrado nel maggio 1961; le sessioni della Commissione internazionale penale e penitenziaria; le riunioni della Sezione di difesa sociale dell'ONU; le riunioni del Comitato europeo per i problemi criminali presso il Consiglio di Europa; i Convegni dell'Istituto di studi penitenziari tenuti a San Remo, a Venezia e a Milano rispettivamente nell'ottobre 1957, nell'ottobre 1958 e nel marzo 1963; il primo Convegno di criminologia clinica tenuto a Roma nello aprile 1958; il primo Congresso internazionale della Società di criminologia tenuto a Verona nell'ottobre 1959; il quarto Congresso internazionale di criminologia svoltosi all'Aja nel settembre 1960; i Congressi mondiali dell'ONU in materia di prevenzione del delitto e di trattamento dei delinquenti, l'ultimo dei quali ha avuto luogo a Londra nell'agosto 1960; il settimo Congresso dell'Associazione internazionale di diritto penale di Lisbona del settembre 1961; i Colloqui internazionali sui nuovi metodi di trattamento psicologico dei detenuti e sui delinquenti anormali mentali tenutisi rispettivamente a Bruxelles nel marzo 1962 e a Bellagio nell'aprile del 1963; la prima riunione dei Capi delle Amministrazioni penitenziarie dei Paesi europei ed extra europei, svoltasi, sotto il patronato della Fondazione in-

ternazionale penale e penitenziaria, a Roma nell'ottobre 1964.

In occasione degli indicati Congressi e Convegni il problema penitenziario è stato esaminato sotto diversi punti di vista e principalmente sotto gli aspetti giuridico, pedagogico, sociologico, medico-psichiatrico. Le già ricordate « Regole minime sul trattamento dei detenuti » sono state approvate appunto nel Congresso di difesa sociale dell'ONU, tenuto a Ginevra nel 1955. Tali Regole sono ispirate al concetto fondamentale che il regime penitenziario deve fare appello a tutti i mezzi curativi ed educativi diretti al rafforzamento morale e sociale del delinquente per ottenere che lo stesso, una volta liberato, sia non soltanto desideroso ma anche capace di vivere nel rispetto della legge e di provvedere a se stesso.

Da tale principio si traggono una serie di rilevanti illazioni, che sono state luneggiate nei menzionati Congressi, in occasione della trattazione di importantissimi temi, quali: la osservazione scientifica della personalità; l'individuazione delle carenze di ordine biologico, psicologico e sociale dei soggetti; le modalità del trattamento in genere e quelle peculiari del trattamento riservato ad alcune categorie di detenuti, come quelle dei delinquenti psichicamente anormali, dei delinquenti sessuali, degli abituali, dei minori degli anni 18, dei cosiddetti giovani adulti, dei recidivi, eccetera; gli interventi nella osservazione e nel trattamento di professionisti specializzati, quali gli psichiatri, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli educatori; la maggiore qualificazione del personale amministrativo e di custodia; la attuazione di un trattamento progressivo composto di successive fasi, l'ultima delle quali dovrebbe costituire il ponte di passaggio dallo stato di detenzione a quello di libertà; la qualificazione dell'opera del giudice di sorveglianza con la collaborazione di tecnici della osservazione e del trattamento; il perfezionamento dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria, concepita come integrazione del trattamento ai fini del completo riadattamento sociale dei soggetti.

## PARAGRAFO 2

### *I precedenti della riforma delle norme sulla prevenzione della delinquenza minorile*

7. — Non meno importante che nella materia penitenziaria è stata l'evoluzione dei sistemi e dei metodi nel campo della prevenzione della delinquenza minorile. In tutti i Paesi civili è stata avvertita la necessità di un intervento tempestivo da parte degli organi responsabili per combattere alla radice il fenomeno della delinquenza minorile, che, particolarmente negli ultimi decenni, ha suscitato serie preoccupazioni.

Il movimento di pensiero e quello legislativo in questo campo si sono sviluppati sulla base di due distinte correnti: una prima, che può considerarsi di derivazione penalistica, ed una seconda, di derivazione scientifica, le quali, pur partendo da premesse differenti, presentano notevoli punti di confluenza nella indicazione dei rimedi e delle tecniche più appropriate per prevenire efficacemente la delinquenza nei giovani.

La prima corrente, pur essendo partita dal concetto che occorre far ricorso alla pena per combattere la delinquenza minorile, ha subito una notevole evoluzione che ha portato ad accettare, da un lato, una relativa e talvolta anche considerevole liberalizzazione dei metodi di trattamento in internato ed un loro maggior adeguamento educativo alla età dei soggetti e, dall'altro lato, la previsione, accanto alle misure in internato, di misure di trattamento in libertà ed in semi-libertà, rimanendosi pur sempre nell'orbita del diritto penale.

Nella legislazione italiana è chiara una evoluzione del genere soprattutto per quanto riguarda i progressi del trattamento ri-educativo nei « riformatori », preesistenti al Codice penale del 1930 e nelle case di rieducazione, dapprima denominate « riformatori per corrigendi ».

Infatti, il Regolamento per le case di rieducazione, approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, ha migliorato il regime dei detti istituti, il quale, tuttavia, pur con tutti gli aspetti positivi che lo differenziano



decisamente dal regime proprio degli stabilimenti penitenziari per adulti, risente della stessa ispirazione, che può definirsi quasi penale. Tale orientamento trova riscontro anche nella indicazione delle condizioni per il ricorso ad una misura rieducativa: la legge istitutiva del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404), invero, comminava nell'articolo 25, secondo la originaria sua formulazione, il ricovero nell'istituto denominato « riformatorio per corrigendi » ai minori degli anni 18 che avessero dato manifeste prove di traviamiento ed apparissero bisognevoli di correzione morale. Pertanto, il riferimento esclusivo alle « manifeste prove di traviamiento », la condizione soggettiva del bisogno di « correzione morale », la misura dell'internamento in riformatorio per corrigendi, concretavano tutti i presupposti di un orientamento di tipo penalistico. Anche la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 25 della legge (la quale consentiva che la irrogazione di una misura correzionale vera e propria venisse sospesa, sotto la implicita condizione che essa sarebbe stata applicata nel caso che il minore avesse dato nuove prove di traviamiento ed, all'uopo, prevedeva l'affidamento del minore ad una persona o ad un istituto non correzionale per la vigilanza della sua condotta) era espressione di orientamento penalistico, in quanto riproduceva i tratti di un tipico istituto dei sistemi penali anglosassoni: il *probation system*.

Tuttavia questo potere di scelta conferito al giudice ha segnato un notevole passo innanzi, avendo introdotto una alternativa alla misura correzionale o restrittiva ed avendo, così, offerto la possibilità di recuperare in libertà od in semilibertà soggetti idonei a tale tipo di misura. È in virtù appunto della citata disposizione che, da circa quindici anni, ha potuto sorgere e svilupparsi in Italia, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, il servizio sociale per minorenni, ancor prima che la legge prevedesse esplicitamente, accanto al collocamento in istituto, la misura della « libertà assistita » (vedi legge 25 luglio 1956, n. 888).

In tutti i Paesi i cui ordinamenti erano ispirati alla corrente di origine penalistica

si andavano sviluppando dei processi di liberalizzazione dei metodi di trattamento in internato, miranti ad acquisire alla rieducazione tutti i valori formativi che l'internamento di per sé non può dare e che solo la partecipazione alla vita esterna può offrire, ma soprattutto ad eliminare od attenuare le tensioni esercitate da un ambiente « correzionale » su soggetti profondamente deviati. Così, mentre all'estero si diffondeva anche nella rieducazione minorile, al pari che nei sistemi penitenziari, il metodo progressivo, in Italia, dove questo aveva avuto limitatissima risonanza, si ebbero istituti a « regime aperto », con frequenza di scuole o di attività di lavoro all'esterno, con sempre più frequenti contatti con la famiglia e con altri ambienti. Tuttavia, come è stato constatato anche in occasione di importanti incontri internazionali, la semplice liberalizzazione dei metodi di rieducazione in internato ha l'inconveniente di porre ai margini dell'attività rieducativa i soggetti più difficili, che fatalmente, ed altrettanto inutilmente, finiscono in istituti « di rigore », mentre della maggiore libertà godono spesso soggetti che, lungi dal trarne profitto, la conquistano con l'ipocrisia e poi ne abusano.

Mentre in vari Paesi, ed anche in Italia, la corrente riformatrice di origine penalistica portava i suoi rilevanti benefici, ma faceva in pari tempo sentire i suoi limiti, una altra corrente si andava imponendo negli ultimi decenni, capace di colmare molte delle lacune che il precedente orientamento lasciava.

Si tratta della corrente scientifica che, sorta in occasione dello studio e della cura di talune malattie mentali, soprattutto per merito dell'originario indirizzo psicanalitico (in ordine al quale non possono tacersi le dovute riserve, sia per la impostazione filosofica sia per la visione puramente psicopatologica), ha dato nuovo corso agli studi ed alle conoscenze di psicologia della età evolutiva, portando, sia pure nelle numerose differenziazioni delle varie scuole, a scoprire i processi attraverso i quali l'animo infantile si sviluppa, l'affettività del minore nasce e si orienta, il carattere e la personalità si formano fino alla maturità e cioè fino alla com-

pleta — o almeno sufficiente — liberazione delle facoltà dello spirito dal dominio dell'emotività che è proprio, in misura gradualmente decrescente, dell'età evolutiva.

Non è possibile qui richiamare, se non in breve sintesi, le recenti conquiste di pensiero — già parzialmente insite in una millenaria tradizione — di cui il disegno di legge ha ritenuto di dover tener conto. È il caso di ricordare in particolar modo che i maggiori capisaldi ai fini della rieducazione dei minorenni, come di tutta la prevenzione minorile, si riassumono nella migliore identificazione sul piano scientifico dei fondamentali valori educativi insiti nell'istituto della famiglia e dei quali, in precedenza, non era stata individuata la specifica rilevanza formativa.

Le esperienze compiute poi anche in Italia, ormai da più anni, nel campo della rieducazione minorile, là dove sono state condotte con metodologia scientifica sulla base delle nuove conoscenze psicologiche, hanno pienamente confermato la validità dei valori formativi della famiglia, orientando così in modo più sicuro, pur senza esclusivismi né visioni unilaterali, gli ulteriori sviluppi sia della rieducazione dei disadattati sia di ogni altra attività di prevenzione.

8. — Allo stato, nella nostra legislazione la materia della prevenzione della delinquenza minorile è prevalentemente regolata dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modifiche, nella legge 25 luglio 1935, n. 835, testo che ha istituito il tribunale per i minorenni, cui sono devoluti non solo l'esercizio del magistrato penale nei confronti dei minorenni e alcune competenze in materia civile, ma anche una specifica competenza amministrativa per la adozione delle opportune misure rieducative nei confronti dei minori di cattiva condotta o di manifeste tendenze antisociali.

In conseguenza dell'ulteriore evoluzione di pensiero in materia di prevenzione della delinquenza minorile, con la legge 25 luglio 1956, n. 888 sono state sostanzialmente modificate alcune disposizioni del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Tale legge, mentre ha previsto, come più oltre si illustrerà, l'organizzazione su nuove

basi dei centri di rieducazione, ha modificato sensibilmente l'articolo 25 della legge numero 1404 del 1934, sostituendo talune espressioni che facevano esclusivo riferimento ad un sistema correzionale e introducendo in luogo della « prova in libertà » già prevista dall'ultimo comma dell'articolo 25, la misura della « libertà assistita » che il tribunale per i minorenni può adottare in alternativa con quella del collocamento in un istituto rieducativo (casa di rieducazione od istituto medico-psico-pedagogico), mediante lo affidamento al servizio sociale per minorenni.

È evidente l'influenza che sull'evoluzione delle norme in materia di prevenzione della delinquenza minorile esercitano i precetti della Costituzione, fra i quali sono particolarmente da menzionare gli articoli 30 e 31, in cui è affermato l'interesse dello Stato alla formazione delle giovani generazioni nonché alla protezione ed alla integrazione della famiglia nei casi di sua incapacità ad esplicare i compiti che naturalmente le spettano.

9. — I problemi relativi alla prevenzione dell'antisocialità nei minorenni hanno formato oggetto di numerosi convegni e di studi non meno intensi di quelli relativi al trattamento dei delinquenti adulti.

È opportuno ricordare, fra i più importanti Convegni degli ultimi anni, quelli indetti dall'ONU, dal Consiglio d'Europa, dalla Union International de Protection de l'Enfance (UIPE), dal Bureau International Catholique de l'Enfance, dalla Unione internazionale dei giudici minorili, dalla Association Internationale des Educateurs de la Jeunesse Inadaptée.

Per l'importanza degli argomenti trattati e delle conclusioni adottate conviene citare i seguenti:

il primo Congresso di difesa sociale dell'ONU del 1955, già menzionato in precedenza, nel quale furono esaminate insieme con le questioni relative al trattamento dei detenuti adulti quelle attinenti alla prevenzione della delinquenza minorile;

il quinto Congresso internazionale di difesa sociale tenuto a Stoccolma nell'agosto del 1958, che svolse il tema dell'intervento

amministrativo e giudiziario nei confronti dei minori socialmente disadattati nel quale la delegazione italiana, guidata dal Ministro per la grazia e giustizia onorevole Gonella, presentò un completo rapporto, elaborato a cura del Centro di prevenzione e difesa sociale;

il sesto Congresso internazionale di difesa sociale, tenuto a Belgrado nel 1961, sul tema « In quale misura si giustificano le differenze fra lo statuto legale e il trattamento dei minori, dei giovani adulti e degli adulti delinquenti »;

il Ciclo di studi sulla delinquenza minore, svoltosi a Roma nel dicembre 1950, organizzato dal Ministero di grazia e giustizia, dall'Amministrazione aiuti internazionali e dall'ONU;

le sessioni della Commissione consultiva per la gioventù disadattata della UIPE (Union Internationale de Protection de l'Enfance) ad Amersfoort, nel 1949, sulla preparazione del personale rieducativo, sulla specializzazione degli istituti e sui problemi della post-cura; a Beaumont-sur-Oise, nel 1950, sulle misure da adottare nei confronti di un minore disadattato per il quale non sia possibile l'affidamento familiare o il ricovero in istituto e sulle misure di *after-care*; a Roehampton, nel 1951, sulla osservazione dei minori che compaiono davanti ai tribunali minorili; a Roma, nel 1952, sulla scelta delle misure educative e disciplinari a disposizione del tribunale minorile o di organismo analogo; a Argentueil, nel 1954, sulla diversità degli istituti rieducativi e dei metodi di rieducazione adottati; a Krogerup, nel 1955, sulla rieducazione dei minori particolarmente difficili; a Crét-Bérard (Losanna), nel 1957, sul reperimento ed il trattamento preventivo del disadattamento sociale; a Parigi, nel marzo 1957, sull'aiuto da fornire ai genitori nelle loro funzioni educative; a Sigtuna, nel 1959, sul « Groupwork » e sulla psicoterapia di gruppo nel trattamento dei minori delinquenti e disadattati; a Friburgo, nel 1961, e a Helsinki, nel 1963, sui differenti metodi di trattamento applicati negli istituti di rieducazione e loro valutazione; a Vaucresson, nel 1965, sulla pre-

venzione della delinquenza giovanile e sulla valutazione delle differenti forme d'azione;

le giornate di studio dell'UIPE per amministrativi responsabili di programmi per i giovani delinquenti e disadattati, svoltesi a Copenaghen nel 1963;

le riunioni del Consiglio generale dell'UIPE sui temi: « Come sviluppare i servizi di protezione per l'infanzia e i servizi socio-medici per ragazzi » e « Contenuto e tecniche dell'azione da svolgere per la protezione della infanzia » tenute rispettivamente a Istanbul nel 1962 e ad Atene nel 1964;

i congressi dell'AIEJI (Association internationale des éducateurs de jeunes inadaptes) tenuti: ad Amersfoort, nel 1952, sulle sanzioni nella rieducazione, le applicazioni di « casework » nel trattamento, la collaborazione tra i centri di formazione del personale e gli istituti rieducativi, la cartella personale del minore in istituto di rieducazione; a Friburgo, nel 1953, sulla specializzazione delle case di rieducazione; a Bruxelles, nel 1954, sulla professione dell'educatore specializzato per l'infanzia disadattata; a Fontainebleau, nel 1956, sulla natura del rapporto tra educatore e minore disadattato, sulla dinamica dei gruppi e l'educatore e sulla collaborazione tra gli istituti rieducativi e le famiglie; a Losanna, nel 1958, sul perfezionamento degli educatori della gioventù disadattata e sui criteri per mantenere un giovane disadattato nel proprio ambiente familiare; a Roma, nel 1960, sull'educatore della gioventù disadattata e sull'igiene mentale dell'educatore della gioventù disadattata; a Bordeaux, nel 1962, sull'utilizzazione delle tecniche della dinamica di gruppo da parte dell'educatore della gioventù disadattata; a Friburgo, nel 1963, sulla formazione professionale e il perfezionamento dell'educatore dei giovani disadattati;

il Convegno internazionale di difesa sociale, tenuto a Milano nell'aprile del 1956, sulla prevenzione da un punto di vista medico, sociologico e giuridico;

il Congresso mondiale dell'infanzia, promosso dall'Unione internazionale di protezione dell'infanzia e svoltosi a Zagabria nel

settembre del 1954, sul tema: « Protezione della infanzia e della famiglia »;

i seminari dell'ONU, tenutisi a Vienna nel 1954 e a Legnà nel 1960, sul trattamento istituzionale dei minori delinquenti e sulla educazione internazionale;

il Ciclo di studi europei sulla valutazione dei metodi di prevenzione della delinquenza giovanile, organizzato dall'ONU a Frascati nel 1962;

il Convegno nazionale sui problemi dell'irregolarità della condotta nell'età evolutiva svoltosi a Roma, nel 1956, ad opera dell'UIAI (Unione italiana assistenza infanzia) e della Lega di igiene mentale;

le Conferenze internazionali dell'UMOSEA (Union mondiale des organismes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence), svoltesi a Roma dal 19 al 25 aprile 1960, sul tema: « Lo spirito e l'azione d'équipe per la soluzione dei problemi tecnici ed amministrativi posti per la difesa dell'infanzia e dell'adolescenza »; a Bruxelles, dal 20 al 25 maggio 1963, sul tema: « Partecipazione degli organismi pubblici e privati alla prevenzione e alla cura dei disturbi dell'adolescenza provocati dalla vita moderna »;

il quarto, quinto e sesto Congresso dell'Associazione internazionale dei giudici minorili svoltosi i primi due a Bruxelles, rispettivamente nel 1954 e nel 1958, sullo stato giuridico del minore, il minore e la famiglia, il minore e la società e sull'azione psico-sociale dei magistrati minorili nella prevenzione, la libertà sorvegliata e la tutela educativa e l'altro, svoltosi a Napoli nel 1962, sul tema: « Il magistrato minorile, la sua formazione e i suoi collaboratori »;

il Seminario sulla prevenzione del disadattamento sociale minorile nelle grandi città, organizzato dal Centro internazionale dell'infanzia a Parigi nel 1963;

il Convegno sui problemi dei giovani disadattati, organizzato dal Consiglio d'Europa a Rotterdam nel 1961;

il Congresso internazionale di pedopsichiatria sul tema « I disturbi del carattere nell'età evolutiva » tenuto a Roma nel 1963;

il Seminario dell'Organizzazione mondiale della sanità sul trattamento psichia-

trico dei minori ospitati in istituti, tenuto a Francoforte nel 1963.

### PARAGRAFO 3

#### *Progetto di riforma del 1960*

10. — In epoca a noi più vicina, nel 1957, fu elaborato, per iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, onorevole Gonella, un testo normativo che accoglieva le più accreditate e sperimentate acquisizioni.

A tal fine fu nominata un'apposita Commissione ministeriale presieduta dal Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena (1), con incarico di provvedere ad una sostanziale riforma del regolamento penitenziario.

I lavori furono condotti con molta ponderazione, anche perchè a cura dell'Amministrazione penitenziaria si stava saggiando in pratica la validità di taluni metodi di osservazione e di trattamento propugnati da autorevoli studiosi e limitatamente applicati in taluni ordinamenti stranieri. È da ricordare, in proposito, il lavoro che era stato svolto presso l'istituto di osservazione di Roma-Rebibbia nella messa a punto della metodologia per l'osservazione scientifica della personalità dei condannati, così come quello intrapreso presso alcuni istituti penitenziari nella ricerca di opportune tecniche di trattamento di specifico carattere rieducativo. In pari tempo, presso gli istituti minorili si raccoglievano più precisi dati sperimentali, sulla base dell'azione ammini-

(1) La Commissione della riforma del regolamento, nominata con decreto 26 aprile 1957, fu così composta: dottor Nicola Reale, Presidente di Sezione della Corte suprema di Cassazione e direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Presidente; dottor Giuseppe Lattanzi, dottor Gaetano Scarpello, dottor Nicola Fini, professor Giuliano Vassalli, professor Pietro Nuvolone, professor Renato Dell'Andro, professor Benigno di Tullio, dottor Alfonso Garofalo, dottor Girolamo Tartaglione, dottor Uberto Radaelli, dottor Giuseppe di Gennaro, dottor Giulio Cremona, dottor Domenico Donati, dottor Alberto Augugliaro, ragioniere Pasquale Del Curatolo.

Segretari: dottor Giuseppe Altavista e dottor Pasquale Quaglione.

strativa esplicita per migliorare l'efficienza del servizio e l'attuazione pratica dei metodi di rieducazione dei minorenni disadattati.

Per una maggiore snellezza dei lavori fu demandato ad una Commissione ristretta, composta di magistrati della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena (1) di preparare un progetto di legge il cui testo fu comunicato alla commissione ministeriale, ma non poté essere formalmente approvato per la sopravvenuta scadenza del termine prefisso ai lavori della Commissione stessa.

Il Ministro proponente costituì allora, in seno alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena un altro Comitato di studio (2), il quale, prendendo a base le risultanze dei precedenti lavori, e tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri, dei risultati dei Convegni di studio, delle osservazioni fatte da senatori e deputati nel corso di dibattiti parlamentari, preparò uno schema di disegno di legge intitolato « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (3) il quale riportò il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura e fu poi approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno 1960.

Presentato all'esame del Parlamento, il disegno di legge decadde per la fine della legislatura, dopo che la Commissione affari

(1) Nella riunione del 31 ottobre 1958, la Commissione diede incarico ad un ristretto comitato, composto dal dottor Tartaglione, dal dottor Altavista e dal dottor di Gennaro, di compilare, sotto la direzione del Presidente dottor Reale, un nuovo testo da sottoporre all'esame della Commissione.

(2) Per la elaborazione del testo definitivo del disegno di legge effettuata sotto la personale direzione del Ministro Guardasigilli onorevole professor Guido Gonella, lavorò un Comitato di studio composto dal Direttore generale dottor Nicola Reale e dai seguenti magistrati della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena:

Dottor Alfonso Garofalo, dottor Roberto Martinelli, dottor Girolamo Tartaglione, dottor Giuseppe Altavista, dottor Uberto Radaelli, dottor Giuseppe di Gennaro, dottor Luciano Quaglione e dottor Mario Napolitano.

(3) Pubblicato in *Rassegna di Studi penitenziari*, anno X, fasc. IV, luglio-agosto 1960.

costituzionali della Camera dei deputati aveva formulato le sue osservazioni. Il citato disegno di legge era accompagnato da un'ampia relazione che è largamente utilizzata in questa sede.

#### PARAGRAFO 4

##### *Lavori preparatori e criteri tecnico-legislativi della riforma*

11. — Il testo attuale ha tenuto conto del precedente elaborato che ne costituisce la struttura nella quale sono state apportate numerose e notevoli innovazioni.

Esso è stato predisposto da un ristretto comitato di magistrati della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena (4) e presentato per il parere a una Commissione ministeriale di studio (5).

A seguito del parere e delle osservazioni formulate dalla detta Commissione è stato redatto il testo che si presenta all'esame del Parlamento.

La prima questione che si è dovuta affrontare, e che già aveva formato oggetto di esame da parte della precedente Commissione

(4) Il Comitato è stato composto dal Direttore generale reggente consigliere Alfonso Garofalo, dal consigliere Giuseppe Altavista, dal consigliere Uberto Radaelli, dal giudice Giuseppe di Gennaro.

(5) La Commissione, nominata con decreto 23 giugno 1964, è stata composta dal: dottor Nicola Reale, Presidente; dottor Giuseppe Lattanzi, dottor Gaetano Scarpello, dottor Nicola Fini, professor Renato Dell'Andro, dottor Salvatore Messina, professor Pietro Nuvolone, professor Remo Pannain, professor Giuliano Vassalli, professor Benigno di Tullio, professor Alberto Giordano, dottor Alfonso Garofalo, dottor Girolamo Tartaglione, dottor Giuseppe Altavista, dottor Uberto Radaelli, dottor Pietro Margariti, dottor Giuseppe di Gennaro, dottor Alberto Augugliaro, dottor Marcello Buonamano, dottor Luigi Soldano, dottor Rodolfo Liccione, dottor Vincenzo Marolda, dottor Crispino di Luise, assistente sociale Graziella Ruggi D'Aragona.

Segretari: dottor Antonio Alibrandi, dottor Vincenzo Ianniello.

La Commissione ha concluso i suoi lavori entro il 31 ottobre 1964 senza la partecipazione dei componenti dottor Alberto Augugliaro, dottor Marcello Buonamano, dottor Luigi Soldano, dottor Rodolfo Liccione, dottor Vincenzo Marolda, dottor Crispino di Luise dimessisi nel corso della seduta del 15 ottobre 1964.

ne, riguarda la forma dell'atto normativo e cioè se il Regolamento in vigore (emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) potesse essere modificato, nell'attuale ordinamento costituzionale, con un semplice *decreto del Capo dello Stato*. Invero le norme contenute nel vigente regolamento penitenziario non hanno tutte la medesima natura: soltanto alcune di esse, infatti, disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni del codice di procedura penale e rivelano chiaramente il loro carattere di norme esecutive di disposizioni di legge, mentre alcune altre sono norme di organizzazione ed altre, infine, regolando in modo originario istituti disciplinati soltanto genericamente dal codice penale, si presentano come norme integrative di quelle del codice stesso.

Tutte queste norme, nonostante la loro diversa indole, poterono essere emanate nel 1931 mediante decreto reale in base all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, perchè la predetta legge attribuiva istituzionalmente al Governo la potestà regolamentare sia nel campo della esecuzione delle norme di legge, sia in quello della organizzazione della pubblica amministrazione e pertanto, data la notevole ampiezza della nozione di « organizzazione amministrativa » era stato possibile far rientrare nel suo ambito anche quelle norme che, nel regolare lo svolgimento dei servizi degli stabilimenti carcerari, disciplinavano particolari situazioni e rapporti giuridici attinenti al regime di vita dei detenuti.

Ma nel nuovo sistema, come si desume chiaramente dagli articoli 95 e 97 della Costituzione, tutto ciò che attiene alla organizzazione dei pubblici uffici deve essere regolato dalla legge e sfugge così alla competenza normativa del Governo, il quale può, anche in questo campo, emanare soltanto norme di mero sviluppo di quelle introdotte con legge.

Da tali considerazioni discende che una revisione integrale del Regolamento penitenziario non può essere attuata con un semplice decreto del Capo dello Stato. Occorre, invece, la promulgazione di una legge in senso formale, nella quale debbono essere enunciate le principali norme sull'organizzazione e sul funzionamento degli istituti

di prevenzione e di pena, indicate le linee essenziali e inderogabili del sistema penitenziario da instaurare. Soltanto in base ad una tale legge potrà essere poi formulato il testo del regolamento vero e proprio, contenente le opportune norme di attuazione e di sviluppo di quelle dettate dalla legge stessa.

D'altra parte, il ricorso ad una legge è reso indispensabile dall'estensione e dalla portata che si ritiene di dover dare alla riforma. Trattandosi della esecuzione penitenziaria, non è possibile lasciare intatte tutte le prescrizioni dettate in proposito dai codici e dalle leggi complementari, prescrizioni che non possono di certo essere modificate se non per mezzo di nuove norme legislative. Infatti, nella attuazione della riforma penale del 1930 si ritenne opportuno introdurre tra le disposizioni di diritto penale sostanziale anche i principi regolatori della esecuzione penale, ivi compresi quelli relativi alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive. Ciò spiega come alcuni di tali principi, che sono fra i più importanti, si trovino enunciati nel vigente codice penale. Senonchè la necessità di dare una disciplina completa ed organica a tutta la materia impone di rivedere anche taluni principi basilari, enucleando le relative disposizioni dalla sistematica del codice e ponendo queste fra gli altri precetti destinati a regolare la esecuzione penitenziaria sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnico.

La necessità di una legge appare evidente ancora sotto un altro profilo. Nella disciplina della esecuzione penitenziaria occorre definire con assoluta precisione e con norme inderogabili (e dalle quali non possa prescindere nella compilazione del futuro regolamento) i rapporti fra l'Amministrazione, a cui compete la responsabilità della custodia e del trattamento, e gli individui — imputati, condannati e sottoposti a misure di sicurezza — assoggettati a regime di detenzione e di rieducazione prescritto.

Sulla base di queste considerazioni si è nuovamente adottata la decisione di fare ricorso alla emanazione di una legge formale.

Nel rielaborare il testo si è tenuto conto, oltre che delle proposte formulate dalla

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri, del parere espresso dal Consiglio superiore della Magistratura, dei voti espressi nei più importanti convegni di studio e delle osservazioni fatte da deputati e senatori nel corso dei dibattiti parlamentari, anche delle proposte del Ministero della difesa e dei rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati e di talune proposte di legge d'iniziativa parlamentare. Non sono state trascurate, infine, alcune particolari istanze della pubblica opinione, riportate dalla stampa.

Con il disegno di legge così formulato si è inteso rivolgere la normazione, oltre che ai principi generali della riforma, anche a regole e precetti contenenti innovazioni di più modesta portata ma riguardanti garanzie sostanziali in ordine al regime degli istituti e al trattamento dei soggetti; dall'altra si è preferito includere nel testo anche norme di mero dettaglio che avrebbero forse potuto trovare sede nel regolamento di esecuzione.

E ciò non solo per la già accennata esigenza di vincolare a precetti inderogabili la compilazione del futuro regolamento, ma anche per dare immediata, inequivoca ed adeguata soddisfazione alle più qualificate richieste, osservazioni ed istanze, delle quali si è prima fatto cenno.

## CAPITOLO II

### PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA MINORILE E RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI DISADATTATI

#### PARAGRAFO 1

##### *Momenti della prevenzione della delinquenza minorile*

12. — L'opera di prevenzione della delinquenza minorile si svolge non soltanto attraverso le misure penali ed in occasione della loro esecuzione, ma altresì mediante l'attuazione di misure meramente rieduca-

tive e di protezione. Non va tuttavia taciuto che anche in sede di adozione di misure rieducative, gli organi ad esse preposti perseguono parzialmente un fine di prevenzione della recidiva, o comunque, della ricaduta in quanto le misure di rieducazione, sia per la legge vigente, sia secondo il disegno di legge, possono essere disposte — e di fatto lo sono già in un numero assai rilevante di casi — nei confronti di minori che hanno commesso un fatto previsto dalla legge come reato, quando in sede di procedimento penale abbiano ottenuto uno dei benefici ammissibili, o comunque siano stati liberati ovvero siano stati prosciolti per difetto di capacità di intendere e di volere.

Il primo comma dell'articolo 1 del testo, nel dichiarare che l'Amministrazione persegue, nei confronti dei minori, « la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni disadattati », allude appunto al doppio aspetto della prevenzione giudiziale: la rieducazione dei soggetti già disadattati in quanto affetti da carenze nella formazione morale, educativa e psicologica; l'adozione delle misure intese a prevenire lo stesso disadattamento dei minori, cui si fa ricorso quando le loro tendenze ad un comportamento irregolare non si siano ancora manifestate, ma sussistano, nella situazione in cui si trovano, premesse tali da far temere il maturarsi di uno stato di disadattamento.

Nel disegno di legge ricorre assai frequentemente la parola « disadattamento » e quella correlativa di « riadattamento »; occorre chiarire qui, una volta per tutte, il significato della prima espressione. Il termine « disadattamento » è usato talora in una accezione troppo lata comprendente i minori delinquenti veri e propri, i cosiddetti pre-delinquenti, i minori affetti da disturbi del carattere, da deficit mentale o comunque da malattie mentali, quelli fisicamente menomati, gli abbandonati, perfino gli orfani, eccetera. Secondo un'altra accezione, assai più restrittiva, si parla di « disadattamento » dei minori con riferimento esclusivo al loro comportamento antisociale o comunque irregolare.

Nel disegno di legge è stata senz'altro scartata la prima delle dette accezioni, che sarebbe non soltanto troppo imprecisa per essere utilizzata in una legge, ma anche del tutto atecnica, per il promiscuo ed equivoco riferimento sia a situazioni di pregiudizio e comunque rilevanti solo come possibili fattori causali — come quelle degli abbandonati, talvolta degli orfani, dei soggetti mentalmente o fisicamente menomati — sia a situazioni susseguenti, riflettenti non più le cause bensì i loro effetti, quali la delinquenza, la irregolarità della condotta. Ma neppure la seconda accezione è apparsa soddisfacente, poichè non comprende le situazioni cui le varie norme si riferiscono, in quanto ha riguardo soltanto alle manifestazioni esterne e non alle condizioni soggettive di cui esse sono sintomo.

Secondo il significato più appropriato, che è il più accettato oggi anche in sede scientifica e che viene posto alla base del presente disegno di legge, con l'espressione « disadattamento » si pongono in evidenza tutte le manifestazioni di comportamento irregolare, comprendendosi tra esse non la sola condotta antisociale bensì ogni aspetto della condotta — ed anzitutto l'aspetto morale — che possa far temere un futuro sbocco delinquenziale. Peraltro, la condotta è considerata non in se stessa, ma con diretto riferimento alle condizioni soggettive che l'hanno determinata e cioè alla inadeguata o disarmonica integrazione del minore in tutte le sue facoltà ed alla insufficiente sua attitudine a condurre una vita normale.

Non si è più usato, nel disegno di legge, il termine « traviamiento », già abolito del resto con le modifiche introdotte dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, in quanto espressione troppo limitativa. « Traviamiento », infatti, indica essenzialmente una deviazione morale, mentre ai fini della prevenzione acquistano rilevanza anche altri aspetti soggettivi, soprattutto di carattere psicologico.

Si è poi abbandonata l'espressione « irregolarità per condotta o per carattere », contenuta nella precedente legge, essendosi giustamente osservato che essa impropriamente distingueva aspetti del disadattamento,

spesso invece, intimamente collegati in ragione di cause ed effetti.

Non sembra a questo punto superfluo rilevare che, mentre il disegno di legge nella parte prima si riferisce esclusivamente ad una prevenzione speciale, operata attraverso l'adozione e l'esecuzione di misure rieducative e di provvedimenti protettivi, non si esaurisce con ciò tutto quanto dalla società può essere attuato allo scopo di prevenire la delinquenza minorile. A quest'opera di prevenzione, infatti, sono interessate tutte le istituzioni responsabili e tutti i settori che svolgono educazione dei giovani, sul costume, sulla vita familiare, sulla loro stessa sanità mentale, e così via.

## PARAGRAFO 2

### *Interventi dell'Autorità giudiziaria e degli organi amministrativi nella prevenzione della delinquenza minorile*

13. — Un aspetto assai rilevante della riforma riguarda i poteri dell'Autorità giudiziaria in ordine alla prevenzione della delinquenza minorile ed i correlativi interventi degli organi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione attua interventi concernenti la prevenzione della delinquenza minorile esclusivamente in relazione a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: tale è infatti la ragione che legittima in materia di prevenzione una attività del Ministero della giustizia.

A tale proposito occorre dar conto di due orientamenti consapevolmente adottati.

In primo luogo, nel predisporre il disegno di legge, si è ritenuto fuori di ogni possibile discussione, perchè del tutto conforme alla nostra tradizione, il problema dell'opportunità di conservare la competenza dell'Autorità giudiziaria, e correlativamente quella degli organi dipendenti dall'Amministrazione della giustizia, nella materia riguardante la rieducazione dei minori disadattati.

È vero che si è manifestata, anche nel nostro Paese ed in più occasioni, la tendenza a sottrarre alla competenza giudiziaria tutti



i minori le cui irregolarità siano conseguenti a menomazioni fisiche e psichiche — ivi compresi i disturbi del carattere — nel riflesso che tali casi sarebbero di competenza esclusivamente sanitaria. Nella impossibilità, però, di discernere *a priori* tali casi, e soprattutto per la esigenza di tutelare con le necessarie garanzie giurisdizionali gli interventi spesso limitativi di diritti e di libertà che la rieducazione dei disadattati richiede, si è mantenuto fermo il principio che le misure di rieducazione in parola devono, in linea di massima, essere disposte dall'Autorità giudiziaria.

Altra questione è quella relativa al costante collegamento stabilito dal disegno di legge fra interventi di prevenzione dell'Autorità giudiziaria e attività correlative degli organi del Ministero della giustizia. Si è ritenuto che ove la situazione di un minore legittimi un intervento di prevenzione dell'Autorità giudiziaria, e tale intervento richieda la collaborazione di un organo tecnico che vi sia specialmente preparato e destinato, tale organo non possa essere che uno di quelli dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia. È ovvio, infatti, che una tale dipendenza integra istituzionalmente sul piano tecnico la garanzia giurisdizionale offerta dagli organi giudiziari. L'affermazione di una tale competenza degli organi dipendenti dall'Amministrazione della giustizia nulla toglie, naturalmente, a ciò che compete all'assistenza pubblica e privata, alla quale spettano tutti gli interventi che non interessano l'Autorità giudiziaria, ed altresì l'attuazione di interventi assistenziali disposti dall'Autorità predetta e posti sotto il controllo anche tecnico degli organi assistenziali, quando esigenze di tutela giurisdizionale non richiedano che la stessa esecuzione sia affidata ad organi tecnici istituzionalmente legati a quelli giudiziari. Così, ad esempio, nella ipotesi prevista dall'articolo 333 del codice civile (« condotta del genitore pregiudizievole al figlio »), l'Autorità giudiziaria può disporre l'allontanamento del figlio dalla casa paterna ed il suo collocamento in un istituto educativo-assistenziale; può anche disporre che il servizio sociale per minorenni segua e controlli la situazio-

ne del minore fino a che essa non sia tale da offrire al tribunale per minorenni ogni affidamento per l'avvenire del soggetto; può ancora disporre che il predetto servizio sociale intervenga nei rapporti fra il minore e la famiglia, ai fini di una evoluzione in senso favorevole ai bisogni formativi del minore. È evidente, in questi due ultimi casi, la opportunità che, se un servizio tecnico deve operare sulla famiglia, esso sia un servizio che abitualmente affianca l'Autorità giudiziaria, alla quale regolarmente riferisce circa la propria attività, e dalla quale è controllato, proprio per la difesa giurisdizionale dei diritti dei privati.

Il sistema imposto dal regio decreto-legge n. 1404, come si è già accennato, era assai semplice, in quanto, occupandosi ai fini della prevenzione dei soli minori travati, non prevedeva per essi che una sola misura tipica e, correlativamente, un unico organo di trattamento: la casa di rieducazione (già « riformatorio per corrigendi »). Una sola possibilità anche in ordine alla osservazione: quella compiuta nell'apposito istituto (inizialmente chiamato « centro di osservazione »). Nè l'alternativa consentita dall'ultimo comma dell'articolo 25 della legge in parola, quella cioè che per le sue caratteristiche si accostava all'istituto anglosassone del *probation*, poteva considerarsi una seconda misura vera e propria di trattamento, mancando un organo apposito a ciò preposto.

Era, inoltre, palese che la legge considerava il collocamento in casa di rieducazione come misura adatta per tutti i soggetti cui essa si riferiva, pur aprendo la via al provvedimento di indulgenza di cui all'ultimo comma citato.

Diversamente da quanto la legge istitutiva del tribunale per i minorenni aveva previsto, l'esperienza e le conoscenze acquisite fecero sentire, specialmente dall'ultimo dopoguerra, che non era possibile conservare una sola misura tipica da applicare, sia pure potenzialmente nel caso di precedente prova in libertà, a tutti i soggetti, ma che, per arrivare ad una vera individualizzazione del trattamento, quale era sempre più reclamata dagli esperti, occorreva creare come pre-

messa una gamma sufficientemente vasta di misure, che consentisse di effettuare il trattamento più appropriato ai bisogni di ogni singolo soggetto nelle condizioni giuridiche e di ambiente più adatte.

Questo concetto è stato affermato ed approfondito in occasione di importanti sessioni di studio promosse da organismi internazionali.

Non più, quindi, una misura tipica, penale o correzionale che sia, con la sola alternativa possibile di un esperimento in libertà, ma la misura più appropriata per il bisogno rieducativo di ogni minore.

È ormai acquisito che non tutti i soggetti disadattati possono essere rieducati in istituti; il collocamento in istituto, anzi, per molti di essi è del tutto controindicato; nè può essere messo in relazione con la maggiore gravità delle irregolarità compiute. « Non è possibile stabilire una gerarchia nei regimi di trattamento, poichè questi devono essere determinati non in relazione alla specie del fatto commesso, ma in relazione alla personalità profonda del minore ». (Commissione consultiva dell'UIPE, Roma, 1952). Mentre le stesse misure di trattamento in internato devono essere fra loro differenziate, si devono altresì prevedere misure di trattamento in semi-internato (od in semilibertà), così come deve potersi consentire il trattamento non soltanto in famiglia propria, ma altresì in seno ad una famiglia affidataria, ovvero in un istituto meramente educativo, anzichè di rieducazione, purchè integrato da interventi a scopo rieducativo.

Ad una tale evoluzione negli orientamenti circa le misure rieducative, dovuta in un primo tempo alla corrente di pensiero di ispirazione penale (pena o misura correzionale per tutti, salvo esperimento in libertà), si è giunti a seguito delle conoscenze psicologiche acquisite in questi ultimi tempi, che consentono una indagine approfondita sulla personalità di ogni soggetto per stabilire il bisogno rieducativo e per identificare le eventuali controindicazioni.

Un primo riconoscimento legislativo dei più moderni indirizzi relativi alle misure che l'autorità può adottare nei confronti dei

minori disadattati, dopo adeguate esperienze compiute entro i limiti consentiti dalla legge del 1934, si ebbe con la legge 25 luglio 1956, n. 888. Questa, infatti, conferiva al tribunale per i minorenni il potere di scegliere tra due tipi di misure: l'affidamento del minore al servizio sociale per minorenni ed il collocamento in istituto (casa di rieducazione o istituto medico-psico-pedagogico). I poteri del giudice (un componente del tribunale per i minorenni) venivano poi dal nuovo testo dell'articolo 27 della citata legge n. 888 estesi, consentendosi che, nel caso di affidamento al servizio sociale del minore, questi potesse essere allontanato dalla casa paterna. Si riteneva implicito in tale disposto il potere di collocare il minore sia in altra famiglia sia in un istituto non rieducativo ovvero in un focolare di semilibertà od in un pensionato giovanile, se trattavasi di minore già rieducato. Mancava nella legge qualsiasi allusione al carattere correzionale della misura del collocamento in casa di rieducazione, così come a quello di semplice esperimento in libertà per la misura dell'affidamento al servizio sociale, mentre la scelta fra i due tipi di misure doveva considerarsi determinata dalle indagini sulla personalità, che la legge rendeva obbligatorie per tutti i minori.

14. — La riforma continua e perfeziona, in materia di misure rieducative, gli orientamenti già fatti propri dalla legge n. 888. Ciò che per essa (articolo 51) imprime il carattere ad ogni tipo di misura, come già per la legge del 1956 e a differenza di sistemi stranieri di derivazione penale, non è tanto la condizione esteriore nella quale il minore viene messo (istituto, stato di libertà o di semilibertà, collocamento in famiglia altrui, eccetera), bensì il tipo di trattamento cui il minore deve essere effettivamente assoggettato: quello attraverso un istituto rieducativo, ovvero quello a mezzo del servizio sociale, anche se attuato collocando il minore in un istituto semplicemente educativo: la differenziazione è, dunque, stabilita in relazione al contenuto.

Il disegno di legge riserva al tribunale, anzichè ad un suo componente singolo, la

determinazione delle modalità della misura del trattamento a mezzo del servizio sociale, precisando nel contempo i poteri dell'Autorità giudiziaria, che invece la legge n. 888 lasciava assai indeterminati. Allo stesso modo il tribunale stabilisce il tipo di istituto (casa di rieducazione ordinaria, casa di rieducazione speciale, focolare per giovani) nel quale il minore dovrà essere collocato. Nel precisare maggiormente i poteri dell'Autorità giudiziaria in relazione alle misure rieducative che essa può disporre, si è inteso negare legittimità alla tendenza talvolta manifestatasi, sia pure con elevati intenti sociali, di investire il giudice minorile di compiti non pertinenti al suo ruolo specifico.

Oltre ai poteri inerenti alle misure rieducative, il disegno di legge riconosce, come si è già detto, a numerosi altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, destinati alla protezione dei minori, una possibile finalità di prevenzione, e, in relazione a tale finalità, conferisce all'Autorità medesima nuovi e rilevanti poteri.

Già la legge n. 888 del 1956, ad evidenti anche se non dichiarati fini di prevenzione della delinquenza minorile e dello stesso disadattamento dei minori, aveva stabilito che la misura dell'affidamento al servizio sociale, prevista per la rieducazione dei minori irregolari per condotta o per carattere, potesse essere altresì disposta dal tribunale per i minorenni nell'ipotesi di condotta del genitore pregiudizievole al figlio, prevista dall'articolo 333 del codice civile. La riforma non solo conferma tale previsione (articolo 54), consentendo che il tribunale per i minorenni disponga la misura del trattamento a mezzo del servizio sociale in favore dei minori che si trovino in una delle situazioni regolate dal predetto articolo 333, ma riconosce che numerosi altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti i minorenni possano avere attinenza con la prevenzione e richiedere altresì, allo scopo di accertare l'esistenza e la natura del bisogno del minore nonchè l'idoneità delle persone cui egli venga affidato, l'intervento di un organo tecnico della prevenzione, e cioè, ancora una volta dell'ufficio di servizio sociale.

15. — Il disegno di legge regola, inoltre, il modo con cui l'Autorità giudiziaria viene messa in condizione sia di conoscere le situazioni di bisogno attinenti alla prevenzione sia di svolgere gli interventi appropriati.

Le situazioni pregiudizievoli ad una normale formazione del carattere e della coscienza morale di un minorenne si desumono da una comune esperienza, che gli studi psicologici e sociali in questi ultimi decenni hanno riccamente analizzato, così da poter offrire orientamenti sufficientemente sicuri.

Il principio fondamentale cui tali studi si richiamano e che nel disegno di legge è stato tenuto particolarmente presente, si esprime nella normale indispensabilità della famiglia, così come la natura l'ha costituita: la sana evoluzione e formazione di un soggetto in età minore è condizionata dall'assistenza, dall'educazione e dalle esperienze offertegli da un nucleo familiare normalmente composto, affettivamente unito ed equilibrato, stabile nei suoi rapporti, dotato di sufficienti qualità morali e capacità educative. Le più frequenti cause di disadattamento sono la mancanza di un normale nucleo familiare (per nascita illegittima del minore, per decesso, per lontananza o scomparsa dei genitori o per prolungato abbandono materiale da parte dei medesimi), e correlativamente, il precoce accoglimento in istituto di qualsiasi tipo. E sono ancora la manchevole assistenza materiale e soprattutto affettiva ed educativa, le persistenti discordie fra i genitori, il comportamento immorale o dissociale delle persone adulte con le quali il minore convive, che sia tale da impedire il formarsi nel minore stesso delle più elementari inclinazioni ad una vita onesta. Vanno, infine, citate talune impostazioni educative, anche da parte di genitori bene intenzionati, fondamentalmente sbagliate o contraddittorie o irrazionalmente mutevoli.

Orbene, per tutte le situazioni pregiudizievoli sopra menzionate ed altre analoghe, attinenti alla posizione del minore nella famiglia od ai suoi rapporti con chi la sostituisce, la legge già prevede e disciplina gli interventi che l'Autorità giudiziaria può attua-

re nelle singole ipotesi, quando ricorrano i presupposti volta per volta stabiliti. Così la apertura della tutela nel caso di mancanza dei genitori; l'affiliazione, e talvolta la stessa adozione, per il minore privo di normale assistenza familiare; la decadenza della patria potestà, quando il genitore violi o trascuri con grave pregiudizio del figlio i doveri ad essa inerenti; l'adozione di « provvedimenti convenienti all'interesse del figlio », quando la condotta del genitore, pur non essendo tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza della patria potestà, appaia comunque pregiudizievole al figlio; la rimozione del tutore o la revoca dell'affiliazione o dell'adozione, quando ne ricorrano i presupposti. Tuttavia, nonostante la completezza della legge civile, chi vive a contatto col mondo dell'assistenza alla gioventù e della prevenzione si imbatte continuamente in casi di minori che, pur trovandosi in una delle condizioni sopra descritte, non sono mai stati oggetto, o non lo sono stati tempestivamente, di uno dei provvedimenti previsti dalla legge. Basterebbe confrontare il numero delle tutele annualmente aperte o quello delle affiliazioni disposte con quello dei minori privi di entrambi i genitori o comunque da essi abbandonati, per constatare il rilevante divario fra la situazione di fatto e la soluzione data secondo le previsioni della legge. È vero che, solitamente, il minore privo di normale assistenza familiare viene accolto in istituti di assistenza, e che questi sono dalla legge (articolo 402 del Codice civile) abilitati ad esercitare sul minore assistito i poteri tutelari; ma, secondo la dizione della stessa norma, tale esercizio ha, intrinsecamente, un carattere di provvisorietà: se un tutore non venga nominato, quei poteri durano al massimo fino a quando il minore è assistito dall'istituto e cessano proprio nel momento critico in cui, dimesso dall'istituto, si dovrebbe provvedere al suo avvenire. La cura della persona del minore (articolo 357 del Codice civile), nel suo presente e in vista del suo avvenire, è invece il compito specifico del tutore, assieme alla rappresentanza legale ed alla amministrazione del patrimonio.

Non mancano Enti per la protezione della gioventù idonei ad assumere stabilmente tali funzioni, almeno in gran parte dei casi di bisogno, in conformità della norma così provvida dell'articolo 354 del Codice civile, così come non mancherebbero, forse, numerose famiglie disposte ad accollarsi gli oneri ed a prodigare gli altri benefici affettivi ed educativi connessi con l'affiliazione; ciò che però fa soprattutto difetto è la conoscenza, da parte del giudice tutelare, delle situazioni che richiedono il suo intervento.

Carenze del tutto analoghe si verificano anche in relazione alle situazioni pregiudizievoli che legittimerebbero l'adozione dei provvedimenti concernenti la patria potestà previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile: la scuola ed ogni altro organismo avente un contatto istituzionale coi giovani ne sono assai frequentemente al corrente così come lo sarà presumibilmente la polizia femminile costituita in attuazione della legge 7 dicembre 1959, n. 1083. Ciò nonostante l'Autorità giudiziaria solo sporadicamente, e per lo più ad iniziativa di privati (talvolta anche troppo interessati), viene a conoscenza di tali situazioni; perdurando le quali il minore diventa spesso dissociale e delinquente.

Analoghe considerazioni si devono fare infine per quanto riguarda minori già disadattati. Viene ormai universalmente affermato dai tecnici della materia che il disadattamento ha per lo più un lungo e progressivo decorso; se ne riscontrano generalmente le cause originarie ancora nella prima età di un fanciullo, quella più sensibile, per ragioni soprattutto di ordine psicologico, alle esperienze positive o negative della vita familiare: se ne manifestano i primi sintomi nell'età scolare. Ma, ciò nonostante, in un gran numero di casi, i tribunali per i minorenni vengono investiti dei provvedimenti di competenza solo quando la dissocialità del minore non è più sopportabile dalle persone cui egli è affidato o dall'ambiente in cui vive. Giunto il minore ad un'età ormai troppo avanzata, le misure di rieducazione riescono conseguentemente di più difficile attuazione e non di rado ormai infruttuose. Il ritardo nella segnalazione è dovuto, oltre

che al non essersi dato peso, come spesso avviene, a talune manifestazioni di irregolarità alle quali il profano non sa attribuire valore di sintomo del disadattamento interiore del minore, anche al notevole grado di sopportazione di cui le famiglie e gli stessi ambienti educativi sono per lo più dotati, e soprattutto al preconetto assai diffuso secondo il quale la misura di recupero, per lo più identificata nella sola casa di rieducazione (il « riformatorio », secondo la terminologia corrente), non è che una misura punitiva o di preservazione della società, e che al tribunale per i minorenni si ricorre anche in questi casi quasi come ad un giudice penale.

Tutte queste premesse, che si sono volute di proposito ampiamente illustrare, giustificano le disposizioni contenute nell'articolo 22 del disegno di legge, che devono considerarsi profondamente innovative e che si ritengono di un grande interesse sociale.

L'articolo 22 stabilisce un obbligo di rapporto a carico di tutti i pubblici ufficiali che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, vengono a conoscenza dello stato di abbandono o del disadattamento, ovvero di fatti o situazioni familiari od ambientali che siano di pregiudizio alla normale evoluzione di un minorenne; identico obbligo è posto anche a carico di tutte le istituzioni pubbliche o private di educazione, di istruzione, di protezione e di assistenza per l'infanzia e la adolescenza.

Si è voluto indicare come unico destinatario dei rapporti in parola, benchè interessanti volta per volta organi giudiziari differenti, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che in tutto il progetto occupa un posto primario nella propulsione di ogni attività attinente alla rieducazione ed alla prevenzione. Il procuratore per i minorenni, secondo i casi, assunte sommarie informazioni, richiede i provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà, promuove l'applicazione delle misure rieducative, interessa le competenti autorità giudiziarie od anche amministrative per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela e di assistenza dei minori.

Si è ben consapevole che non basterà aver stabilito l'obbligo in parola perchè in tutti i casi contemplati si metta senz'altro in moto il meccanismo destinato alla protezione dei minori ed alla prevenzione della delinquenza minorile: occorrerà svolgere una vasta e profonda azione per rendere edotti i soggetti dell'obbligo, non soltanto della sua esistenza, ma soprattutto della portata di esso; occorrerà altresì adeguare progressivamente strutture giudiziarie, amministrative e tecniche, comprese quelle rieducative e assistenziali. A tutto ciò si sta provvedendo in altra sede, sia amministrativa sia legislativa (allestimento di nuovi istituti di rieducazione; istituzione od ampliamento dei servizi; ampliamento dei ruoli organici del personale di servizio sociale, di rieducazione e di sorveglianza; lo stesso ampliamento degli organici della magistratura; studio e predisposizione, da parte dei competenti organi governativi, di disegni di legge concernenti riforme dell'assistenza), ma un passo rilevante e necessario andava fatto in occasione del presente disegno di legge ed esso è stato compiuto.

16. — Occorre aggiungere che nelle materie sopra esaminate, ed in particolare in quelle che concernono la patria potestà, la affiliazione, l'adozione ed anche la separazione personale dei coniugi, nel disegno di legge si è inteso colmare una seconda lacuna, oltre quella riguardante la conoscenza delle situazioni attinenti alla prevenzione. I provvedimenti attinenti alle materie predette non richiedono soltanto un'adeguata conoscenza delle situazioni di fatto che la legge, volta per volta, presuppone, nè una valutazione di esse attuabile secondo criteri di comune esperienza, ma altresì un approfondimento compiuto sulla base di conoscenze tecniche di natura, soprattutto, psicologica. In materia di patria potestà, ad esempio, sovente solo un esperto è in grado di fornire un giudizio tecnico sufficientemente sicuro sul carattere pregiudizievole di una errata impostazione educativa o di una insufficiente assistenza affettiva o pedagogica. In materia di affiliazione e di adozione, date le conoscenze psicologiche oggi posse-

dute sulle condizioni necessarie al positivo ed armonico sviluppo di un soggetto in età minore in seno alla famiglia, solo un tecnico (si usa qui tale parola con un significato che non può e non vuole essere materialista, ma supporre soltanto adeguate conoscenze scientifiche e metodologiche) è normalmente in grado di stabilire la sussistenza dei requisiti — di età, di personalità e di carattere di tutte le parti, di cultura, di genere di vita, di ambiente, eccetera — perchè una affiliazione o una adozione conseguano risultato positivo, pur nell'assenza dei legami che la natura stabilisce solitamente in seno alla famiglia di origine. Similmente in caso di separazione personale dei coniugi aventi figli minori, spesso soltanto il tecnico è in grado di accertare quale sia, non solo da un punto di vista morale e genericamente educativo, la sistemazione meno dannosa per i figli, pur tra le discordie che dividono i genitori e che li tengono in parte divisi da essi.

Tali considerazioni hanno portato alla disposizione, pure notevolmente innovativa, contenuta nel secondo comma dell'articolo 10: l'Autorità giudiziaria competente, al fine di prevenire il disadattamento del minore, può richiedere all'ufficio di servizio sociale di compiere accertamenti e trattamenti in relazione a provvedimenti in materia di patria potestà, tutela, affiliazione, adozione e separazione personale dei coniugi. Si ha ragione di ritenere che anche tale norma contribuirà notevolmente a prevenire od a correggere situazioni di grave pregiudizio per i minori.

### PARAGRAFO 3

#### *L'osservazione ai fini della prevenzione*

17. — L'osservazione si riferisce, nel disegno di legge, sia ai minori disadattati sia a quelli in pericolo di disadattamento.

Rispetto ai primi, essa è sempre stata ritenuta, nel nostro come in ogni altro sistema, una fase preliminare normalmente opportuna se non necessaria. Tuttavia, di mano in mano che le conoscenze scientifiche, e soprattutto quelle psicologiche sull'età

evolutiva venivano arricchendosi e ci si veniva rendendo conto dell'incidenza dei vari fattori causali sull'animo di un soggetto in via di formazione, l'osservazione diveniva sempre più necessaria, come in particolar modo è stato sottolineato in occasione della sessione di Roehampton (Londra), luglio 1951, dalla Commissione consultiva dell'UIPE avente per oggetto appunto la osservazione della personalità dei minori in sede rieducativa. L'osservazione deve consentire di accertare lo stato di disadattamento del soggetto risalendo dalle manifestazioni esteriori, considerate come sintomo, alle cause interiori di esso; passando quindi alle tendenze del minore, ai fattori che hanno contribuito al loro sorgere, ai rapporti del minore con l'ambiente e soprattutto con la famiglia per constatare il livello mentale, culturale e morale del soggetto. Tutto ciò allo scopo di stabilire la condizione più adatta per un efficace trattamento, e quindi la misura da scegliere, nonchè il trattamento più idoneo.

L'osservazione, già prevista per i minori «traviati» dalla legge istitutiva del tribunale per i minorenni, è dall'articolo 23 resa obbligatoria ogni qualvolta si tratta di applicare una misura rieducativa. Essa è inoltre ovviamente applicabile, a giudizio dell'Autorità procedente, ai casi in cui un provvedimento giudiziario debba essere predisposto, non tanto per rieducare, quanto per garantire la buona formazione di un minore (così: articolo 333 Codice civile).

L'articolo 24 sanziona legislativamente lo importante principio, già da tutti gli esperti riconosciuto valido, della preferibilità dell'osservazione ambulatoriale rispetto a quella in istituto. Infatti essa evita l'interruzione dell'eventuale attività lavorativa o scolastica svolta dal minore: evita altresì, quando ciò sia possibile, il danno dell'allontanamento del minore dalla sua famiglia, prima che l'opportunità di tale allontanamento sia stata accertata e conseguentemente il trauma dell'internamento in istituto, che a taluni soggetti può essere assai pregiudizievole; consente, da un punto di vista tecnico, una osservazione in migliori condizioni, trovandosi il minore nel suo ambiente natu-

rale, fuori, quindi, della situazione artificiosa di un istituto che spesso falsa le abituali modalità del comportamento in un soggetto. A raffronto con l'osservazione in internato, quella ambulatoriale consente — non si può tacerlo — un assai cospicuo risparmio di spese. È stata particolarmente sottolineata la preferibilità dell'osservazione ambulatoriale — od almeno in semi-internato — nel Ciclo di studi sulla delinquenza minorile, svoltosi a Roma nel dicembre del 1950, e dalla Commissione dell'UIPE, nella sessione testè ricordata.

L'osservazione ambulatoriale non è tuttavia applicabile in tutti i casi: può essere ostacolata dalla lontananza dell'organo che la esplica — il servizio medico pedagogico o una sua sezione — dalla residenza del minore; dalla condotta del minore stesso; dalla situazione gravemente pregiudizievole nella quale egli vive; dalla difficoltà talvolta esistente di raccogliere i necessari elementi diagnostici senza che venga continuamente osservato il comportamento del minore da personale appositamente preparato.

L'osservazione dei minori non può in alcun caso considerarsi come la somma o la giusta apposizione di una pluralità di elementi autonomi. Infatti, il comportamento, il livello morale, l'affettività e l'emotività, il livello della intelligenza, la situazione familiare presente e passata, la storia formativa del minore, l'ambiente etnico in cui essa si è svolta e gli altri aspetti dell'osservazione in tanto vengono rilevati in quanto essi sono l'un con l'altro strettamente collegati, così da poter dare luogo ad una diagnosi unitaria, che fornisca sia un quadro completo della personalità del minore in tutti i suoi aspetti, sia una « ipotesi di lavoro » orientativa del trattamento. La diagnosi unitaria è contenuta in un rapporto che viene denominato di « sintesi ».

Il lavoro di osservazione è necessariamente il frutto della collaborazione di più competenze (articolo 25): un medico-psichiatra, uno psicologo, un educatore ed un assistente sociale. Ciascuno di essi ha un suo ruolo specifico, ma tutti devono collaborare in modo strettamente coordinato.

Il progetto stabilisce in linea di massima che il lavoro di osservazione è diretto da uno degli operatori (questi dovrà essere ovviamente il più adatto). Nel caso in cui la osservazione avviene in istituto, è prevista la partecipazione del direttore dell'istituto con funzioni di coordinatore.

Il rapporto di sintesi (articolo 26) che raccoglie i risultati dell'osservazione, è steso sotto la responsabilità di chi ha diretto il lavoro diagnostico, e trasmesso poi ai destinatari di esso — l'Autorità giudiziaria competente e, occorrendo, gli organi del trattamento — dal direttore dell'istituto o servizio incaricato dell'osservazione, il quale aggiunge i rilievi che ritiene del caso. Così, in conformità delle esperienze fatte in questi anni, si è ritenuto di attribuire al capo dell'istituto o servizio e all'operatore scelto per dirigere l'attività diagnostica in ogni singolo caso, la rispettiva responsabilità.

#### PARAGRAFO 4

##### *Il trattamento ai fini della prevenzione*

18. — Anche le norme sul trattamento si riferiscono in gran parte sia a quello rieducativo che a quello diretto a prevenire il disadattamento.

Le finalità e le modalità del trattamento sono determinate in conformità delle più aggiornate acquisizioni scientifiche e delle più recenti esperienze consolidate, sia in Italia che all'estero, in materia di prevenzione; acquisizioni ed esperienze riconosciute tanto più valide quanto più esse appaiono a chiunque — nell'esame delle norme ed ancor più nelle applicazioni già in atto — conformi alle più elementari e fondamentali esigenze della natura umana e dei soggetti in età minore in particolare.

L'articolo 28, nel suo primo comma, esprime il criterio fondamentale che guida la rieducazione, modernamente e scientificamente intesa: essa è efficace soltanto se rimuove o neutralizza le cause del disadattamento. Il medesimo articolo (ultimo comma) enuncia un altro principio oggi fondamentale: il trattamento integra o sostituisce la

azione normalmente esercitata dalla famiglia. La norma si riferisce al ruolo specifico della famiglia, quello che lo distingue ontologicamente da qualsiasi altra sfera educativa. Tutte le altre norme particolari sul trattamento, e soprattutto quelle riguardanti il trattamento in istituto rieducativo, mettono in evidenza come esso sia il risultato unitario di una molteplicità di fattori educativi. Sono tra essi: una scuola formativa soprattutto sul piano dell'intelligenza e della cultura, un addestramento professionale che infonda senso di sicurezza per il presente e per l'avvenire, delle attività lavorative che diano il senso della capacità di realizzare dei beni utili e di cooperare al bene comune, una formazione religiosa che, assieme a quelli morali offra tutti i valori universali e trascendentali che le sono propri.

La normale formazione di un fanciullo o di un adolescente non è il frutto soltanto di una vita limitata all'ambiente familiare, ma richiede l'apporto degli altri indicati fattori. Tuttavia ogni altro valore educativo viene assimilato da un soggetto in minore età, di regola, solo per il tramite di una normale vita familiare e sulla base dei sentimenti di sicurezza e di appagamento affettivo. Ciò vale egualmente anche per la rieducazione, con la differenza che, mentre la famiglia attua i suoi compiti formativi avvalendosi per lo più solo delle naturali inclinazioni, occorre l'applicazione di tecniche appropriate quando si tratta di rieducare un minore disadattato o di prevenire il disadattamento con interventi professionali consapevoli, atti ad integrare o sostituire i valori mancanti nella prima formazione di base del minore.

Nel suo contenuto la norma fondamentale dell'articolo 28 si riferisce sia all'opera svolta dal servizio sociale sul minore direttamente nonché sui familiari di lui e i reciproci atteggiamenti, sia all'opera svolta sul minore dagli istituti rieducativi il cui risultato unitario è dato da una molteplicità di fattori educativi come l'educazione civica, la religione, la scuola, il lavoro, le stesse attività ricreative e così via. Negli istituti rieducativi, salvo che per alcune li-

mitate categorie di minori va sempre più generalizzandosi il sistema di organizzazione e di trattamento detto « a gruppi famiglia » in cui un educatore, a ciò attitudinalmente selezionato e professionalmente preparato, si fa portatore nei confronti di ogni singolo di quei valori di equilibrato affetto, di opportuna protezione e di giusta autorità che sono alla base dell'opera di rieducazione.

Poiché non si tratta di una generica opera di rieducazione e di assistenza, bensì di un trattamento individuale diretto a rimuovere od a neutralizzare in ciascun caso le cause in atto o possibili del disadattamento, il trattamento, come il primo comma dell'articolo 29 stabilisce, è svolto in esecuzione di un ben preciso programma di lavoro, al di fuori di ogni empirismo, formulato quindi sulla base dei risultati dell'osservazione. L'organo che ha proceduto alla diagnosi è messo in condizione di verificarne l'esattezza attraverso i periodici rapporti che dovrà ricevere dal capo dell'istituto o del servizio incaricato del trattamento (ultimo comma dell'articolo 29).

19. — A proposito del trattamento a mezzo del servizio sociale, occorre ricordare la legge 16 luglio 1962, n. 1085, concernente l'istituzione di ruoli organici di servizio sociale, ruoli riservati a personale specificamente preparato a svolgere compiti di rieducazione e di prevenzione secondo la metodologia cui esso viene preparato nelle scuole di servizio sociale. Si tratta di metodi attraverso i quali la persona — può trattarsi del minore, dei suoi familiari, eccetera — viene aiutata ad utilizzare tutte le proprie risorse — culturali, spirituali, affettive ed anche materiali — per liberarsi da ciò che ne menomava l'autonomia e le normali capacità.

Il tipo di trattamento previsto dal presente disegno di legge differisce notevolmente dall'istituto proprio del diritto anglosassone, da cui ha avuto origine il *probation*. Gli aspetti differenziali più salienti si possono così riassumere:

in primo luogo, anche quando si tratta di misura di rieducazione, essa non viene



accompagnata dalla comminatoria di una misura più restrittiva in caso di fallimento della prova; la misura più restrittiva — che potrà essere rappresentata dal collocamento in istituto rieducativo — sarà sempre applicata come misura di protezione e di trattamento, anche quando debba per particolari circostanze valersi di una disciplina più stretta e di un'autorità più rigida;

il trattamento in famiglia non viene disposto a titolo di prova di esperimento, ma in conformità delle esigenze personali del soggetto, accertate in sede diagnostica;

la peculiarità del trattamento non consiste nel mantenimento dello stato di libertà del soggetto, bensì nel fatto che, trovandosi egli in libertà, viene sottoposto ad un « trattamento », nel quale tutte le manifestazioni di vita, come i rapporti con la famiglia o con gli altri ambienti, non sono lasciate al loro corso come insignificanti circostanze di fatto, ma considerate e controllate come situazioni da ricondurre gradualmente dalla anormalità alla normalità.

Sia nella rieducazione che nella prevenzione del disadattamento il servizio sociale viene dunque chiamato a svolgere non una semplice funzione di controllo autoritario, come principalmente avviene nei sistemi di derivazione penale, ma soprattutto a realizzare un graduale processo di liberazione interiore dei soggetti dalle forze che li rendono inclini ad un comportamento non regolare.

Se un'azione professionale e tecnica costituisce il perno del trattamento a mezzo del servizio sociale, il disegno di legge non manca tuttavia di mettere a disposizione del servizio sociale anche forze non professionalmente preparate, ma ricche di valori umani preziosi per la rieducazione e la prevenzione. Si prevede, infatti, per la prima volta che nel proprio lavoro gli assistenti sociali possano avvalersi dell'opera volontaria di privati.

È da precisare che, mentre gli assistenti sociali devono riservare alla propria azione diretta gli interventi nei quali sia necessaria un'azione svolta con specifica competenza professionale e con particolari tecniche psicologico-sociali, i volontari saranno chia-

mati a dare un contributo prevalentemente educativo, protettivo ed anche eventualmente economico. La ripartizione dei compiti e del lavoro fra assistenti sociali e « volontari » è cosa piuttosto delicata, che compete volta per volta al responsabile del trattamento, cioè al capo dell'ufficio di servizio sociale, il quale decide in base alle peculiarità che ogni caso presenta, con la consapevolezza che gli deriva dalla sua specifica preparazione professionale.

20 — Le linee generali del trattamento in istituto rieducativo, nei ristretti limiti che una norma di legge consente, sono tracciate nell'articolo 33 del presente disegno di legge: trattamento individualizzato, secondo le indicazioni dell'osservazione; ripartizione nell'istituto in gruppi; un educatore preposto ad ogni gruppo; cura delle relazioni con la famiglia (essa è per lo più attuata dall'ufficio di servizio sociale, a mezzo di proprio personale distaccato presso l'istituto) e con l'ambiente esterno; partecipazione dei minori ad attività scolastiche e professionali nonchè a quelle ginniche e ricreative; educazione civica e formazione religiosa.

Ognuna delle attività menzionate concorre a costituire il trattamento; non tutte hanno, s'intende, la stessa rilevanza. La educazione civica (articolo 34) e la formazione religiosa (articolo 35) occupano un posto di primaria importanza per i loro valori morali. Il capoverso dell'articolo 35 concernente la formazione religiosa degli appartenenti a religione diversa dalla cattolica dovrà avere nel regolamento la sua opportuna specificazione per prevedere i casi nei quali le famiglie non facciano alcuna richiesta circa l'istruzione religiosa dei propri figli.

L'addestramento professionale, necessario per ogni giovane in genere, previene nel disadattato gli sbandamenti dopo la dimissione, gli dà sicurezza per l'avvenire e quindi serenità al presente, unita spesso alla soddisfazione per ciò che il minore apprende o produce.

Le relazioni con la famiglia, se curate con adeguata tecnica professionale dall'organo che vi è più adatto, e cioè l'ufficio di servi-

zio sociale, non offrono soltanto il vantaggio di mantenere dei buoni rapporti e di preparare l'ambiente, se del caso, per il futuro rientro del minore, ma costituiscono spesso un trattamento causale di primaria importanza, consentendo di modificare situazioni che, anche da lontano, turbano spesso assai profondamente il sentimento del minore, provocandone anche in istituto forti tensioni e comportamento irregolare, quando addirittura non sono anche remotamente all'origine di un più profondo stato di disadattamento psico-affettivo.

I contatti col mondo esterno nel trattamento rieducativo dei minori disadattati sono oggi considerati in modo assai differente da quello proprio di un regime correzionale, che è un regime tendenzialmente chiuso. Il minore che non sia solo occasionalmente irregolare o delinquente, ma profondamente disadattato, e soprattutto quello che secondo gli attuali criteri diagnostici e di trattamento, proprio a causa delle sue difficoltà più profonde, viene mandato in istituto rieducativo anzichè essere trattato in ambiente normale, è per lo più un soggetto fortemente menomato nella stessa capacità di realizzare le più comuni relazioni della vita sociale: con l'educatore, il direttore, i compagni dell'istituto, i datori di lavoro, gli insegnanti e ogni altra persona con la quale venga a contatto all'interno od all'esterno. A causa di una assai prolungata vita in vari istituti a regime chiuso, il minore, anche se dotato di normale intelligenza e di buona preparazione scolastica, è spesso incapace, pur se in età avanzata, di compiere gli atti più elementari necessari della vita, come un modesto acquisto od un viaggio per altra località. L'istituto, pertanto, ed in particolare con la vita di gruppo sotto la guida autorevole ma protettiva dell'educatore, cura all'origine tali forme di immaturità, le cui cause sono ben note agli operatori. Ma così come si farebbe con un bambino normale in più giovane età, occorre che l'educatore abitui gradualmente, ed il più presto che sia possibile, il soggetto disadattato ad instaurare senza turbamento normali rapporti col mondo esterno. Non vi è in ciò regola generale possibile,

ma soltanto un comune criterio ispiratore che verrà applicato in modo differenziato da caso a caso.

I mezzi per stabilire contatti con l'esterno sono molteplici, tutti rimessi non ad un generico criterio di liberalità non pedagogica, bensì al criterio del direttore e dell'educatore, sorretto dalla comprensione completa del « caso », attuata in sede diagnostica e proseguita in fase di trattamento in collaborazione col personale distaccato dal servizio medico-pedagogico e dallo ufficio di servizio sociale. Scuola o lavoro esterni, corsi all'interno dell'istituto frequentati anche da elementi esterni, come già avviene, attività culturali e ricreative, positive relazioni di amicizia, sono alcuni fra i numerosi mezzi di rapporti dell'istituto e dei suoi singoli ospiti con l'ambiente esterno.

Non si può tacere che vi è una ristretta categoria di soggetti che, almeno per un periodo iniziale più o meno lungo di trattamento, non possono avere se non sporadici ed assai vigilati contatti con l'esterno, per il pericolo che si sottraggano continuamente con fughe alla vita d'istituto o che possano recare danno a sé od agli altri; nella gamma di istituti che l'Amministrazione predispone, tale categoria di soggetti troverà, come già trova oggi, adeguata sistemazione.

Alla disciplina, così come ai premi ed alle punizioni, il disegno di legge dedica due articoli aventi un valore di orientamento, mentre disposizioni più particolari sono riservate al regolamento. Essi non sono la leva principale sulla quale la rieducazione dei disadattati viene fondata; costituiscono tuttavia degli strumenti pedagogici indispensabili. Non è concepibile una vita di comunità che non sia improntata ad ordine e disciplina; il trattamento se ne avvale e nello stesso tempo aiuta ogni minore a realizzarli. I premi e le punizioni, consistenti « nella concessione o nella privazione di beni diversi da quelli necessari per assicurare le normali esigenze di vita e di sviluppo » (articolo 43) vengono applicati al di fuori di ogni automatismo disciplinare, tenendo conto del trattamento al quale ciascun minore è sottoposto.

Con l'articolo 45 in virtù del quale « la capienza, la struttura edilizia, le attrezzature, l'organizzazione interna degli istituti debbono corrispondere alle esigenze di un trattamento individualizzato ed ai bisogni della minore età », si è non solo dettata una norma, avente un chiaro valore programmatico, ma si è anche convalidato ciò che in ormai numerosi istituti si è attuato, con nuove costruzioni e con la radicale trasformazione di antichi « riformatori », nei quali sezioni cubicolari ed inferriate sono state abbattute, per lasciare il posto, nell'aspetto, nelle strutture e nell'organizzazione, ai sistemi più aggiornati.

La norma dell'articolo 46, relativa al vestiario dei minori, consente una graduale trasformazione, il cui significato non ha bisogno di essere illustrato.

Fanno parte integrante del trattamento in istituto anche i permessi e le licenze. Come il primo comma dell'articolo 48 mette in risalto, gli uni e le altre consentono di mantenere e di migliorare i rapporti del minore coi familiari e col suo ambiente di vita nonchè di fornire un graduale reinserimento sociale.

Le licenze di esperimento sono la prova finale, prima della definitiva dimissione del conseguito riadattamento. Il minore non viene abbandonato a se stesso, essendo durante la licenza assistito dal servizio sociale, che lo aiuterà a superare le prime difficoltà della vita comune. Proprio nel caso delle licenze di esperimento sarà valido il contributo dei « volontari » di cui all'articolo 32.

Poichè le misure di trattamento non hanno alcun termine prefissato, e la loro cessazione, per l'articolo 55, è disposta di regola quando esse hanno conseguito il loro scopo, anche le licenze di esperimento possono essere concesse dal tribunale senza condizioni di tempo.

Tuttavia, un'eccezione a tale principio è prevista: al minore cui sia stata revocata la licenza di esperimento per condotta irregolare non può essere concessa nè licenza di esperimento, nè altro tipo di licenza, tranne quella per gravi motivi di famiglia, se non dopo sei mesi dal ritorno nell'istituto.

## PARAGRAFO 5

### *Assistenza post-rieducativa*

21. — Già la legge n. 888 del 1956 e, ancor prima, il regolamento per le case di rieducazione, prevedevano forme di assistenza post-rieducativa, attuate prima mediante le « sezioni di assistenza » annesse alle case di rieducazione, in seguito mediante appositi pensionati giovanili.

Il disegno di legge innova sulla vigente legislazione sia perchè pone l'assistenza post-rieducativa, anche formalmente, al di fuori della misura di trattamento, dopo cioè che di essa è stata disposta la cessazione, sia perchè consente che tale assistenza prosegua anche dopo il compimento del ventesimo anno di età.

Vari organi concorrono all'attuazione di tale assistenza: la direzione distrettuale che la promuove e la organizza e l'ufficio di servizio sociale che, in collaborazione con Enti e privati, ne cura l'attuazione nei singoli casi, avvalendosi ove occorra anche dei pensionati giovanili.

Il disegno di legge si ispira poi al principio che l'assistenza post-rieducativa non può che essere liberamente accettata da chi ne è destinatario.

## PARAGRAFO 6

### *Istituti e servizi per la prevenzione della delinquenza minorile e per la rieducazione dei minorenni*

22. — Enunciati gli scopi e l'oggetto dell'attività di prevenzione, il disegno di legge, nel titolo secondo della parte prima, tratta degli organi della prevenzione. Essi sono molteplici e dipendono in ciascun distretto di Corte d'appello o di sezione di Corte d'appello da un'unica direzione distrettuale.

Motivi organizzativi possono consigliare di affidare ad un'unica direzione gli istituti e servizi di più distretti.

Per la prima volta nella legislazione minorile si abbandona la concezione di « Centro di rieducazione ». Il « Centro » era stato previsto dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, accanto al tribunale per minorenni come organo speciale costituito da istituti nominativamente determinati, preposti alla prevenzione e al trattamento della delinquenza e del traviamiento minorile. Successivamente i compiti della prevenzione e del trattamento apparvero di una complessità tale da non avere adeguato soddisfacimento nella limitata gamma degli istituti legislativamente indicati (centro di osservazione, casa di rieducazione, riformatorio giudiziario e carcere per minorenni).

L'evoluzione dei metodi per la diagnosi ed il trattamento della delinquenza minorile, in atto in molti Paesi, induceva poi ad apprestare nuovi organismi accanto ai centri ed ai tribunali per minorenni, organismi non destinati al solo ricovero dei minori travati o sottoposti a giudizio penale.

L'ultimo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 consentiva infatti al tribunale per i minorenni una alternativa alla misura del ricovero dei minori travati in casa di rieducazione: prima di ricorrere a tale misura correzionale il tribunale poteva affidare il minore, a titolo di esperimento, ad una persona o ad un istituto di assistenza sociale.

In attuazione di tale norma, dal 1949 in poi, le giurisdizioni minorili cominciarono ad avvalersi di personale professionalmente specializzato nelle tecniche richieste per il trattamento rieducativo dei minori disadattati non collocati in istituto rieducativo: gli assistenti sociali. Tale personale fu organizzato in appositi uffici di servizio sociale, istituiti dal Ministero di grazia e giustizia in ogni sede di tribunale per i minorenni. L'opera degli assistenti sociali fu estesa anche alle indagini ambientali utili sia ai fini delle « opportune informazioni », che l'articolo 25 richiedeva prima che il tribunale per i minorenni emettesse l'ordine di ricovero in casa di rieducazione, sia a quelli delle analoghe informazioni previste dall'articolo 11 del decreto n. 1404, relativo alle indagini sulla personalità dei minorenni imputati.

Nel medesimo periodo di tempo sorse per la prima volta in Italia un tipo per noi del tutto nuovo di istituzione rieducativa: il focolare di semi-libertà, in cui il trattamento viene effettuato, in normali condizioni di vita, da parte di un educatore che convive stabilmente in una comune casa di abitazione con un numero di minori da 10 a 15, frequentanti esternamente la scuola od il luogo di lavoro.

Inoltre le « sezioni di assistenza », che il regolamento per le case di rieducazione aveva istituito come parti di ogni casa di rieducazione destinandovi i minori già rieducati ma privi di una normale assistenza familiare, assunsero in qualche caso una fisionomia più autonoma, divenendo veri e propri « pensionati giovanili ».

Lo sviluppo che così assumevano le forme di trattamento rieducativo in libertà ed in semi-libertà faceva sentire il bisogno di consentire che la stessa osservazione della personalità, oltre che mediante ricovero negli appositi istituti, potesse essere attuata anche in forma ambulatoriale, mediante speciali organismi diagnostici (centri medico-psico-pedagogici).

Le apposite convenzioni stipulate dal Ministero di grazia e giustizia con tali organismi dal 1952 furono il preludio del sorgere di organismi analoghi, direttamente gestiti dallo Stato.

Si può ben dire che l'abbandono di una misura tipica, uniforme per tutti i minori da rieducare — il collocamento in casa di rieducazione — ebbe come termine correlativo la creazione di nuovi istituti e servizi destinati, ora in via principale, ora in via di integrazione, al trattamento dei minori socialmente disadattati. Tale pluralità rompeva necessariamente il rigido « quadrilatero » dei centri di rieducazione, così come era stato previsto dalla legge istitutiva.

Tale evoluzione dette origine a due provvedimenti legislativi — il decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538, e la legge 25 luglio 1956, n. 888 — che recarono profonde innovazioni alla struttura dei centri di rieducazione.

Il primo, emanato in virtù della delega legislativa concessa al Governo con la legge 11 marzo 1953, n. 150, per l'attuazione del

decentramento amministrativo, oltre a conferire agli organi dei centri di rieducazione poteri che dianzi erano di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione centrale, con l'articolo 1 stabilì che dei centri di rieducazione facessero parte non soltanto i quattro istituti originari ma, in genere, gli istituti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia ed aventi le medesime finalità.

Assai più organica nella concezione fu tuttavia la legge n. 888, che sostituì per intero la dizione dell'articolo 1 del decreto presidenziale n. 1538 del 1955. In virtù di essa il centro di rieducazione assunse una configurazione diversa da quella originaria, costituendo l'insieme degli istituti e servizi che, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, sono destinati, nell'interno del territorio di ogni distretto di Corte di appello, alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile.

La progressiva trasformazione della concezione originaria del centro di rieducazione è giunta formalmente al punto da imporre una revisione terminologica. Poiché il vocabolo « centro » ormai non significa che esistenza di un'unica direzione preposta a tutti gli istituti e servizi ricompresi in uno o più distretti è parso opportuno sostituire il termine tradizionale con la espressione più rispondente di « direzione distrettuale ».

23. — Il disegno di legge conferma e precisa ulteriormente la complessa struttura dell'apparato rieducativo.

Anche se non viene precisato tassativamente quali istituti e servizi debbano dipendere da ciascuna direzione distrettuale, per non standardizzare strumenti che devono essere quanto mai duttili ed adeguati al variare delle circostanze e dei bisogni, il disegno di legge ne elenca otto tipi, alcuni dei quali hanno natura di genere che consente una specificazione ulteriore.

Nella sua complessa ma organica struttura, la direzione distrettuale, secondo il disegno di legge, è lo strumento periferico dell'Amministrazione per tutti i servizi attinenti alla prevenzione minorile, nella spe-

cie e nella quantità richieste per l'attuazione dei provvedimenti disposti dall'Autorità giudiziaria del medesimo distretto.

Una tale organizzazione si è già nella pratica dimostrata assai utile sotto più profili.

Favorisce, anzitutto, l'iniziativa degli organi periferici tendente ad adeguare le strutture di ogni distretto alle concrete necessità di esso.

Validi motivi inerenti ad una moderna impostazione del lavoro rieducativo consigliano di effettuare il trattamento, compreso quello in internato, in sede non lontana dalla residenza del soggetto interessato e, quindi, della sua famiglia; in relazione a tale esigenza il disegno di legge stabilisce come regola generale (articolo 8) che i minori siano assegnati ad istituti del distretto. Sono da mettere in relazione con tale principio alcuni fra i compiti principali assegnati a due organi distrettuali: la direzione e la commissione tecnica di coordinamento. Spetta, fra l'altro, alla direzione distrettuale il favorire ogni utile iniziativa locale, nel campo della prevenzione della delinquenza minorile, stipulare convenzioni per il collocamento dei minori disadattati in istituti del distretto diversi da quelli dipendenti dal Ministero e conferire incarichi ad enti od a privati per lo svolgimento di attività attinenti alla prevenzione (articolo 8 citato).

La commissione tecnica di coordinamento, presieduta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, ha un ancora più vasto campo di iniziativa, riguardante tutte le attività concernenti la prevenzione della delinquenza minorile svolte nell'ambito territoriale di propria competenza; la commissione promuove anche studi e ricerche attinenti a tale materia e deve essere sentita sulla programmazione generale delle attività riguardanti la vita e lo sviluppo degli istituti e dei servizi. L'essere la commissione presieduta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, organo tradizionalmente assai sensibile ai problemi cui è preposto, e l'appartenenza ad essa dei capi degli istituti e servizi rieducativi del distretto e di altre persone esperte, estranee all'Amministrazione, fanno sì che nella commissione vengano facilmente affrontati ed impostati

i problemi del distretto riguardanti la prevenzione della delinquenza minorile e gli sviluppi dell'organizzazione distrettuale.

Sotto un secondo profilo quest'ultima deve ancora considerarsi opportuna. Essa consente il coordinamento e la reciproca integrazione di tutti gli organi del distretto, che concorrono con diverse competenze ad una medesima opera e ad un unico risultato, nei confronti degli stessi soggetti. Il coordinamento fra più organi chiamati ad occuparsi del trattamento di un medesimo minore è principio elementare, un tempo per lo più ignorato, ma considerato fondamentale nei moderni orientamenti rieducativi. Esso presuppone, però, un coordinamento su un piano organizzativo che, promosso anche dalla commissione tecnica di coordinamento, viene soprattutto attuato ad opera della direzione distrettuale (articolo 8). A certi fini, poi, ancora più che di semplice coordinamento fra distinti organi del distretto si deve parlare di una integrazione reciproca, che il disegno di legge in più casi prevede.

Il complesso degli organismi rieducativi dipendenti da una direzione distrettuale per minorenni, infatti, non è una semplice coesistenza di istituti e di servizi collegati fra di loro solo occasionalmente, per la comune appartenenza al territorio di un medesimo distretto. Gli istituti di un medesimo distretto tendono a realizzare, nell'ambito di quel territorio e per i minori da esso provenienti, la intera gamma di istituti necessari per le varie categorie di soggetti, distinti secondo il sesso, l'età, il particolare bisogno rieducativo, e così via.

Certi servizi, poi, ed in particolare quelli medico-pedagogici e gli uffici di servizio sociale, che pur hanno talune attribuzioni autonome, come l'osservazione ambulatoriale il primo, il trattamento in esternato il secondo, esercitano altresì attribuzioni strettamente complementari a quelle di tutti gli altri istituti e servizi. Così i servizi medico-pedagogici, oltre a prestare la loro consulenza tecnica alla direzione distrettuale, agli istituti e servizi dipendenti o convenzionati, partecipano col proprio personale all'osservazione in istituto (articolo 9). Analogamen-

te gli uffici di servizio sociale partecipano col proprio personale, per i compiti che gli sono propri, all'osservazione sia in internato, sia ambulatoriale ed al trattamento dei minori in istituto (articolo 10, primo comma). Tutto ciò si può concepire solo considerando unitariamente ed organicamente il complesso degli istituti e servizi di un distretto, pur nella pluralità e nella differenziazione degli organi che lo costituiscono.

### CAPITOLO III

#### ORDINAMENTO PENITENZIARIO

##### PARAGRAFO 1

##### *Principi ispiratori ed innovazioni*

24. — Nel campo della esecuzione penitenziaria, il progetto ha inteso anzitutto applicare nel modo più ampio il principio della umanizzazione della pena affermato dalla nostra Costituzione. Come è detto pure nelle « Regole minime », approvate nel primo Congresso di difesa sociale dell'ONU, è sufficiente pena l'afflizione rappresentata dall'isolamento dalla società libera al quale inevitabilmente si aggiungono le restrizioni imposte dalle particolari esigenze di ordine della comunità penitenziaria. Anche le esigenze di difesa sociale non richiedono che l'allontanamento degli individui pericolosi dalla comunità, per un periodo più o meno lungo, e la applicazione nei loro confronti di specifici trattamenti che valgano a renderli meno proclivi a ricadere nel delitto. Questa concezione della pena detentiva, sfrondata di ogni superflua privazione e ridotta ad una segregazione dalla società, esprime il giusto equilibrio fra l'esigenza della difesa sociale ed il preminente dovere di rispetto delle ragioni dell'umanità.

Tutte le norme del progetto non soltanto evitano accuratamente di aggiungere alla privazione della libertà qualsiasi inutile sofferenza (e, per vero, a questa esigenza la le-

gislazione italiana è stata sempre sensibile) ma si preoccupano di eliminare qualsiasi limitazione che non sia giustificata dalle necessità del regime degli istituti o da quelle del trattamento.

Ogni disposizione del testo è ispirata all'intento di assicurare al massimo grado il rispetto della personalità di colui che trovasi sottoposto ad una pena o ad una misura di sicurezza detentiva, in qualunque modo si presentino le sue tendenze ed il suo contegno, le sue condizioni fisiche o psichiche, le sue condizioni sociali ed i suoi precedenti.

Può ben dirsi così che il nuovo testo legislativo realizza appieno quei canoni di umanizzazione della pena che sono ormai universalmente accettati e che corrispondono in sostanza allo spirito della civiltà cristiana.

Tuttavia, l'attuazione di questi nobili principi umanitari non poteva rappresentare l'unico obiettivo della riforma e l'unico criterio orientatore del futuro sistema che deve considerare, secondo la Costituzione, non solo l'umanità dell'esecuzione come mezzo ma anche la rieducazione considerata come fine. Invero, il raggiungimento di un perfetto equilibrio tra il rispetto della personalità dei soggetti e le ragioni di difesa che sono a base delle misure penali private della libertà servirebbe a creare una situazione armonica dal punto di vista del diritto ma purtroppo statica e quindi poco produttiva dal punto di vista della prevenzione della criminalità. Occorre dare alla esecuzione penale un contenuto ben più dinamico, fatto di elementi attivi che valgano ad operare positivamente sulla personalità dei soggetti sì da agevolare il loro recupero sociale; in altri termini, un contenuto rieducativo.

25. — Nel parlare di rieducazione nei confronti degli adulti sottoposti a misure detentive, deve farsi riferimento non solo alla emenda, da realizzarsi attraverso il riconoscimento delle colpe e la purificazione del pentimento, ma si deve tendere altresì al riadattamento sociale. Lo Stato deve anche preoccuparsi di far sì che l'individuo, il

quale attraverso il delitto ha dato prova di scarso adattamento alle regole che governano la vita sociale, acquisti una maggiore consapevolezza dei suoi doveri ed una maggiore capacità di resistenza agli stimoli criminali. Con ciò tuttavia non si vuol riconoscere l'enorme importanza che possa avere ai fini rieducativi la consapevolezza ed il ripudio morale degli illeciti commessi; che anzi debba riconoscersi in un simile atteggiamento un enorme fattore di redenzione sociale, in quanto rafforza, interiormente, l'adesione alle varie norme di condotta che all'uomo sono imposte da molteplici fonti. Del pari, nell'azione rieducativa rivolta alla formazione sociale ha grandissimo peso l'acquisizione dei valori essenziali dello spirito per la elevazione intellettuale e morale dell'individuo. Agli interventi diretti a questi scopi l'Amministrazione deve aggiungere ogni altra specie di intervento che sia consentita dal rispetto delle personalità e che nel caso concreto sia ritenuta utile per favorire la formazione sociale di ciascun soggetto: l'istruzione professionale per coloro che non abbiano mestiere qualificato, la psicoterapia per coloro che siano afflitti da perniciosi complessi, le cure mediche per coloro che si trovino in condizioni di inferiorità a causa di infermità fisiche, quelle psichiatriche per coloro che risultino affetti da disturbi mentali.

Nei confronti degli adulti, difficile è, di regola, tentare un'opera educativa analoga a quella che si pratica nei riguardi dei minorenni: bisogna prevalentemente mirare a combattere quelle carenze personali che sono di ostacolo ad un normale inserimento dell'individuo nel corpo sociale e che possono essere rimosse, ridotte o neutralizzate con gli ordinari mezzi pedagogici e terapeutici in uso nella collettività libera. Tuttavia, l'attenzione degli studiosi è stata rivolta, negli ultimi tempi, ai detenuti di giovane età, i quali presentano, nella maggior parte dei casi, personalità immature: è stata così identificata la categoria dei cosiddetti « giovani adulti » (giovani dai 18 ai 25 anni di età circa) per i quali può essere utilmente svolto un trattamento che si basi in parte sui metodi educativi applicabili ai

minorenni. Come sarà più innanzi illustrato, il progetto ha appunto riservato un trattamento a parte ai detti giovani in vista delle enunciate considerazioni.

26. — Le altre innovazioni possono ricondursi a due temi fondamentali:

a) perfezionamento ed ampliamento delle disposizioni che concorrono a formare un sistema di influenze positive sul comportamento del condannato ed a favorire, così, non solo la disciplina e l'ordine negli istituti ma soprattutto l'acquisizione di positive abitudini di vita e della capacità di imporsi spontaneamente il rispetto di norme di condotta, buone o addirittura lodevoli, per il raggiungimento di un fine utile ed apprezzabile;

b) interessamento per le vittime del delitto, sia favorendo la disposizione del colpevole al risarcimento, sia soccorrendo ed assistendo le vittime perchè non abbia a perpetuarsi l'ingiusta situazione nella quale i congiunti del condannato sono assistiti e le vittime del delitto dimenticate.

Circa il primo tema deve, anzitutto, porsi in evidenza la sua correlazione con il principio ispiratore del nuovo ordinamento, secondo cui la rieducazione si opera fuori da ogni rigido schema formale dando risposte adeguate agli accertati bisogni di ciascuna personalità.

Si potrebbe, di contro, obiettare che l'introduzione di istituti che astraggano da una diagnosi e da una terapia individualizzate, per rifarsi a mezzi collettivi ed esteriori, tipici di una pedagogia generalizzata sorpassata dai tempi, contrasti con il nuovo sistema, basato sulla individualizzazione del trattamento.

Simile obiezione, però, non terrebbe conto che l'individualizzazione del trattamento rimane, pur con le proposte modifiche, la caratteristica essenziale del sistema e delle metodologie penitenziarie e trascurerebbe la sperimentata verità che per la buona riuscita degli interventi pedagogici e specialistici individualizzati è indispensabile una volontaria mobilitazione delle energie dei soggetti. Non può, invero, dimenticarsi che

non vi è possibilità di riuscita nella azione rieducativa se non vi è adesione ad essa e attiva partecipazione dei soggetti.

La mobilitazione delle energie volitive, l'adesione e la partecipazione dei soggetti non sono normalmente suscitate dall'interesse alla propria rieducazione, interesse che non può essere efficacemente avvertito se non ad opera felicemente compiuta. È necessario, quindi, mostrare mete sempre e comunque vivamente desiderate e proporre la conquista per le vie che un meditato programma di trattamento indica.

In questa prospettiva va considerato lo istituto della liberazione condizionale, specialmente a seguito della modifica apportata all'articolo 176 del codice penale dalla legge 25 novembre 1962, n. 1634, che ha sostituito alla valutazione della condotta in senso formale la considerazione più penetrante di tutto il comportamento e del suo valore sintomatico (« un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento »).

Ancora in questa prospettiva si collocano gli istituti della semilibertà, delle licenze, dei permessi, della remissione del debito e della liberazione anticipata, illustrati in altro successivo paragrafo.

Il secondo tema fondamentale delle innovazioni si sviluppa attraverso varie disposizioni che concernono la remunerazione (II comma dell'articolo 105), la liberazione condizionale (IV comma dell'articolo 125), la Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (articolo 135), i compiti del Consiglio di aiuto sociale (secondo comma dell'articolo 136 e articolo 140).

Su questo tema si osserva che le innovazioni proposte si ispirano al principio secondo cui l'opera di rieducazione non può prescindere dalla considerazione della vittima. Un individuo infatti non può ritenersi veramente rieducato e recuperato, anche quando abbia acquisito un comportamento socialmente adatto, se non ha dimostrato il benchè minimo interessamento per la vittima e non si è in qualche modo adoperato per alleviarne la condizione. Non ha importanza se il suo ravvedimento abbia sortito



effetti apprezzabili. Quel che qui si valuta non è il risarcimento civilistico ma il valore sintomatico di un comportamento che è garanzia di una dinamica psicologica e di una disposizione morale antitetica al delitto.

I principi sopra esposti trovano concreta applicazione nelle modifiche concernenti il contenuto del parere per la liberazione condizionale: il parere favorevole o contrario deve, infatti, motivarsi anche con riferimento alla valutazione del detto comportamento.

La nuova previsione si integra e si armonizza con le altre condizioni accentuando il valore penitenziario della liberazione condizionale.

Ma la considerazione della vittima, oltre che ai fini rieducativi, ha ingresso a fini di giustizia sostanziale e di ciò si dirà a proposito dell'assistenza.

## PARAGRAFO 2

### *Il trattamento dei detenuti e degli internati*

27. — Nel disegno di legge ha largo ricorso il concetto di « trattamento ». Questa espressione è usata in una accezione profondamente diversa rispetto al regolamento del 1931; ciò in aderenza alle moderne esigenze quali sono prospettate dai più recenti ed accettati orientamenti scientifici nella materia.

La puntualizzazione del diverso significato attribuito all'espressione, in seguito all'evoluzione tecnico-scientifica dei problemi penitenziari, è la migliore guida per agevolare l'interprete nel comprendere l'effettivo spirito della legge, cioè la reale portata delle ragioni essenziali che hanno imposto una così profonda revisione normativa tale da trasformare intimamente il sistema.

Nel regolamento del 1931 con l'espressione « trattamento » erano indicate congiuntamente le regole cui i detenuti e gli internati dovevano conformare il loro comportamento e le prestazioni ad essi dovute (vestiario, vitto, eccetera) nonché l'atteggiamento del personale nei loro confronti. Ta-

le complesso di disposizioni oggi è stato più propriamente ricondotto sotto il « regime degli istituti » mentre con l'espressione « trattamento » si è indicato il complesso delle attività strumentali da adottare e utilizzare ai fini della rieducazione. Il trattamento, a somiglianza delle terapie sanitarie che poggiano ora non solo sull'impiego di farmaci o di interventi chirurgici ma anche su appropriate diete, opportune concessioni di svaghi e di periodi di riposo e su altri fattori ambientali, come la temperatura dei locali, l'igiene e così via, rappresenta un sistema di influenze dirette, intelligentemente preordinate e coordinate affinché i sottoposti ne ricevano tutto il possibile beneficio per risolvere e superare i problemi che hanno dato occasione al loro disadattamento sociale, inteso come rifiuto delle regole della vita o come difficoltà ad adeguarsi ad esse.

La detenzione, pertanto, lungi dall'essere un periodo più o meno lungo di defatigante attesa della liberazione, sia pure reso meno grave da un regime umano e dalla possibilità di impiego di parte del tempo in attività lavorative, di istruzione e di svago, deve rappresentare per la pubblica autorità, e specificamente per l'Amministrazione penitenziaria, una occasione per operare tutti gli interventi possibili al fine di combattere le cause della criminalità.

Come nel corso di ogni buona terapia non ci devono essere periodi non utilizzati al fine della guarigione, nè momenti di rilassamento, così non è più concepibile che si possa rimanere paghi di custodire, sia pure con spirito umano, gli uomini in segregazione. La mera afflizione che deriva dalla segregazione non è utile di per sé e quindi non può assurgere a valore di trattamento; ma anch'essa ha un valore educativo se viene accompagnata da un'opera di costante sostegno la quale mantenga e valorizzi quelle forze positive della personalità le quali devono costituire la base per la riconquista e la acquisizione di attitudini sociali.

Il trattamento, quindi, consiste in un complesso di attività che convergono, di volta in volta, in ordinata e sistematica progressione ed in varia e duttile misura, in rela-

zione alle esigenze che il caso prospetta, per il conseguimento dei fini che ci si propone.

Senonchè, intuitive ragioni connesse con la concorrente esigenza della custodia e dell'ordine interno degli istituti pongono dei limiti invalicabili di cui le tecniche da impiegare devono tener conto. Ciò vuol significare che il programma di trattamento non può mai prescindere dalla realtà delle limitazioni ambientali in cui la detenzione si svolge e, nell'ipotesi di conflitto fra una astratta opportunità tecnica e concrete necessità di custodia e di ordine, quest'ultime non possono essere sacrificate. Questa antinomia, che da un punto di vista tecnico può sembrare dannosa, non appare più tale se la soluzione è ricercata in base a valori pedagogici. Non deve dimenticarsi, infatti, che la convivenza sociale, anche in ambiente libero, comporta una serie di limitazioni e di inappagamenti del desiderio individuale. La delinquenza è pur sempre un fenomeno di reazione ai limiti della propria condizione nella collettività, di scarsa disposizione a resistere agli stimoli frustrati in omaggio alle norme morali, giuridiche e di ogni altra specie, le quali molto spesso non coincidono con le esigenze subiettive del singolo. L'indurre, quindi, il detenuto ad accettare la propria condizione penitenziaria, che ha il carattere della temporaneità, significa abituarlo meglio all'accettazione ed al rispetto di esigenze che trascendono la sfera egoistica dell'individuo. Pertanto le limitazioni che discendono dalle esigenze di custodia e di ordine possono e debbono essere utilizzate in senso pedagogico a fini rieducativi.

È evidente, però, che tale intento non potrebbe essere realizzato se di contro ad una azione di trattamento si ponesse una custodia ostile e distaccata, animata da puro spirito di imposizione. La custodia, invece, pur non potendo rientrare se non come un mezzo di influenza indiretto nel quadro del trattamento, deve essere improntata ad una esatta comprensione dei fini ultimi della esecuzione penitenziaria ed il personale ad essa preposto deve attuarla in modo da garantire le finalità di difesa e dell'ordine degli istituti che le sono tradizionalmente proprie ma con la consapevolezza e con l'inten-

to di concorrere alle finalità del trattamento e quindi dell'educazione alla libertà.

Si deve, infine, far parola di una importante limitazione generale del trattamento che non sempre viene tenuta nel debito conto anche in Paesi molto progrediti economicamente e socialmente, in cui predomina un pragmatismo che in fondo poggia su una concezione materialistica della vita. Si intende far riferimento al rispetto della personalità umana che non consente di aggredire incondizionatamente, sia pure a fini terapeutici, l'organismo fisico o la struttura psichica della persona. Il progresso scientifico ha offerto, negli anni più recenti, possibilità di contribuire a modificare la struttura neuro-psichica dell'individuo ed in qualche Paese questo metodo è stato utilizzato anche per combattere tendenze criminali. Si ha notizia di individui psicotici, aggressivi e violenti, che sono stati trasformati in esseri inoffensivi anche in virtù di trattamenti chirurgici di lobotomia e lobectomia. Evidentemente, il problema non è solo strettamente penitenziario in quanto attiene a tutto il settore psichiatrico. Pur non potendosi porre una pregiudiziale assoluta contro tali interventi, che in alcuni casi potrebbero trovar ragione in precise indicazioni mediche secondo i principi generali correnti nella prassi sanitaria ed avere così una valida giustificazione morale, è certo che il trattamento penitenziario, in quanto tale, non potrà risolversi in una generalizzata estensione di simili interventi a fini di difesa sociale oltre le dette indicazioni, non essendo ciò consentito dal rispetto dell'integrità dell'individuo la quale deve essere salvaguardata anche se ciò costi un aggravio dei compiti della custodia nel sopperire con altri mezzi di difesa.

Analoga risposta deve essere data al correlativo problema della liceità delle aggressioni che potrebbero essere poste in essere con trattamenti psicologici, i quali possono importare lesioni gravi nella struttura psichiatrica dei soggetti.

28. — Il disegno di legge indica gli aspetti basilari del trattamento inteso a finalità rieducative: l'istruzione, il lavoro e la religione.

L'istruzione è presa in considerazione come mezzo per l'affrancamento dello spirito dalla servitù dell'ignoranza e dello istinto nonchè come mezzo efficace per l'acquisizione di quelle capacità che sono indispensabili per dare ad ogni individuo la possibilità di inserirsi quale non utile membro nella collettività.

L'istruzione rappresenta un validissimo contributo alla prevenzione della criminalità, la quale spesso è alimentata dalla ignoranza di alcuni ceti e dai pregiudizi che all'ignoranza fatalmente si accompagnano. Come sarà illustrato più innanzi, è stabilita l'obbligatorietà della istruzione primaria per i detenuti analfabeti mentre a favore di quelli di età inferiore ai 25 anni, e cioè per i giovani adulti, in considerazione della più grande influenza degli interventi rieducativi in genere per la formazione della loro personalità, è stabilito che dev'essere dato particolare sviluppo all'istruzione sia scolastica che professionale.

Le aspirazioni dei detenuti ed internati di proseguire gli studi sono favorite al massimo. Accanto all'istruzione culturale è dato grandissimo rilievo a quella professionale, che da una parte serve a dare all'individuo una più precisa coscienza delle proprie possibilità e quindi una maggiore fiducia in se stesso, dall'altra gli consente di apprendere un'arte od un mestiere qualificato o di perfezionarsi nell'attività che già conosceva, sì da poter rientrare in società meglio temprato a trovare o a riprendere il posto adatto.

A questo proposito, conviene ricordare che l'insegnamento negli istituti penitenziari, organizzato in passato con incarichi annuali disposti dall'autorità scolastica volta per volta a seconda delle esigenze, ha trovato un più stabile assetto con l'istituzione di appositi ruoli transitori di insegnanti elementari, avvenuta in virtù della legge 3 aprile 1958, n. 535.

Il secondo aspetto è rappresentato dal lavoro. Secondo gli intendimenti del progetto, il lavoro va considerato non come attività destinata a rendere più pesante la espiazione della pena, nè come un mezzo diretto a far realizzare guadagni al recluso, e tanto meno per far recuperare all'Erario dello Stato le spese anticipate pel manteni-

mento del detenuto o dell'internato (uno degli scopi a cui allude il Regolamento del 1931), ma soprattutto come efficace mezzo di rieducazione e di recupero sociale.

In ciò il progetto apporta innovazioni alle norme del codice penale che nel definire la pena detentiva (articoli 22, 23 e 25) impongono come obbligo generale il lavoro; innovazioni che non toccano tanto il contenuto esteriore dei precetti in esse sanciti quanto il loro spirito informatore e quindi influiscono profondamente sulla loro interpretazione. Come sarà illustrato nel commento all'articolo 61, il testo da un lato attribuisce la massima importanza alla ricerca dell'attività lavorativa meglio corrispondente alle possibilità ed alle aspirazioni di ognuno onde ottenere che il detenuto consideri il lavoro non tanto come una ingrata imposizione quanto come mezzo per poter affermare la propria personalità; dall'altro lato il progetto tende ad organizzare le attività lavorative in maniera da farne nello stesso tempo delle vere e proprie scuole di preparazione professionale. Invero, l'occupazione costante dei detenuti e degli internati al lavoro non soltanto può essere utile a migliorare il loro addestramento tecnico, ma serve a creare ed a rafforzare in essi l'abitudine ad una attività produttiva, moralmente sana e socialmente utile.

Negli ultimi anni, l'Amministrazione penitenziaria ha dato il massimo impulso al lavoro ed i risultati conseguiti possono ben dirsi proficui per il miglioramento sia delle capacità dei soggetti sia del loro atteggiamento nelle relazioni umane.

La religione è considerata, oltre che come naturale esigenza dello spirito degna di protezione giuridica, come potente mezzo di elevazione morale e quindi come importantissimo fattore di rieducazione. Sotto il primo profilo, ad ognuno è garantita, in ottemperanza dei precetti costituzionali, la piena libertà in materia di credenze religiose e non si intende perciò porre alcun limite nella professione di una determinata fede; nè s'intende imporre alcuna credenza religiosa a chi non ne ha alcuna.

Il sistema favorisce al massimo la libera formazione religiosa la quale dà all'uomo

forza morale nella lotta contro l'insorgenza degli istinti e maggior consapevolezza nell'assimilazione di quei valori spirituali che sono a base di una salda personalità morale.

Bisogna, inoltre, tener conto anche degli aspetti del trattamento diversi da quelli sopra enunciati, allo scopo di orientare opportunamente ogni attività al raggiungimento delle finalità rieducative. A queste debbono essere rivolte anche le attività ricreative e tutte le altre che servono a riempire il cosiddetto « tempo libero », come la partecipazione a manifestazioni sportive, artistiche e culturali diverse da quelle che si inquadrano nell'insegnamento scolastico, quali le conferenze, i concerti, le proiezioni cinematografiche e televisive.

Particolare rilievo è dato al mantenimento dei rapporti dei detenuti e degli internati con il mondo esterno. Tali rapporti sono coltivati sotto un duplice aspetto: quello affettivo, che si realizza soprattutto attraverso i frequenti colloqui e la intensa corrispondenza tra coloro che sono in cattività ed i loro congiunti nonché tutte le altre persone che hanno vincoli di affetto o di amicizia con gli stessi, e quello informativo ed istruttivo, che si attua mediante la lettura della stampa di informazione e l'audizione e la visione di programmi radiofonici e televisivi di attualità. Occorre non soltanto tutelare i naturali sentimenti di affetto dell'individuo verso i familiari e tutti quelli con cui egli abbia apprezzabili affinità spirituali, ma incoraggiare le costanti relazioni con tutti costoro, in modo da non disperdere ma, al contrario, da sviluppare il senso di responsabilità dello stesso verso la famiglia ed i gruppi sociali a cui è legato. Gli altri contatti con l'esterno servono a tener desta l'attenzione dei detenuti ed internati per i problemi generali e particolari della società, per i progressi delle scienze e delle varie manifestazioni della vita (dal gusto artistico alla moda, dall'uso di nuove macchine all'evoluzione delle attività economiche), affinché essi non si sentano mai avulsi dal corpo sociale e siano pronti a rientrare senza difficoltà nel mondo libero. Non è necessario illustrare più diffusamente l'efficacia risocializzatrice e la

importanza educativa in genere di tali rapporti, che mirano a far percepire all'individuo la sua posizione, i suoi compiti ed i suoi doveri di fronte alla società.

Il disegno si astiene invece dallo specificare le singole e minime attività di trattamento attenendosi ad un metodo legislativo corrispondente alle esigenze del tempo. La legge può agevolmente disciplinare tutte le attività umane, dettando le norme di condotta a cui i destinatari devono conformarsi, purchè non si tratti di attività a specifico carattere tecnico-scientifico. In tale ultimo caso è ovvio che il legislatore debba limitarsi ad enunciare soltanto regole giuridiche di carattere generale, come quelle che impongono di agire con adeguata perizia tecnico-scientifica e con prudenza professionale. Finchè l'esecuzione penitenziaria era imperniata sulla custodia, è stato agevole statuire dettagliatamente quali dovessero essere i comportamenti esteriori del personale preposto. Ma da quando si è convenuto che nel corso dell'esecuzione penitenziaria deve essere attuata tutta una serie di interventi pedagogici, psicologici, sanitari e sociali, che hanno bisogno dell'apporto di varie competenze tecniche esercitate da professionisti specializzati (come medici, educatori, psicologi, psichiatri, assistenti sociali), è stato necessario prevedere la possibilità della esplicazione, nel campo del trattamento, di attività del genere, governate da quella varia strumentalità che è propria delle tecniche generalmente accettate nei singoli settori. Tale previsione è stata mantenuta in termini di generalità, soprattutto perchè lo stato attuale delle esperienze non consente di determinare a priori fino a qual punto potranno essere convenientemente utilizzati gli interventi tecnici delle diverse specie.

### PARAGRAFO 3

#### *Individualizzazione del trattamento penitenziario*

29. — Condizione indispensabile per l'attuazione di un programma generale di rieducazione è la individualizzazione del trattamento. Invero, lo stesso concetto di riedu-

cazione postula, ancor più che non quello di educazione, un adattamento specifico dei metodi di trattamento alle condizioni personali dei soggetti, essendo necessario affrontare con il massimo vigore quelle particolari carenze che hanno portato o possono portare ognuno di essi in una situazione di insofferenza verso le regole basilari della convivenza. Occorre, quindi, conoscere, da un lato, le eventuali carenze da cui ciascuno è affetto e, dall'altro, le possibilità ch'egli ha di trar profitto dalla applicazione dei mezzi rieducativi consentiti.

Nella relazione che ha accompagnato il vigente regolamento si fa spesso ricorso al concetto di individualizzazione, ma le disposizioni del testo non offrono, per verità, sufficienti indicazioni per l'applicazione pratica di tale criterio. Questo tuttavia è stato sempre segnalato come un criterio fondamentale nei congressi e convegni sopra menzionati ed anche nelle citate « Regole minime » dell'ONU se ne fa menzione con il dovuto risalto.

Il criterio della individualizzazione è completato da quello della mutabilità del trattamento, in quanto nel corso dell'opera rieducativa possono verificarsi anche notevoli modificazioni nelle condizioni personali le quali richiedono un graduale adeguamento dell'azione successiva. Di regola, anzi, se l'opera rieducativa è fruttuosa, dovrebbero senz'altro prodursi, dopo un certo tempo, dei significativi fenomeni di sviluppo della personalità, a cui dovrebbero corrispondere delle innovazioni nel trattamento.

30. — Permane, tuttavia, la necessità di trattare gli individui riuniti in gruppi, non soltanto per ovvi motivi di organizzazione pratica, ma anche perchè una rieducazione diretta al riadattamento sociale non può certo svolgersi in un regime artificiale di isolamento ed anzi richiede la costante possibilità di saggiare le reazioni di ciascun soggetto di fronte ai vari problemi posti dalla vita in collettività.

Non sembra opportuno, però, formare i gruppi sulla base di predeterminate distinzioni di carattere giuridico o di altri criteri esteriori, bensì in vista di comuni esigen-

ze di trattamento. Per quel che riguarda le qualificazioni giuridiche è da ricordare che, nel nostro ordinamento, alcune di esse poggiano su presunzioni di diritto (come la dichiarazione di recidiva e di abitualità) e non sempre risulta, in base alla esperienza penitenziaria, che coloro i quali sono con esse caratterizzati abbiano effettivo bisogno di un tipo di trattamento particolare; mentre altre qualificazioni (come il vizio parziale di mente) hanno riferimento alle condizioni del soggetto al tempo del commesso reato, le quali non sempre rimangono uniformi durante tutta l'esecuzione penale. È senz'altro preferibile il criterio, consigliato dalla maggior parte degli studiosi e dei pratici, di procedere al raggruppamento dei soggetti in relazione alle loro caratteristiche di personalità in modo da poter ottenere i più fruttuosi risultati con un trattamento comune. Data l'enorme varietà di tali caratteristiche e quindi dei tipi di trattamento ipotizzabili, non è sembrato utile prestabilire con criteri fissi le varie classi di istituti destinati allo svolgimento dei trattamenti di diversa specie.

In ciò il progetto innova profondamente i criteri adottati dal regolamento in vigore, il quale dà particolare rilievo alla specializzazione degli istituti, prevedendone una precisa classificazione.

Non si è ritenuto di poter seguire il medesimo criterio sia perchè la detta classificazione degli istituti è in gran parte legata alla distribuzione dei detenuti e degli internati in categorie, sia perchè l'applicazione pratica del sistema vigente non ha dato i risultati auspicati. È avvenuto, anzitutto, che i movimenti della popolazione carceraria non sempre hanno consentito di utilizzare convenientemente la capienza degli stabilimenti specializzati. In secondo luogo, la confluenza in determinati tipi di istituti di soggetti appartenenti alle corrispondenti categorie previste, ma in realtà aventi caratteristiche personali molto differenti, ha dato origine a notevoli difficoltà. Infine si è dovuto constatare che in taluni istituti speciali non c'era ragione di organizzare un trattamento differente da quello previsto per gli istituti ordinari.

I criteri a cui il progetto ha preferito ispirarsi sono, invece, la differenziazione del trattamento in relazione alle caratteristiche comuni dei soggetti raggruppati nei vari istituti e l'adeguamento del trattamento differenziale. Nell'attuazione di tali criteri, si è ritenuto inutile ed anzi dannoso vincolare ogni situazione al rispetto di una preordinata classificazione di istituti tipici. In tal modo sarà consentito all'Amministrazione di avvalersi, al massimo grado, dei progressi delle tecniche di osservazione e di trattamento nel raggruppare i soggetti affidati alle sue cure nei vari istituti onde poter applicare, con chiare vedute pratiche, le forme d'intervento più idonee alla rieducazione.

#### PARAGRAFO 4

##### *L'osservazione dei detenuti e degli internati*

31. — La individualizzazione del trattamento poggia su una indispensabile premessa: l'osservazione della personalità di ciascun soggetto.

Il principio della necessità della osservazione aveva avuto, in passato, espliciti riconoscimenti, ma con un significato assai meno tecnico e con una portata ben più ridotta di fronte a quelli previsti dal progetto. Invero, è prescritto negli articoli 45 e seguenti del regolamento vigente un periodo di isolamento, della durata massima di un mese, per ciascun detenuto ammesso in un istituto penale. Durante il detto periodo il detenuto deve essere visitato quotidianamente dal direttore, dal cappellano e dal medico ed eventualmente anche dal dirigente tecnico delle lavorazioni, allo scopo di raccogliere dati sulle condizioni fisiche, sulle qualità morali, sulle attitudini lavorative nonché gli altri elementi utili a stabilire a quale gruppo il condannato debba essere inserito. Questa misura edempie indubbiamente a funzioni di osservazione della personalità con il fine di preparare il trattamento, ma la natura e la estensione di essa appaiono, alla luce delle attuali conoscenze e vedute scientifiche, di ben modesta efficacia nell'assolvimento del compito

di diagnosticare il quadro, estremamente complesso e differenziato, delle singole personalità.

Il reato, in moltissimi casi, si manifesta come un comportamento rivelatore di scarso adattamento del suo autore alle regole della vita sociale, derivante, sul piano psicologico, da una scarsa adesione ai valori morali, o da una prevalenza di impulsi o da un eccesso di reattività o, comunque, da un insufficiente governo dei meccanismi inibitori. Appare, pertanto, a prima vista, necessario portare l'indagine sugli eventuali disturbi della personalità che possono essere messi in relazione con l'azione criminosa, senza per altro toccare direttamente la capacità di intendere e di volere, che già ha formato oggetto del giudizio del magistrato nel processo penale. Comunque, risulta dalla esperienza criminologica e penitenziaria che, indipendentemente dal valore sintomatico che il reato commesso può avere, un rilevante numero di condannati presenta, ad una osservazione profonda ed attenta, preoccupanti carenze nella struttura della personalità, le quali provocano difetti di integrazione sul piano individuale e sociale e non possono essere trascurate ai fini di una consapevole azione di prevenzione speciale.

È evidente che, per poter effettuare una completa diagnosi sulla personalità, non è sufficiente appagarsi di una osservazione limitata solo al comportamento esteriore, specialmente se affidata a persone prive delle necessarie conoscenze biologiche, psicologiche e pedagogiche. Non è il caso di ricordare qui i progressi compiuti, sotto questo aspetto applicativo, dalla odierna criminologia, la quale si va ormai completamente affrancando da pregiudizi di scuole e tendenze che avevano, per il passato, orientato l'esame della personalità in determinate direzioni condizionandolo spesso ad interpretazioni unilaterali. Il punto di incontro di varie correnti dottrinali è rappresentato, oggi, dalla comune opinione circa la necessità di studiare, con atteggiamento clinico, gli autori dei reati, al fine di cogliere i fattori individuali ed ambientali della criminalità. L'Amministrazione penitenziaria,

infatti, ha un particolare interesse a seguire e ad applicare i progressi della scienza nei metodi di indagine, rivolti a cogliere i difetti attuali di struttura della personalità dei singoli, dipendenti da fattori individuali o ambientali per una specifica ricerca di quegli elementi che possono averne facilitata la caduta nel delitto e possono sospingerli, anche in futuro, sulla medesima via. In corrispondenza delle più progredite concezioni criminologiche, il progetto indica all'Amministrazione le linee generali delle indagini da compiere nell'esame individuale: l'indagine comportamentale che deve tener conto di tutte le manifestazioni del soggetto nella vita penitenziaria e non deve essere quindi limitata al momento particolare dell'isolamento; quella medica che deve cogliere le eventuali deficienze organiche e le affezioni patologiche di una certa durata; quella psicologica diretta a stabilire le tendenze, il temperamento, l'intelligenza, la volontà, il carattere; quella psichiatrica destinata a scoprire le tare ed i disturbi delle varie facoltà psichiche; quella sociologica avente per oggetto la storia familiare del soggetto, le vicende dell'età evolutiva, l'esame dei rapporti sociali, le influenze positive e negative dell'ambiente, gli interessi più sentiti e simili manifestazioni. Ciascun settore di indagine deve essere, ovviamente, affidato a specialisti della materia i quali abbiano, altresì, specifiche conoscenze criminologiche.

La diagnosi del caso deve essere il risultato complessivo delle singole ricerche analitiche collegialmente vagliate dai predetti operatori, sì da consentire una interpretazione comune dei reali aspetti caratteristici dell'individuo. Soltanto una siffatta attività diagnostica può permettere la formulazione di un serio programma di trattamento da attuare con l'inserimento del soggetto in un determinato istituto e in un determinato gruppo e con l'applicazione di specifici interventi adeguati alle sue particolari condizioni personali e familiari.

#### PARAGRAFO 5

##### *Norme particolari per gli imputati*

32. — Il testo di riforma prende in particolare considerazione la posizione degli imputati in custodia preventiva.

Nei confronti di costoro, in omaggio al precetto costituzionale (art. 27, comma secondo) in base al quale essi non sono considerati colpevoli fino alla condanna definitiva, non appare lecito condurre un trattamento rieducativo, con il necessario assoggettamento a tutti gli interventi che caratterizzano il trattamento condotto nei confronti dei condannati il quale, come è noto, muove dalla premessa di uno stato di disadattamento sociale espresso con atti delittuosi la cui responsabilità è stata giudizialmente accertata. Se è necessario distinguere la posizione dell'imputato da quella del condannato, non deve tuttavia giungere all'assurdo di danneggiare per una simile preoccupazione gli stessi imputati. Invero non è ammissibile assumere un atteggiamento passivo di non intervento al punto da lasciare che essi trascorran in assoluta inerzia il periodo della custodia preventiva e che si ignorino del tutto i particolari e spesso gravi problemi che le loro condizioni personali possono presentare. Non ci si può nascondere che la carcerazione preventiva comporta, con la vigente procedura penale e prassi giudiziaria, lunghi periodi di internamento al punto che in alcuni casi, all'atto della sentenza definitiva, l'intera pena inflitta risulta espiata. Si è avuta cura, perciò, con modalità ed accorgimenti particolari e nel pieno rispetto dei diritti degli imputati e delle esigenze della procedura penale, di prevedere la possibilità che anche nel corso della carcerazione preventiva i predetti possano beneficiare di una serie di attività specialmente indirizzate all'elevazione spirituale, culturale e professionale.

Per quanto riguarda il lavoro sono state superate molte perplessità relative alla portata del precetto costituzionale, talchè l'obbligatorietà del lavoro non è stata ritenuta

ta in contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato. La Costituzione, invero, proclama nel comma primo dell'articolo 1 che « l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro » ed ancora nel secondo comma dell'articolo 4 che « ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ».

Se, dunque, il lavoro è oggetto di un imperativo etico, tanto solennemente ed opportunamente affermato, non si vede come si potrebbe riconoscere all'imputato in stato di carcerazione preventiva un assurdo « diritto » all'ozio. L'Amministrazione penitenziaria non può venir meno al compito di evitare ogni deterioramento della personalità in relazione ad una condizione di restrizione della libertà personale e poiché l'ozio prolungato specialmente in stato di carcerazione ha effetto criminogenico e di involuzione della personalità, sarebbe assurdo lasciare gli imputati in una pregiudizievole situazione di abbandono, riversando, invece, ogni cura verso i condannati. All'attività lavorativa è connessa, pure, una distensione psicologica molto necessaria a chi versi nella situazione di ansia che si determina nell'attesa della sentenza ed ancora essa preserva il fisico dal decadimento che consegue alla inerzia prolungata. L'esclusione dell'imputato dall'obbligo del lavoro sarebbe stata sostenibile in un ordinamento che avesse considerato il lavoro come afflizione e non in un sistema come il nostro in cui l'attività lavorativa è riguardata come parametro di normalità che caratterizza la dignità dell'uomo nel suo moderno inserimento sociale.

La particolare condizione dell'imputato è stata, tuttavia, presa in considerazione perchè l'obbligo del lavoro, come si dirà in appresso, può essere escluso da particolari condizioni ed è, comunque, mitigato dal riconoscimento che è dato, nell'ambito del possibile, alle scelte individuali.

Gli imputati non sono oggetto di osservazione scientifica della personalità quale è prevista nei confronti dei condannati e degli internati. Si è adottato questo indiriz-

zo dopo un'attenta riflessione sullo *status* dell'imputato nel sistema processuale e nell'ordinamento penitenziario. È parso, infatti, che la sottoposizione agli esami specialistici, che esplorano le varie aree della personalità nell'ambito dell'osservazione scientifica, potesse costituire una violazione di quei diritti che continuano a competere all'individuo in attesa di giudizio. L'osservazione scientifica della personalità dell'imputato avrebbe, poi, creato un sostanziale conflitto con la norma limitativa dell'articolo 314 del Codice di procedura penale che vieta le perizie fuori dall'accertata esistenza di una causa patologica.

L'esclusione dell'osservazione scientifica della personalità nei confronti degli imputati non va intesa, però, nel senso che all'Amministrazione è preclusa ogni attività di controllo medico e di valutazione comportamentale. Ed invero l'imputato è pur sempre un individuo inserito in una particolare comunità che presenta problemi delicati di organizzazione e di governo.

Una tale comunità non potrebbe convenientemente essere amministrata senza una conoscenza dei suoi componenti e delle particolari caratteristiche e dei bisogni di ciascuno. Pertanto le direzioni degli istituti devono procedere a tutti i necessari accertamenti. Questi accertamenti non contrastano in alcun modo con lo *status* sopradetto, perchè sono finalizzati a tutelare la personalità dell'imputato, ad inserirlo, a ragion veduta, nei vari ambienti di vita dell'istituto e a garantire il mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza.

#### PARAGRAFO 6

##### *Le attività assistenziali.*

33. — Il disegno di legge oltre ad aver riorganizzato, con aderenza alle moderne vedute in tema di interventi sociali, il settore della assistenza, nelle due forme tradizionali in favore dei congiunti dei detenuti e degli internati e in favore dei dimessi dagli istituti penitenziari, ha risposto alla diffusa aspettativa di considerare e di alleviare le



conseguenze negative del reato nei confronti delle vittime.

Nei regolamenti precedenti (regio decreto 1° giugno 1891, n. 261; regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908; regio decreto 19 febbraio 1922, n. 393; regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) la considerazione delle vittime era volontariamente omessa, così come si evince dalla relazione al regolamento del 1891, in aderenza ad una distinzione rigida e formale fra torto civile e illecito penale, secondo la quale i rapporti fra condannato e vittima sono ricondotti sotto l'esclusivo profilo civilistico dell'obbligo della restituzione e del risarcimento. Questa concezione è stata seguita anche dal vigente codice penale che, pur prevedendo l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato come condizione per la concessione della liberazione condizionale, non dà rilevanza alla modalità dell'adempimento e quindi alla circostanza che esso sia stato o meno spontaneo o, addirittura, operato da terzi.

Negli ultimi anni la figura della vittima ha cominciato a destare l'interesse dei criminologi i quali si sono resi conto che il soggetto delinquente non può essere adeguatamente compreso se non si conosce anche la persona della vittima e la parte di essa avuta nella dinamica del delitto. Sta sorgendo, così, un nuovo settore di studi a cui è dato il nome di « vittimologia ».

Il concetto di « vittima » prescinde dalla considerazione penalistica di soggetto passivo o di persona offesa dal reato e da quella civilistica di persona danneggiata dal reato, limitandosi ad indicare, in una dimensione criminologica, le persone che direttamente o indirettamente ricevono danno o dolore dal delitto.

L'espressione vittima, in virtù di questa accezione, è parsa opportunamente utilizzabile nella nostra sede sia per determinare l'orientamento che deve assumere un eventuale comportamento riparatore del colpevole in senso contrario a quello tenuto con il delitto, sia per andare incontro, sul piano assistenziale in genere, a coloro che soffrono a causa del delitto e sono stati, sin qui, pretermessi rispetto ai congiunti dei detenuti che ricevono assistenza dai Con-

sigli di Patronato e da altri Enti appositamente sovvenzionati.

Una recente inchiesta mondiale ha dimostrato che il risveglio di interesse verso le condizioni delle vittime è un fatto che si va generalizzando.

Trattasi indubbiamente del risorgere di una intuizione naturale e primordiale, offuscata dalle sovrastrutture storiche degli ordinamenti positivi.

In un interessante progetto di codice penitenziario, pubblicato dal Ministero della Giustizia del Brasile, vi è un intero titolo (titolo XI) dedicato alla assistenza alle vittime delle infrazioni penali e alle loro famiglie. Pur se la impostazione ivi data non può essere condivisa per il riferimento alle possibilità economiche del condannato (articolo 203 « il condannato, che abbia possibilità economiche, risponde dell'assistenza alla vittima e alla sua famiglia, indipendentemente dalla riparazione del danno ») si rileva l'affermazione del principio della riparazione intesa come elemento della rieducazione.

È parso opportuno, pertanto, in sede di riforma dell'ordinamento penitenziario, riconoscere uno specifico dovere sociale di assistenza alle vittime del delitto accanto al dovere, già riconosciuto, di assistenza ai familiari dei detenuti e ai liberati dal carcere. L'ordinamento penitenziario infatti è la sede propria di questa previsione per una ragione di armonia, per un richiamo costante all'equilibrio imposto dall'esistenza di due fenomeni concorrenti, generati dalla medesima radice ed infine per la particolare provenienza dei mezzi assistenziali che si ricollega, fra l'altro, nel presente disegno di legge, al lavoro penitenziario.

Per quanto riguarda il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto infatti è prevista una speciale Cassa, alla quale è devoluta la tradizionale differenza di decimi fra mercede e remunerazione; mentre per l'assistenza alle famiglie dei detenuti e ai liberati dal carcere all'attuale Cassa delle Ammende è devoluta annualmente una parte dei proventi delle manifatture carcerarie.

34. — Per quanto riguarda le attività assistenziali a favore dei familiari dei detenuti e dei dimessi dagli istituti penitenziari è stato tenuto in conto che la rieducazione non può esaurirsi nel trattamento personale dei soggetti durante il periodo di tempo in cui essi si trovano in stato di detenzione, ma deve, da una parte, essere integrata con un'azione esercitata sulle famiglie e, dall'altra, essere seguita da un'opera di sostegno, condotta dopo la dimissione.

Sotto il primo profilo, bisogna anzitutto trarre le dovute conseguenze, sul piano pratico, dall'eventuale accertamento, attraverso l'analisi diagnostica dell'osservazione, di carenze della personalità che abbiano le loro radici in situazioni familiari anormali, generatrici di squilibri affettivi, di stati di bisogno materiale e talvolta di esiziali contagi criminosi; ed occorre intervenire, in tutti i modi possibili, per modificare sì preoccupanti situazioni o almeno per sottrarre il soggetto alle loro nefaste influenze. Ma anche quando non risulti un simile stato di cose è doveroso rivolgere la massima attenzione alle sorti, spesso miserrime, materialmente e moralmente, della famiglia del detenuto, anche allo scopo di ottenere che questi non trovi in essa, dopo la dimissione, fattori negativi di tale natura da neutralizzare i benefici effetti dell'opera rieducativa svolta durante la detenzione e che, anzi, dalla constatazione dell'aiuto che la società ha offerto ai suoi cari, tragga ulteriore motivo a perseverare sulla via del bene.

Sotto il secondo profilo, quello dell'opera di sostegno post-penitenziaria, è evidente la opportunità di riscontrare la efficacia del trattamento praticato attraverso le prime prove che l'individuo compie dopo il ritorno in libertà e di intervenire a tempo per allontanarlo dai rischi più immediati da cui egli potrebbe essere irrimediabilmente travolto. Questa azione, che in alcuni Paesi è definita « dopo cura » (*post-curam, after-care*) o « aiuto post-penitenziario », viene ormai considerata come una prosecuzione del trattamento, o meglio come la fase terminale di essa, così come l'assistenza sanitaria del convalescente completa e corona

le terapie adoperate per combattere l'infermità in modo da assicurare la definitiva guarigione.

35. — Circa gli organi è da rilevare, anzitutto, che, accanto ai preesistenti Consigli di patronato (di cui è però mutata la struttura e quindi anche la denominazione), come si dirà in appresso, sono istituiti degli uffici composti di personale specificamente preparato ed impiegato a tempo pieno, cioè i centri di servizio sociale. Essi sono stati previsti sul modello degli analoghi uffici di servizio sociale che già sono in funzione per la prevenzione della delinquenza minorile, sia pure con diversa sfera di attribuzioni, ed è stata data ad essi la denominazione di « centri » per adulti non soltanto per la necessità di distinguerli da quelli preesistenti, ma anche perchè la loro peculiarità consiste nell'essere chiamati a cooperare in pari tempo sia con i predetti Consigli, sia con il personale direttivo degli istituti, sia con il magistrato di sorveglianza, mentre dipendono direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria.

Nel settore dell'assistenza, l'azione dei centri di servizio sociale ha uno squisito contenuto tecnico che la differenzia nettamente dalle altre attività tradizionali svolte da persone benefiche e si accompagna ad interventi di sostegno e di controllo della condotta: ciò consente di parlare di vero e proprio trattamento post-penitenziario. La detta azione affianca da una parte quella dei citati Consigli nell'esecuzione di tutti i compiti che a questi sono propri, dall'altra quella del personale degli istituti nella cura dei rapporti fra i detenuti e gl'internati ed il mondo esterno e nella preparazione al rientro dei soggetti nella società libera. In questa opera di collaborazione, il servizio sociale potrà dare un prezioso contributo orientando, con la preparazione specifica del suo personale, l'azione dei Consigli e del personale degli istituti.

Negli altri settori, al servizio sociale è anzitutto devoluto il compito di operare gli accertamenti noti sotto il nome di inchieste

sociali, per coadiuvare il magistrato di sorveglianza nella acquisizione di utili dati ambientali ai fini dell'applicazione, modificazione e revoca delle misure di sicurezza personali o della concessione della liberazione condizionale. Non occorre illustrare la importanza che può avere una approfondita conoscenza delle situazioni relative alla famiglia ed agli altri gruppi in cui l'individuo ha le sue più intense relazioni, per la formulazione di un preciso giudizio di pericolosità nel primo caso e, nel secondo, per la previsione delle probabilità di successo che una anticipata dimissione può avere.

Le relative indagini, che finora sono state condotte sulla base di generiche informazioni per mancanza di strumenti idonei, potranno essere svolte in modo più appropriato mercè le tecniche del servizio sociale, già utilizzate a fini diagnostici.

È poi data al servizio sociale la possibilità di intervenire nella esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Infatti, il magistrato di sorveglianza ha, in base al disegno di legge, la facoltà di affidare le persone sottoposte alla suindicata misura, oltre che all'autorità di pubblica sicurezza per la vigilanza di polizia, alle cure del detto servizio perchè sia agevolato il loro reinserimento nella vita sociale. Ciò conferisce un nuovo aspetto al detto tipo di misura, la quale non si risolve in un mero controllo negativo della condotta, cioè rivolto solamente ad evitare nuove manifestazioni criminose, ma viene integrata da una azione di sostegno morale e materiale efficacissima a ridurre e combattere tempestivamente gli stimoli ai comportamenti antisociali.

36. — La massa degli interventi assistenziali, come accennato, è lasciata alla competenza dei già menzionati enti appositamente creati col vigente codice penale (art. 149). Ad essi è stato dato il nome di « Consiglio di aiuto sociale » in sostituzione di quello di « Consigli di Patronato ». Il mutamento di denominazione rappresenta un adeguamento al più ampio settore d'interventi che comprende ora anche le vittime del delitto, allo spirito, modernamente inteso, dell'assistenza ai dimessi dagli istituti ed alle famiglie dei detenuti e degli internati, con l'ab-

bandono del termine di « Patronato » che esprime un concetto tradizionale di protezione esercitata a titolo puramente caritativo. Per rendere più efficienti tali istituzioni, si è ritenuto anzitutto di integrarne la composizione con altri esponenti delle forze assistenziali del luogo e, inoltre, di costituire nel loro seno dei comitati incaricati, *ope legis*, di studiare ed attuare tutte le provvidenze idonee a favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena. Tali provvidenze non devono intendersi limitate alla mera ricerca di occupazione, ma devono tendere, in ogni modo, ad interessare i datori di lavoro e la pubblica opinione in genere alla sorte dei detti individui, specialmente se hanno ben risposto all'opera rieducativa, diffondendo la convinzione che il venir incontro a costoro non è soltanto un atto di solidarietà umana, ma un efficace contributo alla profilassi criminale.

Inoltre, poichè non è possibile contare sopra sufficienti risorse assistenziali in tutti i capoluoghi di circondario in cui i Consigli hanno sede, è stata prevista la possibilità di fondere, quando occorra, due o più Consigli di aiuto sociale allo scopo di riunire le loro forze e poter così assolvere ai propri compiti.

Una nuova figura di operatori penitenziari prevista dal progetto è quella degli « assistenti volontari », che hanno il principale campo di azione nell'interno degli istituti, ma possono estendere la loro opera anche all'assistenza dei dimessi e delle famiglie.

Il disegno di legge precisa legislativamente la loro funzione e ne definisce altresì la sfera di competenza ed i rapporti di collaborazione con l'altro personale: precisamente, con i direttori degli istituti per quanto riguarda l'attività interna, e con i centri di servizio sociale per quanto riguarda quella esterna. L'intervento dei volontari nell'assistenza penitenziaria, molto diffuso in alcuni Paesi stranieri, merita di essere incoraggiato anche nel nostro non solo per il valore morale delle iniziative che lo ispirano, ma anche per l'apporto che esso può dare nel far fronte alle innumerevoli esigenze assistenziali dei sottoposti alle misure penali e dei loro familiari.

## PARAGRAFO 7

*Interventi dell'Autorità giudiziaria  
nell'esecuzione penitenziaria*

37. — Il disegno di legge ha messo nel dovuto risalto gli interventi dell'Autorità giudiziaria nella esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive, nell'attuazione della custodia preventiva e nella organizzazione generale della vita degli istituti. Gli organi a cui sono devoluti poteri di intervento rimangono rispettivamente il magistrato di sorveglianza, il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale della Repubblica, ma le relative sfere di attribuzioni, che attualmente si desumono da varie disposizioni di legge, vengono opportunamente fissate in linee generali.

Bastano pochi cenni in ordine ai poteri del procuratore generale e del procuratore della Repubblica in quanto essi sono concepiti in funzione di una mera vigilanza che non incide sul trattamento in senso tecnico. Più ampia è la sfera di azione del procuratore generale della Repubblica, il quale è chiamato a vigilare sull'andamento di tutti gli istituti penitenziari del distretto, al fine di assicurare la piena legittimità di tutte le attività di trattamento, tanto generali quanto particolari, in essi svolte. Inoltre, lo stesso magistrato conserva anche le altre particolari attribuzioni che, per legge, gli sono devolute in materia penitenziaria, tra le quali sono da ricordare quelle previste dal regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, in tema di poteri gerarchici sul personale e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538, in tema di vigilanza periferica. Il campo di azione del procuratore della Repubblica è limitato alla vigilanza sul trattamento degli imputati, così come avviene in virtù delle disposizioni vigenti (art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvato con regio decreto 28 maggio 1931 n. 602; art. 7 e seguenti delle disposizioni regolamentari, approvato con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603). Invero il capo del P.M. del circondario è l'organo più

qualificato a controllare che ogni caso di detenzione preventiva sia conforme a legge, che il trattamento usato agli imputati corrisponda in tutto a quello previsto per i detenuti non definitivamente condannati, che il regime di vita ad essi applicato non leda gli interessi della giustizia e degli stessi soggetti. Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è riservata la vigilanza sul trattamento dei minori in istato di custodia preventiva.

38. — Degna di particolare rilievo è la nuova disciplina stabilita per il funzionamento degli uffici di sorveglianza. L'istituto del giudice di sorveglianza che, di recente, è stato introdotto, con notevoli aspettative, anche nell'ordinamento francese, è ritenuto, senza opposizioni, una valida garanzia di giustizia nella esecuzione penitenziaria ed un fattore di perfezionamento del trattamento nei suoi aspetti tecnici.

L'esperienza fatta nel nostro ordinamento ha portato a rilevare inconvenienti di funzionamento in dipendenza del fatto che i magistrati addetti ai predetti uffici, quasi sempre gravati di altri incarichi giudiziari, non possono dedicare sufficienti cure alle funzioni proprie degli uffici stessi e nemmeno formarsi una specifica preparazione nel campo del diritto penitenziario e delle discipline complementari. Tale situazione è addirittura inevitabile nei tribunali minori, in cui il ridotto numero di magistrati non consente di destinarne uno esclusivamente alle funzioni di sorveglianza. Allo scopo di eliminare le cause degli accennati inconvenienti, il disegno di legge ha previsto la costituzione di appositi uffici di sorveglianza nelle sedi indicate in apposita tabella con l'assegnazione di congrui organici di magistrati (alcuni anche con qualifica di magistrati di corte d'appello), di funzionari di cancelleria e di personale esecutivo subalterno, sia l'obbligatorio esonero dei magistrati ad essi adibiti da ogni altra funzione giudiziaria, sia il sussidio tecnico del servizio sociale, di cui è stato fatto cenno nel precedente paragrafo. In considerazione della diversa composizione degli uffici, è stata mutata la originaria denominazione, intro-

dotta dal codice di procedura penale, in quella di « magistrato di sorveglianza ».

Il disegno di legge specifica con maggior precisione i compiti del detto magistrato. In tema di applicazione delle misure di sicurezza e di vigilanza sulla esecuzione delle dette misure e delle pene, esso si riporta alle disposizioni dei codici che non sarebbe stato il caso di riesaminare nella elaborazione di un testo in materia strettamente penitenziaria; in tema di reclami proposti dai detenuti e dagli internati, il disegno determina, con chiarezza e coerenza, i limiti della cognizione devoluta al magistrato di sorveglianza ed i poteri a questo conferiti. In tema di liberazione condizionale e di grazia, conserva al detto magistrato l'intervento consultivo previsto dalla legislazione in vigore. A queste attribuzioni il disegno di legge aggiunge quella di fare segnalazioni e proposte per tutto ciò che attiene alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e quindi anche in merito all'andamento generale dei servizi dei singoli istituti quando il loro miglioramento possa influire sul trattamento e su ogni altro aspetto della esecuzione, nonché la facoltà di intervenire nella assistenza post-penitenziaria, in corrispondenza del concetto che fa di essa la prosecuzione del trattamento. In virtù di una così ampia sfera di competenza, il magistrato di sorveglianza è messo in grado di seguire, con attenzione e con notevoli poteri di intervento, l'andamento sostanziale della esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, dall'inizio agli sviluppi successivi alla dimissione.

L'attività del detto magistrato è stata alleviata di taluni compiti che non richiedono l'adozione di particolari garanzie e che possono meglio essere esercitati dagli operatori diretti del trattamento. Si allude ai provvedimenti relativi all'ammissione dei detenuti e degli internati al lavoro all'aperto ed all'assegnazione agli stabilimenti speciali. Per quel che concerne il lavoro all'aperto, si tratta di una modalità di trattamento, ormai molto diffusa nella pratica penitenziaria, che deve poter essere disposta e revocata senza particolari formalità in relazione alle esigenze che, di volta in volta, si pre-

sentano nel trattamento di ciascun soggetto. Per quel che riguarda l'altro ordine di materie, è da tener presente che la soppressione del criterio distintivo fra istituti ordinari e speciali ha tolto il principale fondamento giuridico all'intervento del magistrato di sorveglianza e la nuova impostazione del sistema, precedentemente illustrato (n. 30) rende opportuna una maggiore libertà di azione da parte del personale responsabile dell'opera rieducativa nel disporre il passaggio dei soggetti da un istituto all'altro.

Per contro, alla competenza del magistrato di sorveglianza è stato attribuito il potere di disporre sull'ammissione al regime di semilibertà e di concedere la liberazione anticipata e la remissione del debito, istituti di cui saranno di seguito indicate le caratteristiche. Data la peculiarità di questi istituti, si è ritenuto opportuno sottoporre l'applicazione al vaglio del magistrato per garantire una assoluta indipendenza ed una completezza di giudizio.

#### PARAGRAFO 8

*Semilibertà, licenze, permessi, liberazione anticipata, liberazione condizionale, remissione del debito*

39. — Particolare rilievo meritano i suaccennati istituti della semilibertà, delle licenze e permessi, della liberazione anticipata e della remissione del debito mentre devono essere chiariti i motivi per cui circa la liberazione condizionale ci si è limitati a disciplinare solo il procedimento per la concessione.

La semilibertà è istituito già in uso in alcuni ordinamenti stranieri e dalla pratica applicazione non risulta che siano derivati inconvenienti di rilievo. La semilibertà è caratterizzata dal fatto che, pur conservando il soggetto la condizione giuridica di detenuto a tutti gli effetti, gli è consentito, con le modalità stabilite dal direttore dell'istituto al quale egli è assegnato, di trascorrere parte della giornata all'esterno senza scorta alcuna e vestito di abiti civili, ma con l'obbligo di rientrare in ora prestabilita.

L'uscita dall'istituto è concepita, tuttavia, non come una benevola concessione fatta per motivi di svago o per soddisfazioni di esigenze personali, ma come un contatto, a titolo di prova, con la vita esterna, consentito soltanto per la partecipazione ad attività di lavoro o di istruzione.

Il disegno di legge introduce questo nuovo tipo di regime nel nostro ordinamento con le cautele necessarie ad evitare concessioni imprudenti e facili generalizzazioni. In primo luogo, come si è detto, prescrive uno specifico provvedimento del magistrato di sorveglianza per l'ammissione a tale regime; in secondo luogo, ne affida l'applicazione soltanto ad alcuni istituti, il cui personale deve essere particolarmente preparato a valutare l'opportunità di permettere, caso per caso, l'uscita dei soggetti; in terzo prevede un sistema di vigilanza tanto più difficile quanto meno visibile, diretto a controllare l'uso che ciascuno fa del tempo trascorso fuori dell'istituto. Esso legittima, inoltre, l'ammissione a questo particolare regime soltanto per i condannati a pene detentive di una certa durata (precisamente di durata non inferiore ai tre anni), oltre che per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola, della casa di lavoro e del riformatorio giudiziario.

L'ammissione è subordinata per i condannati al decorso di determinati periodi di espiazione detentiva e per tutti al buon risultato del trattamento rieducativo praticato ed alla probabilità che l'attuazione di tale regime faccia compiere al soggetto ulteriori progressi sulla via del recupero sociale. Qualora simili premesse vengano a cadere, l'ammissione è destinata ad essere senz'altro revocata, ma non è previsto alcun divieto per la rinnovazione di essa.

Per gli ammessi al regime di semilibertà è prevista, altresì, la concessione di licenze a titolo di premio, la quale è anche devoluta alla competenza del magistrato di sorveglianza.

L'inosservanza dell'obbligo del tempestivo rientro in istituto, sia in occasione della uscita giornaliera, sia in occasione di licenze concesse, è punita con varie sanzioni a seconda della gravità dell'infrazione: si va

da una misura disciplinare alla revoca del beneficio e, nei casi più gravi, alla applicazione di sanzioni penali appositamente previste.

40. — Il disegno di legge non modifica il sistema vigente in tema di concessione di licenza nel caso della esecuzione delle misure di sicurezza detentiva, se non in un punto: cioè nella esclusione delle licenze-premio per gli internati sottoposti alle misure di tipo psichiatrico (ospedale psichiatrico giudiziario e case di cura e di custodia) in quanto non appare giustificabile, da un punto di vista logico e pratico, premiare, con dimissione temporanea dagli istituti di ricovero, la buona condotta di persone affette da infermità psichiche.

Una importante innovazione consiste nella possibilità di concedere ai detenuti il permesso di visitare i prossimi congiunti ove costoro versino in imminente pericolo di vita. Essa è ispirata ad un'esigenza di umanità, segnalata da più parti ed autorevolmente affermata in una delle raccomandazioni della Commissione parlamentare (n. 7 della relazione). Durante la permanenza fuori dell'istituto, i detenuti non dovranno, però, essere lasciati liberi di muoversi a loro piacimento, come avviene nell'applicazione della semilibertà o in caso di licenza; essi saranno sottoposti ad efficaci forme di controllo che sono state previste in termini generici, in quanto è demandata alle future disposizioni del regolamento la loro specifica disciplina. La nuova norma non contempla gli internati, per i quali rimane fermo che possono fruire, in circostanze del genere, della licenza per gravi motivi familiari.

41. — Nel quadro del sistema inteso a mobilitare le energie volitive e a suscitare adesione e partecipazione dei soggetti alla azione rieducativa svolta nei loro confronti si pone, con carattere di assoluta novità per la nostra tradizione, l'altro istituto, cioè quello della liberazione anticipata (art. 123) già felicemente sperimentato e operante in alcuni Paesi.

Rispetto agli altri istituti che concorrono a formare il sistema in discorso (semilibertà,

liberazione condizionale, remissione del debito) la liberazione anticipata ha caratteristiche particolari che ne accentuano la sua efficacia di strumento rieducativo.

Trattasi, in sostanza, di un abbuono di una frazione di pena detentiva per ciascun periodo predeterminato di comportamento qualificato.

Al fine di valutarne la reale efficacia deve ricordarsi che i condannati, essendo per lo più individui che abbisognano di rieducazione, presentano personalità deficitarie per carenze più o meno profonde, di vario genere. Il comportamento delinquenziale, è, dal punto di vista criminologico, una manifestazione sintomatica di inattitudine a risolvere i propri problemi con mezzi e per vie socialmente accettabili. Il delinquente dimostra, spesso, una incapacità a programmare la sua vita, a prostrarre nel tempo un comportamento che implichi fatica o sforzo in vista di un bene non immediato.

Considerato che il condannato presenta, ovviamente, ancora i detti tratti negativi di personalità quando viene sottoposto ad un trattamento rieducativo, deve presumersi che le astratte promesse di beni incerti e molto lontani nel tempo, come la semilibertà e la liberazione condizionale, non hanno valore sufficiente a determinare un miglioramento del comportamento e, ancora meno, una positiva tensione psicologica. Se il condannato possedesse già queste capacità probabilmente non avrebbe bisogno di rieducazione alcuna.

Il metodo con cui si attua l'istituto della liberazione anticipata è informato a questo presupposto e tende, perciò, ad accorciare i tempi di impegno con periodiche acquisizioni di un sicuro beneficio. La prossimità della meta ha attitudine a polarizzare su di questa l'interesse e l'impegno del condannato; la limitata durata del periodo di tempo, preso come unità di misura per la valutazione del comportamento, conferisce fiducia al soggetto nelle proprie possibilità di riuscita.

Conseguito il primo risultato, immediatamente si prospetta la possibilità di conquistarne un altro e si rinnovano, quindi, con la fiducia accresciuta dal precedente con-

seguimento, le favorevoli condizioni di impegno personale.

La perseveranza di un comportamento valido da periodo a periodo finisce per divenire una capacità acquisita di un determinato modo di essere, tale da consentire una programmazione a più vasto raggio verso le mete della semilibertà, della liberazione condizionale e della remissione del debito.

Il particolare contenuto psicologico della liberazione anticipata impone di rendere irrevocabile il beneficio per successive mancanze disciplinari, affinché il condannato non sia toccato dalla sfiducia di non poter, alla fine della pena, fruire effettivamente del beneficio. La irrevocabilità per fatti disciplinari è imposta, poi, da altre considerazioni di natura penitenziaria: gli individui che hanno più meritato nel corso della esecuzione e, quindi, hanno accumulato un più consistente abbuono di pena verrebbero proporzionalmente più colpiti per una infrazione disciplinare con il probabile riflesso di divenire vittime timorose dei più pravi e prepotenti, che potrebbero piegarli al loro volere con la minaccia di coinvolgerli in infrazioni disciplinari. Ne consegue che la revoca rimane limitata al caso di condanna per delitto.

Le peculiarità di questo istituto si profilano tutte nell'ambito penitenziario, talché sembra adeguata la sua collocazione nell'ordinamento penitenziario anziché nel codice penale.

In effetti la liberazione anticipata non modifica la pena inflitta e di conseguenza il giudicato penale; essa è una modalità strettamente correlata alla durata della pena e rimane un fatto interno alla misura penale, interamente legato alla esecuzione, non altrimenti che un permesso concesso al condannato di recarsi fuori dell'istituto per un certo tempo (art. 116) o un periodo di semilibertà (art. 120).

La natura penitenziaria del beneficio consiglia una procedura di revoca in parte diversa da quella disciplinata dall'art. 590 del codice di procedura penale, secondo la quale la competenza per la revoca dei vari benefici, previsti dal codice, è sempre del giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

Ciò dà ragione della attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza non solo a concedere ma anche a revocare, allorchè la condizione per la revoca si avveri nel corso dell'esecuzione. Nei momenti successivi è parso, invece, opportuno attribuire la competenza al giudice indicato nel citato articolo 590 del codice di procedura penale.

Analoghi motivi inducono ad estendere anche agli ergastolani un simile beneficio dal momento che la recente modifica dell'art. 176 del codice penale ha previsto, in via ordinaria, la possibilità per tali condannati della concessione della liberazione condizionale, stabilendo che al 28° anno di esecuzione, sia pure sotto particolari condizioni, la detenzione del condannato all'ergastolo possa aver fine.

È stato possibile avere così un termine di riferimento, che è quello già detto del 28° anno, per l'applicazione degli abbuoni di pena.

Nel caso di specie gli abbuoni di pena non costituiscono il conseguimento certo di un beneficio ma solo un'aspettativa ad ottenere la liberazione condizionale con anticipo sul termine massimo edittale previsto dal citato art. 176 del codice penale.

42. — Nella elaborazione del disegno di legge non si è ritenuto di poter rivedere dalle fondamenta l'istituto della liberazione condizionale, in quanto la riforma di esso non può trovar sede che nella revisione del vigente codice penale e di procedura penale. Pertanto il disegno di legge, sull'esempio del regolamento in vigore, si limita a dettare norme sul procedimento da seguirsi per giungere alla concessione del beneficio da parte dell'autorità competente a decidere. Tuttavia, il testo afferma un importante concetto, nuovo in ordine alla determinazione dei presupposti per l'inizio del detto procedimento e cioè che devesi aver riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato e, in relazione alla situazione delle vittime, se il condannato si sia spontaneamente adoperato, in rapporto alle sue possibilità, per risarcire il danno cagionato o per alleviare le condizioni delle vittime stesse.

Si è voluto così dare un criterio di orientamento sulla portata della condizione indicata nella legislazione vigente (comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, art. 176 codice penale). Invero, ai fini della concessione della liberazione condizionale bisogna, nella valutazione del comportamento del condannato tenuto nella vita penitenziaria, avere riguardo alla capacità da lui acquisita di adeguarsi alle norme che regolano la vita sociale e al suo effettivo ravvedimento dimostrato attraverso un atteggiamento oblativo, contrario a quello distruttivo manifestato col delitto. È, infatti, evidente che solo in base a queste ultime circostanze è dato esprimere un fondato giudizio di previsione sul comportamento che il liberato potrà tenere all'esterno e di valutare fino a qual punto la dimissione anticipata possa giovare al definitivo recupero sociale del soggetto. Non nuoce all'armonia del sistema il fatto che questi concetti siano enunciati per la prima volta in una legge di limitata portata come quella penitenziaria, poichè la norma ha per destinatari specificamente i direttori degli istituti ed i magistrati di sorveglianza a cui spetta di preparare, con proposte e pareri, la via per la concessione della liberazione condizionale.

43. — In relazione all'istituto della remissione del debito va osservato quanto segue:

È nella dolorosa esperienza di tutti i giorni che i condannati, specialmente se hanno scontato una pena di considerevole durata, tornano in libertà con un debito rilevante nei confronti dello Stato per il dovere di rimborsare le spese di mantenimento in carcere e del procedimento. Avviene, così, che mentre da un lato ci si preoccupa giustamente di accantonare una parte del peculio del condannato (artt. 145 codice penale e 35 Regol. vig.) perchè costui possa disporre, nel momento difficile del suo ritorno nella vita libera, di una somma che gli consenta di provvedere alle prime necessità, interviene un atto di precetto che gli intima il pagamento delle spese suddette. Normalmente le somme precettate sono di gran lunga superiori al fondo accantonato



con i prelevamenti effettuati sulla remunerazione di lunghi anni di lavoro carcerario.

È evidente, in simile situazione, il pregiudizio che si determina a carico del liberato proprio quando egli è impegnato a farsi accettare e ad inserirsi nel mondo del lavoro e mentre muove i primi faticosi passi, ricostruendo la sua vita, anche con l'acquisizione dei necessari beni strumentali che sono l'indispensabile puntellamento di una vita socialmente bene adattata.

L'improvvisa intimazione, la minaccia di esecuzione forzata che rischia di travolgere anche l'uomo che ha espiato e la sua famiglia, la impossibilità di far fronte al debito, concorrono a suscitare nell'ex detenuto la sensazione di una ingiustizia perpetrata ai suoi danni, di una afflizione che va oltre la pena detentiva e che, perciò, viene sofferta come una persecuzione. Tutto ciò può costituire una particolare spinta di carattere criminogenetico.

Di fronte a questi elementi negativi sta un interesse economico dello Stato veramente trascurabile poichè, in effetti, molto raramente si perviene a recuperare i crediti.

Posto così il problema potrebbero prospettarsi diverse soluzioni, quali, per esempio, l'esonero dal rimborso delle spese processuali e del mantenimento in carcere o la corresponsione di elevate remunerazioni.

Non sembra che simili soluzioni siano accettabili. Il rimborso delle spese processuali e del mantenimento ha un elevato contenuto pedagogico. Esso discende dal generale principio della responsabilità e risponde a criteri di giustizia retributiva e distributiva per cui è giusto che paghi chi ha dato causa colpevolmente alle spese e che queste non ricadano sulla generalità dei cittadini, i quali, oltre tutto, subiscono già il danno della criminalità. D'altro lato sarebbe grave esonerare dalle spese le persone abbienti e non è facile discriminare tra condannato abbiente e condannato insolubile. Infine deve notarsi che, comunque, questa soluzione imporrebbe la revisione di principi di diritto contenuti nei codici penali e che, quindi, non sarebbe questa la sede naturale per proporla.

Quanto alla corresponsione di mercedi elevate, corrispondenti ai salari dei lavoratori

liberi, è noto che sussistono gravi motivi a sconsigliarlo.

Il lavoro penitenziario, pur non essendo più il lavoro forzato dei tempi passati, rimane una modalità dell'esecuzione, tanto che nel progetto di riforma conserva il suo posto di strumento indispensabile di rieducazione (art. 59, V comma). La remunerazione, quindi, pur essendo opportuna per suscitare l'interesse verso il lavoro, per abituare all'onesto guadagno e a procurarsi limitati agi con il proprio onesto impegno, non può assumere il carattere sinallagmatico di un compenso salariale.

Le elevate remunerazioni rappresenterebbero una insopportabile ingiustizia nei confronti dei lavoratori liberi disoccupati che, in momenti e in zone di depressione economica, possono raggiungere cifre considerevoli, e sarebbe per essi una spinta al delitto, sia pure per il fine altruistico di provvedere ai congiunti così come farebbe agevolmente il detenuto con i proventi del suo lavoro.

Palesamente ingiusta sarebbe pure la differenza fra la condizione dei detenuti inabili o infermi e quella dei detenuti lavoratori, laddove i secondi si procurerebbero agi e soddisfazioni negate ai primi.

Grave motivo di disordine e di indisciplina potrebbe essere la ipotizzabile difficoltà, sia pure transeunte e limitata, dell'Amministrazione a creare posti di lavoro.

Quanto argomentato dimostra sufficientemente che il grave problema del rimborso delle spese va risolto in altro modo.

Si è pensato, pertanto, ad una soluzione che mentre evita di creare inconvenienti del tipo di cui si è accennato, introduce nel sistema un ulteriore incentivo ad aderire all'opera rieducativa.

Tale appare la remissione del debito, che, per ovvi motivi prudenziali e di equità, si propone nella misura massima della metà del suo ammontare, operata nei confronti dei condannati che si siano distinti per condotta esemplare (art. 127). Si appresta, così, un ulteriore stimolo a bene operare e si elimina un possibile fattore criminogenetico nei confronti di individui che hanno mostrato, nel corso della esecuzione, di avere sicure capacità di riadattarsi socialmente.

## PARTE SPECIALE

## CAPITOLO I.

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

(Artt. 1-5)

44. — Le disposizioni preliminari del disegno di legge enunciano le attribuzioni dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i compiti di studio svolti nell'ambito della sua sfera di azione e la preparazione del personale ad essa addetto.

Il primo articolo riveste particolare importanza, in quanto determina le attribuzioni della detta Amministrazione. Anzitutto vengono precisati la estensione e i confini degli interventi di competenza della stessa nel campo della prevenzione della delinquenza minorile; interventi riguardanti sia l'attuazione dei provvedimenti adottati dalla Autorità giudiziaria per la rieducazione dei minorenni disadattati e per la protezione dei minorenni da situazioni familiari pericolose, sia il coordinamento delle attività esercitate da enti pubblici e privati nel campo della prevenzione del detto fenomeno.

È stata abbandonata l'espressione di « irregolari per condotta e per carattere », riferita ai minorenni da sottoporre a trattamento rieducativo (art. 1 regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni) e sono state adottate le altre di « minorenni disadattati », e di « disadattamento », per i motivi già illustrati nella parte generale (n. 12) nella quale è spiegato anche il significato attribuito al termine « disadattamento ».

In secondo luogo, sono menzionate le attribuzioni tradizionalmente affidate all'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena: l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e l'attuazione della custodia preventiva, sia nei confronti degli adulti sia dei minori.

Inoltre, è conferita alla detta Amministrazione la funzione di soprintendere e coordi-

nare l'attività delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e privati nonché delle associazioni di fatto e delle persone che, a qualsiasi titolo, si interessano della assistenza a favore dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive. In base a tale disposizione, l'Amministrazione aggiunge alla sfera di competenza finora esercitata un altro importante campo di attribuzioni ed una ulteriore responsabilità: quella di assicurare il conseguimento dei fini a cui questa specifica forma di assistenza mira, attraverso il collegamento ed il controllo delle attività svolte nel settore dai privati e dagli organi della Pubblica Amministrazione. Tale potere non implica certamente un controllo in senso giuridico amministrativo, ma consiste in una vigilanza sulla efficienza tecnica dell'opera intrapresa e si risolve in una facoltà di stimolare, di orientare e di sostenere, ove occorra, le iniziative delle persone e degli organi suddetti.

L'articolo 2 affida all'Amministrazione il compito di attendere alle ricerche scientifiche nel campo della prevenzione del reato e specificamente in quei settori che attengono al trattamento dei delinquenti ed alla rieducazione dei minorenni disadattati. A tal uopo, l'Amministrazione è chiamata a collaborare con tutti gli organismi, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, interessati allo studio delle suddette materie, nonché a curare pubblicazioni scientifiche di documentazioni e di studio. Ad essa compete, naturalmente, anche la funzione di provvedere alla preparazione del personale dipendente: compito che assume oggi particolare importanza per lo svolgimento delle tecniche relative al trattamento ed alla osservazione, che richiedono un notevole arricchimento ed un costante aggiornamento delle conoscenze professionali in coloro che hanno il compito di applicarle. Ma, oltre che all'adempimento di questa funzione sua propria, l'Amministrazione è chiamata ad assumere la responsabilità della preparazione teorico-pratica nella predetta materia di studio anche dei magistrati e dei funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni.

Per assicurare il più efficace svolgimento di tale genere di attività il disegno di legge provvede a costituire, con l'articolo 3, un apposito Istituto di studi penitenziari come organo del Ministero di grazia e giustizia, strutturalmente autonomo rispetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, a questa collegato solo funzionalmente. L'autonomia di struttura è consigliata sia dalla composizione del nuovo organo di cui potranno essere chiamati a far parte, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, anche docenti e studiosi nonché magistrati e funzionari estranei alla predetta Direzione generale, sia per l'estensione e la peculiarità delle attribuzioni al detto Istituto affidate, tra cui la preparazione, nelle materie penitenziarie, dei magistrati e di funzionari di altre Amministrazioni. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto dovranno essere regolati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto degli impegni di spesa che l'organizzazione di una simile attività comporta.

Una importante indicazione è data dall'articolo 4 circa la scelta del personale civile e militare da adibire al servizio degli istituti di prevenzione e di pena, che deve essere fatta con speciale riguardo alla importanza morale e civile e alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti che il personale è chiamato a svolgere specialmente di quelli rieducativi.

Per il detto personale è prescritta, altresì, una buona preparazione tecnica (art. 5) in corrispondenza di un'altra specifica raccomandazione di una delle regole minime la quale segnala la necessità di curare adeguatamente la formazione ed il perfezionamento professionale degli operatori penitenziari.

Per il personale militare di custodia, come è noto, già sono in funzione scuole militari e per quello addetto agli istituti minorili già esiste di fatto una scuola di formazione, mentre non sono previste scuole per il personale destinato agli istituti per adulti. La norma dell'articolo 5, prevedendo lo svolgimento di corsi di specializzazione e di ag-

giornamento per tutto il personale dell'Amministrazione, supplisce anche a tale manchevolezza integrando le disposizioni del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

## CAPITOLO II.

### PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA MINORILE E RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI DISADATTATI

(Artt. 6-58)

45. — La parte prima del disegno di legge riguarda la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni disadattati.

L'articolo 6 enuncia in termini generali gli obiettivi dell'attività di prevenzione che la Amministrazione svolge, nonché i fini generali che essa persegue nella attuazione dei trattamenti propri delle misure di cui le è affidata l'esecuzione.

2. — Il secondo titolo riguarda gli organi della prevenzione e della rieducazione.

Si sono già illustrati nella parte generale (n. 22) i recenti orientamenti in virtù dei quali il centro di rieducazione, originariamente concepito sotto la specie di un unico complesso edilizio, ripartito in quattro sezioni (istituto di osservazione, casa di rieducazione, carcere per minorenni, riformatorio giudiziario), con sede in ogni capoluogo di distretto di Corte d'appello o di sezione di Corte d'appello, già in virtù della legge n. 888 del 1956 aveva assunto una diversa configurazione: quale insieme, cioè, degli istituti e servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia destinati, nell'ambito territoriale di ogni distretto di Corte d'appello, alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta e per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile.

Il disegno di legge ha abbandonato definitivamente la concezione del « Centro di rieducazione » comprendente, con previsione rigida, determinati istituti e servizi. Nell'articolo 7 sono elencati i vari tipi di istituti e ser-

vizi di cui l'Amministrazione si avvale per l'espletamento dei suoi compiti.

Nell'articolo 8 sono previste le attribuzioni della direzione distrettuale che è l'organo concentrato dell'Amministrazione che fra gli altri suoi vari compiti ha quello preminente della vigilanza e del coordinamento delle attività degli istituti e servizi dipendenti. La determinazione completa circa gli istituti e i servizi da istituire nell'ambito territoriale di ciascun distretto è lasciata all'apprezzamento dell'Amministrazione (art. 19) la quale si avvale in proposito della consulenza della Commissione tecnica di coordinamento (artt. 20 e 21). Pertanto l'opera di rieducazione potrà disporre in ciascuna zona di mezzi adeguati al variare delle effettive esigenze.

Il terzo comma dell'articolo 7, consacrando legislativamente una prassi già in atto, prevede che, ove particolari esigenze lo richiedano, gli istituti e servizi di più distretti possono essere posti alle dipendenze di una unica direzione distrettuale.

La rieducazione della gioventù disadattata comporta in larga misura l'impiego di consulenze e di interventi diretti medici e pedagogici.

Il riferimento contenuto nella precedente legislazione all'aspetto psicologico viene soppresso perchè, da una parte, esso è implicito sia nell'aspetto medico che in quello pedagogico, dall'altra un tale riferimento esplicito sottolinea una funzione psicologica e psichiatrica che nella pratica nuoce al giusto rapporto ed alla buona considerazione che i minorenni devono avere del servizio.

Per garantire la qualità e l'uniformità di indirizzo in questi delicati settori ciascun distretto disporrà di un solo servizio medico-pedagogico, con sede nel capoluogo, e con eventuali sezioni diramate (art. 11).

L'osservazione ambulatoriale è di competenza esclusiva del detto servizio che, in pari tempo, collaborerà per l'osservazione in istituto e per la scelta e la esecuzione delle misure rieducative (art. 9).

Gli uffici di servizio sociale saranno dislocati in maniera analoga ai servizi medico-pedagogici (art. 11). Essi sono chiamati a

svolgere la loro funzione di espletamento di inchieste e trattamenti, oltre che nei settori della delinquenza e del disadattamento sociale, anche nelle materie civili della patria potestà, della tutela, dell'affiliazione, della adozione e dell'affidamento, al fine di prevenire precocemente possibilità di disadattamento. Gli uffici di servizio sociale sono chiamati a collaborare anche con gli organi del Ministero dell'interno e con altre Amministrazioni o enti che si occupano di minorenni affinché non vi siano contrasti o disarmonie nel complesso delle attività sociali rivolte alla cura della gioventù (art. 10).

La destinazione e gli scopi degli istituti di osservazione (art. 12) continuano ad essere, in generale, quelli già previsti dall'articolo 8 del regio decreto-legge 20 luglio 1934 e successive modifiche. È stata eliminata la menzione dei minori abbandonati, che nella legislazione vigente era rimasta (art. 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404) anche dopo che gli istituti di osservazione avevano cessato di essere gestiti dall'Opera protezione della maternità e dell'infanzia, senza che alcuna norma attribuisse ad una qualche autorità il potere di collocarvi i minori in parola. Tuttavia, ciò non vuol dire che l'Autorità giudiziaria e gli organi dipendenti dall'Amministrazione debbano disinteressarsi di tali minori: la prima, soprattutto come destinataria delle segnalazioni di cui all'articolo 22, deve in ogni caso di abbandono — come pure di inadeguata assistenza familiare — adottare gli opportuni provvedimenti circa la patria potestà, la tutela e l'affiliazione, mentre i secondi, ed in particolare gli uffici di servizio sociale, possono essere chiamati ad attuare gli accertamenti di loro competenza (art. 10). Quando non sia il caso di tali interventi, deve subentrare la pubblica assistenza, anche ai fini di un primo e pronto ricovero di emergenza; non quindi gli istituti di osservazione, che hanno funzione del tutto diversa.

Gli istituti destinati all'esecuzione dei trattamenti rieducativi in internato in favore dei minori socialmente disadattati sono le case di rieducazione ordinarie, le case di rieducazione speciali (che prendono il posto, con maggiore ampiezza di

specializzazione, degli attuali istituti medico-psico-pedagogici) ed i focolari per giovani con le specifiche destinazioni previste rispettivamente dagli articoli 14, 15 e 16 per ciascun tipo di istituto.

Per dare un ambiente protetto ai minorenni che sottoposti ad osservazione ambulatoriale o a trattamento a mezzo del servizio sociale o trovandosi in licenza non hanno la possibilità di stare in famiglia, si sono istituite le case della ospitalità (art. 17) le quali, pertanto, non costituiscono istituti di trattamento ma indispensabili organismi di collaborazione.

I pensionati giovanili, previsti dall'articolo 18, sono un tipico istituto di assistenza post-rieducativa, destinati ad ospitare giovani, ormai riadattati, ma bisognosi, per motivi particolari (normalmente per la mancanza di un nucleo familiare idoneo) di speciale aiuto materiale e morale nel delicato momento del loro definitivo reinserimento nella società.

Gli articoli 20 e 21, con lievi modifiche rispetto alle disposizioni degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, regolano la composizione e le attribuzioni della commissione tecnica di coordinamento che prima era denominata « commissione consultiva ». Per quanto riguarda la composizione si è ritenuto opportuno prevedere che fossero chiamati a far parte della detta Commissione, oltre i componenti di diritto, anche persone particolarmente esperte in materia di prevenzione della delinquenza minorile e di rieducazione dei minorenni disadattati, sollecitando per queste ultime un contributo di attività ognora diligente ed efficace. L'attività della Commissione ha particolare importanza per la valutazione delle esigenze di organizzazione territoriale della rieducazione nei distretti.

46. — Sotto il titolo terzo della parte prima è regolata, in modo unitario, l'attività di prevenzione di pertinenza degli organi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia. Il primo capo riguarda l'attività di reperimento. L'articolo 22 disciplina la fase preliminare della prevenzione, quella

destinata a mettere in moto gli organi giudiziari ed amministrativi preposti a tale funzione.

L'osservazione, già prevista per i minori « irregolari », oltre che per quelli imputati di reato, dalle menzionate leggi del 1934 e del 1956, è dall'articolo 23 resa obbligatoria ogni qualvolta si tratti di applicare una misura rieducativa: quando ci si trovi, cioè, di fronte a minori disadattati.

L'articolo 24 sancisce il principio già illustrato (n. 17) della preferenza dell'osservazione ambulatoriale rispetto a quella in istituto.

Le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26 precisano l'oggetto, gli scopi, gli operatori dell'osservazione, e prevedono come fondamentale documento dell'osservazione il « rapporto di sintesi ». Nel citato articolo 26 è stabilito il divieto della divulgazione del rapporto di sintesi e di ogni altro elemento diagnostico al fine di assicurare il rispetto della personalità del minorenne e di tutelare gli interessi morali della famiglia. Altro importante documento dell'osservazione e del trattamento è la cartella personale (articolo 27), nella quale vengono raccolti tutti gli elementi diagnostici.

47. — Il titolo quarto riguarda il trattamento, sia quello proprio delle misure di carattere rieducativo, sia quello relativo alle misure dirette a prevenire il disadattamento.

Le finalità e le modalità del trattamento in generale sono determinate negli articoli 28, 29 e 30; in quelli successivi sono meglio specificate le caratteristiche del trattamento a mezzo del servizio sociale e di quello in istituto rieducativo, in conformità delle più aggiornate acquisizioni scientifiche e delle più recenti esperienze.

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 29, che pone gli operatori del trattamento di fronte all'imprescindibile necessità di non iniziare il trattamento stesso, se non con un ben definito programma di lavoro, formulato sulla base dei risultati dell'osservazione.

Sebbene sia stabilito, nel secondo comma dell'articolo predetto, che la responsabilità del trattamento si concentra nel capo dell'istituto o del servizio cui è rimessa l'esecuzione della misura, si fa assegnamento, come emerge dal primo e dal terzo comma, su quello che viene oggi generalmente chiamato « lavoro di *équipe* », mirante a conseguire un risultato unitario attraverso la stretta collaborazione di più persone, ciascuna delle quali riveste, sia nei confronti del soggetto del trattamento, sia degli altri collaboratori, un suo ruolo particolare e specifico.

Gli interventi, cui il terzo comma dell'articolo 29 si riferisce, possono essere attuati, in modo simultaneo, come avviene nel caso di collaborazione del servizio medico pedagogico, ad un trattamento affidato al servizio sociale, o in tempi successivi, come avviene quando un minore esce da un istituto rieducativo per entrare nella sfera operativa del servizio sociale: in entrambi i casi il responsabile del trattamento non può considerare esaurito il suo compito se non ha messo gli altri organi nella condizione di svolgere il proprio.

Il secondo capo detta norme particolari per il trattamento a mezzo del servizio sociale. Sono state già diffusamente illustrate le caratteristiche di questa forma di trattamento nella parte generale (n. 19).

L'articolo 31 afferma il principio, già largamente affermato nella teoria e nella pratica del servizio sociale, che questo opera senza assumere atteggiamenti autoritari ma procurando di ottenere la collaborazione della famiglia al trattamento. Nel medesimo articolo è deliberata in termini generali l'attività propria di questo servizio.

Nell'articolo 32 si prevede la collaborazione di privati all'attività degli uffici di servizio sociale.

Il terzo capo disciplina il trattamento in istituto. L'articolo 33 ne traccia le linee generali (n. 20).

L'articolo 34 prevede l'educazione civica quale strumento indispensabile per la conoscenza e l'adesione alle norme di una ordinata convivenza sociale.

L'articolo 35 attribuisce la dovuta importanza all'educazione religiosa, affidata al cappellano per i minori appartenenti alla religione cattolica e svolta, secondo le richieste delle famiglie, per quelli appartenenti a religione diversa.

L'articolo 36 riguarda l'istruzione scolastica. In proposito è da sottolineare che i minorenni, avuto riguardo alla positiva influenza dell'istruzione sul riadattamento sociale, sono tenuti a frequentare i corsi di istruzione anche se hanno superato il limite di età stabilito dalla vigente legislazione per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

All'istruzione scolastica e alla preparazione professionale, prevista dall'articolo 37, può provvedersi sia in internato, mediante corsi organizzati negli istituti, sia con la frequenza di corsi svolti in scuole, officine e stabilimenti esterni.

È previsto che i corsi di qualificazione professionale siano curati non solo direttamente dal Ministero, ma anche da enti ed organi qualificati non da esso dipendenti: consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, istituti professionali di Stato, Ministero del lavoro ed organismi da questo dipendenti, come l'INAPLI, l'ENALC, eccetera.

Per quanto riguarda le attività ricreative l'articolo 38 ne stabilisce i fini e le modalità secondo i concetti e le pratiche già largamente in uso negli istituti di rieducazione. L'articolo 39, oltre a prescrivere corsi ed attività di educazione fisica, stabilisce il principio che l'assistenza sanitaria non deve limitarsi alla cura occasionale di malattie, ma deve essere effettuata in modo da assicurare l'armonico sviluppo somatico dei minori in relazione all'età di ogni soggetto. I rapporti con le famiglie e con l'ambiente esterno sono regolati dagli articoli 40 e 41.

L'articolo 42 determina il fondamento ed i principi cui devono ispirarsi negli istituti l'ordine e la disciplina. Secondo l'articolo 43, i premi e le punizioni debbono essere commisurati, più che ad un apprezzamento esteriore del comportamento, ad una valutazione più ampia ed approfondita della personalità di ciascun minore e dei suoi bisogni rieducativi.

L'articolo 44 stabilisce i criteri di differenziazione del vitto in relazione all'età, al sesso, allo stato di salute ed all'attività svolta, oltrechè alla stagione ed al clima. Il successivo articolo 45 enuncia criteri generali circa la capienza, la struttura edilizia, le attrezzature e l'organizzazione interna degli istituti che debbono corrispondere alle esigenze di un trattamento individualizzato ed ai bisogni della minore età. Tali criteri, pur essendo ormai di tutta evidenza, devono considerarsi, tuttavia, profondamente innovatori rispetto alla tradizione propria di tutti gli istituti rieducativi ed assistenziali del passato, solitamente concepiti come istituti di grande capienza, di aspetto uniforme e con regime forzatamente collettivo.

L'articolo 46 prevede che l'uso o meno dell'uniforme negli istituti sia regolato dal Ministero in relazione al tipo dell'istituto, ai soggetti che vi sono ospitati ed alle altre circostanze.

In ordine ai trasferimenti, è prescritto (art. 47) che essi siano attuati essenzialmente in relazione alle esigenze del trattamento e quindi nel prevalente interesse della rieducazione del minore.

L'articolo 48 regola i permessi e le licenze di durata non superiore ai trenta giorni, attribuendo la competenza al Direttore dell'istituto che deve, però, dare comunicazione delle licenze concesse al tribunale. Il medesimo articolo regola le licenze di esperimento le quali hanno l'effetto di trasformare, per tutta la loro durata, la misura di trattamento in istituto in un trattamento di servizio sociale. Ciò comporta di attribuire la competenza nella materia al tribunale il quale provvede su proposta del direttore.

Per evitare, poi, che la licenza di esperimento e quelle ordinarie divengano mezzi per eludere l'esecuzione delle misure di trattamento in istituto, l'ultimo comma dell'articolo 48 stabilisce che ai soggetti che hanno subito, per condotta irregolare, la revoca della licenza di esperimento, non possa essere concessa altra licenza durante i primi sei mesi dal ritorno in istituto ad ec-

cezione di quella per gravi motivi di famiglia.

48. — Il titolo quinto pone in risalto un nuovo aspetto dell'azione esercitata dall'Amministrazione per assicurare il pieno reinserimento nella società dei giovani ad essa affidati. L'articolo 49 prevede infatti il caso che dei soggetti, nei confronti dei quali sia cessata l'esecuzione delle misure rieducative ad essi applicate, abbiano tuttora bisogno di aiuti materiali e morali, non perchè la rieducazione sia incompleta, ma perchè vengono a trovarsi in situazioni implicanti il pericolo di ricadere in azioni antisociali. L'assistenza occorrente è fornita a costoro dalle direzioni distrettuali o da quelle degli istituti che all'uopo possono avvalersi dell'opera del servizio sociale o di enti pubblici o di privati. È prevista anche la possibilità di accogliere i giovani che abbiano bisogno di un ambiente simile a quello familiare negli appositi pensionati giovanili, semprechè gli interessati siano disposti ad accettare liberamente tale forma di assistenza. Conviene sottolineare che l'ospitalità nei pensionati non è concepita come un aiuto di prevalente natura economica, nè come un indiretto incitamento ad atteggiamenti di inerte attesa; chè anzi i giovani in essi accolti sono chiamati, per ragioni morali, a contribuire al loro mantenimento con le loro eventuali risorse. L'aiuto post-rieducativo è limitato al tempo strettamente necessario.

49. — Il titolo sesto regola gli interventi dell'Autorità giudiziaria e quindi concerne il potere di vigilanza sulle direzioni distrettuali e sugli istituti e servizi da esse dipendenti, esercitato dal procuratore generale della Repubblica e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, e le misure applicabili ai minorenni socialmente disadattati, ai minorenni sottoposti a procedimento penale e ai minorenni i cui genitori serbino condotta ad essi pregiudizievole. Con l'articolo 50 la vigilanza sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di organizzazione e di funzionamento delle direzioni distrettuali,

degli istituti e servizi da esse dipendenti e con esse convenzionati è demandata al procuratore generale della Repubblica ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, i quali provvedono a segnalare al Ministero le deficienze riscontrate ed a formulare proposte per la loro eliminazione.

L'articolo 51 enuncia le misure per i minori che abbiano dato manifeste prove di disadattamento, mentre l'articolo 52 ne determina la procedura.

Fra le misure di cui al n. 2 — trattamento in istituto — è compresa anche quella del ricovero in focolare per giovani.

L'adozione della misura è esplicitamente condizionata dall'articolo 51 ad una prognosi di recuperabilità del soggetto, al fine di evitare che, come talora avviene, delle misure rieducative vengano adottate, e spesso con grave pregiudizio per il singolo e per la comunità, nei confronti di soggetti che, per le loro condizioni fisiche o psichiche, non possono essere recuperati.

La competenza territoriale è del tribunale per i minorenni del luogo nella cui circoscrizione il minore ha la propria residenza.

Gli accertamenti diagnostici sono disposti, anzichè da un componente, dal presidente del tribunale (art. 52).

L'ultimo comma dell'articolo 52 stabilisce che l'esecuzione della misura è richiesta direttamente dal presidente del tribunale, e non tramite l'ufficio del pubblico ministero. Lo stesso presidente deve direttamente rendersi conto dello svolgimento del singolo trattamento.

Le disposizioni contenute nell'articolo 53 riproducono sostanzialmente quelle dell'articolo 26 della legge del 1956, n. 888, sulle misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale. Con esse si attribuisce al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'iniziativa di richiedere al tribunale l'applicazione delle misure di cui all'articolo 51 in corso di procedimento penale — si svolga questo presso il tribunale minorile o presso qualsiasi altra Autorità giudiziaria — nei confronti dei minorenni che non siano assoggettati a custodia preventiva, o, a procedimento

concluso, nei confronti di minorenni prosciolti per difetto di capacità di intendere e di volere senza l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva, ovvero prosciolti per concessione del perdono giudiziale, o condannati con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Dette disposizioni si coordinano con quelle degli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1579, contenenti le norme di attuazione del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, che prevedono l'obbligo di trasmissione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni rispettivamente di copia dei rapporti, dei referti, delle denunce, delle querele e delle istanze nel caso di reati commessi da minorenni in concorso di maggiorenni nonchè delle sentenze pronunciate nei confronti di minorenni. Ovviamente, viene prevista anche la possibilità che le misure di cui all'articolo 51 possano essere applicate di ufficio dal tribunale per i minorenni.

L'articolo 54, che riproduce il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge istitutiva del tribunale per i minorenni, nel testo modificato dalla legge n. 888 del 1956, prevede l'applicabilità delle misure del trattamento in famiglia, a mezzo del servizio sociale, nei confronti del minore in pericolo di disadattamento a causa della condotta pregiudizievole del genitore (ipotesi prevista dall'art. 333 cod. civ.).

L'articolo 55 prevede il potere del tribunale di sostituire la misura applicata con l'altra ogni qualvolta particolari condizioni lo impongano; nel medesimo articolo è previsto, inoltre, che il tribunale possa adattare le modalità di esecuzione della misura alle eventuali mutate esigenze del trattamento in corso.

Circa le cause che importano la pronuncia di cessazione delle misure il citato articolo 55 prevede che detta cessazione debba essere disposta, oltre che nel caso di avvenuto riadattamento del soggetto, anche quando le condizioni fisiche o le condizioni psichiche del minorenne impediscano il proseguimento dell'opera di rieducazione. La considerazione delle condizioni psichiche, di



cui non era cenno nella precedente legislazione, si è resa necessaria per la frequente presenza negli istituti rieducativi di minorenni dalla personalità psicopatica o affetti da grave oligofrenia, non suscettibili di alcuna utile azione di recupero e dannosi alla vita della comunità. Essi non possono che rientrare nella competenza psichiatrica, oppure formare oggetto di misura di sicurezza quando, oltre ad essere socialmente pericolosi, abbiano commesso un fatto previsto come reato.

È stata esclusa, e quindi implicitamente abrogata, la disposizione dell'articolo 27 della legge istitutiva del tribunale per i minorenni, così come formulata nella legge n. 888 del 1956, che attribuiva ad un componente del tribunale per i minorenni il potere di disporre, in una udienza a parte, le prescrizioni per l'affidamento al servizio sociale dopo che questa misura era stata disposta dal tribunale stesso.

Sono di tutta evidenza le ragioni per cui è vietato (art. 56) agli organi di polizia di far menzione nelle loro informative dei trascorsi del minore quando la misura rieducativa adottata nei confronti di lui risulta aver raggiunto il suo scopo.

Le disposizioni dell'articolo 57 concernono le spese di mantenimento in istituto, sia rieducativo sia educativo-assistenziale a seguito di collocamento disposto dall'Autorità giudiziaria.

Il quinto comma di tale articolo, modificando parzialmente le disposizioni contenute nelle norme di attuazione del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, stabilisce che le dette spese sono recuperate a cura della direzione distrettuale anziché a cura della cancelleria del tribunale per i minorenni. Il relativo ammontare è versato in tesoreria e poi con decreto del Ministro per il tesoro è imputato al capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia concernente le spese per il funzionamento degli istituti e servizi per la prevenzione della delinquenza minorile. Mentre è sembrato giusto ricostituire la disponibilità, da parte degli organi della prevenzione, delle somme recuperate, si è nel contempo ritenuto che l'attribuire l'iniziativa alle dire-

zioni distrettuali, particolarmente interessate a reintegrare i fondi disponibili, possa costituire un forte incentivo ad una più intensa azione di recupero.

50. — Il titolo settimo (art. 58), riguarda il personale delle direzioni distrettuali con integrale rinvio a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Notevole, peraltro, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo che prevede la possibilità di assicurare agli istituti, agli uffici di servizio sociale ed ai servizi medico-pedagogici l'opera di psichiatri e psicologi nonché di altri sanitari e specialisti.

### CAPITOLO III

#### ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE DI SICUREZZA - ASSISTENZA

(Artt. 59-140)

51. — Il primo titolo della parte seconda del disegno di legge stabilisce, nel capo primo, le regole generali del trattamento applicabile ai detenuti in istato di custodia preventiva o in esecuzione di pena privativa della libertà ed agli internati sottoposti a misure di sicurezza detentive, definitivamente o provvisoriamente applicate. Particolare importanza ha, nella esegesi del testo, l'articolo 59, nel quale sono enunciati i canoni fondamentali del trattamento penitenziario. Sono indicati in esso i due cardini della esecuzione delle pene e misure di sicurezza detentive: l'umanità del trattamento e la funzione rieducativa di esso.

In omaggio al principio di umanità, è testualmente sancito che non sono ammissibili altre restrizioni se non quelle richieste dalle esigenze del trattamento o dalla necessità di mantenere l'ordine e la sicurezza degli stabilimenti e che in ogni caso non sono consentite misure che siano in contrasto con il rispetto dovuto alla dignità umana.

È esplicitamente previsto, come uno degli aspetti più tipici di questa fondamentale protezione del patrimonio morale di ogni

individuo, l'obbligo di chiamare, in tutti i casi, i detenuti e gli internati con il loro nome e cognome, intendendosi così abolita di pieno diritto la prescrizione di indicare e interpellare i detenuti con una cifra (prescrizione che, per vero, nella nostra vita penitenziaria era da molto tempo caduta in desuetudine e che, per di più, fu anche formalmente abolita con disposizione ministeriale del dopoguerra).

Al fine di ovviare ad ogni perplessità di interpretazione e di evitare arbitrarie pretese da parte degli interessati è affermato tuttavia il concetto che il trattamento, se deve essere improntato al massimo rispetto dell'individuo, deve svolgersi in condizioni tali da assicurare il pieno mantenimento dell'ordine e della disciplina. Infatti l'ordine è condizione indispensabile per il buon andamento della vita di ogni collettività mentre la disciplina, come è già stato illustrato, ha anche una notevole importanza ai fini pedagogici.

È anche garantita l'imparzialità del trattamento, con esclusione di ogni disparità in relazione a differenze di nazionalità, di condizioni sociali, di opinioni politiche o di credenze religiose. Tale indicazione è del tutto esemplificativa, in quanto il principio dell'imparzialità richiede, ovviamente, che non debbasi tener conto, a danno degli interessati, nemmeno di altre differenze, come quelle di razza, di lingua, di cultura e così via. Si è ritenuto opportuno affermare tale principio in corrispondenza di una specifica prescrizione delle « Regole minime ».

I tre aspetti basilari del trattamento sono, come si è detto in precedenza (n. 28) l'istruzione, il lavoro e la religione.

Per dare sviluppo all'istruzione (art. 60) l'Amministrazione penitenziaria è impegnata ad organizzare scuole e corsi culturali e corsi di preparazione professionale ed a mettere a disposizione dei detenuti e degli internati libri, riviste e giornali. È stabilito l'obbligo dell'istruzione primaria per i detenuti analfabeti: efficace contributo alla lotta contro l'analfabetismo del quale è stata rilevata la forte incidenza quale fattore criminogeno.

Se è vero che l'istruzione è considerata valido strumento di rieducazione in ogni caso, è vero altresì che di essa possono beneficiare in maggior grado i soggetti più giovani, sia per la più alta recettività e plasmabilità, sia perchè essi hanno ancora di fronte una lunga via da percorrere nella quale procederanno più agevolmente se potranno disporre dei sussidi che l'istruzione utilmente fornisce in una società di tipo moderno. Per queste considerazioni il terzo comma dell'articolo 60 prevede un più deciso impegno dell'Amministrazione per la formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore agli anni 25.

Sono, altresì, contemplate scuole di istruzione secondaria di secondo grado per i detenuti che abbiano maggiori capacità di apprendimento e per i quali appaia utile il conseguimento di un titolo di studio. Dette scuole vanno organizzate secondo gli ordinamenti scolastici generali affinché i titoli rilasciati abbiano pieno riconoscimento giuridico a tutti gli effetti. Sono, altresì, previste esplicitamente forme di istruzione impartite con mezzi diversi da quelli tradizionali, cioè con il sussidio delle tecniche e dei mezzi moderni, come i corsi per corrispondenza, per radio e per televisione. È, infine, sottolineato che in ogni istituto deve esistere una efficiente biblioteca, fornita di opere di contenuto istruttivo, educativo e ricreativo, ed è prescritto che deve essere incoraggiata e favorita la lettura da parte di tutti nonchè garantita, per quanto possibile, la facoltà di scelta.

È dato particolare rilievo (art. 61) al lavoro, utile impiego di energie fisiche e spirituali nella vita penitenziaria ed efficace mezzo di recupero sociale. Pertanto il lavoro è, nei limiti del possibile, assicurato a tutti; non deve avere carattere affittivo, deve essere remunerato e tendere a far acquisire, conservare o migliorare la qualificazione professionale di ciascun soggetto.

È prescritto che, nella scelta del tipo di lavoro a cui adibire ciascun detenuto, deve essere tenuto il debito conto delle sue preferenze e particolarmente delle sue attitudini. Bisogna guardare non tanto alle possibilità di impiego che egli potrà avere du-

rante la sua permanenza negli istituti penitenziari, quanto alle occupazioni che lo stesso potrà trovare o riprendere al rientro nella società libera: concetto enunciato anche nelle « Regole minime ». È testualmente sancita la piena osservanza, anche in favore dei detenuti e degli internati, delle norme relative alle assicurazioni sociali dei lavoratori, al riposo festivo ed alla durata massima del lavoro giornaliero, quest'ultimo tassativamente fissato in otto ore, in corrispondenza delle predette « Regole minime ».

Ai fini della pienezza dell'opera rieducativa assume il dovuto valore la religione (art. 62) che è tutelata quale esigenza naturale dello spirito ed incoraggiata come importantissimo elemento di formazione morale. Pertanto, è assicurata a tutti la piena libertà nella professione della propria fede e nella partecipazione ai riti di culto. Tenuto conto della posizione che alla religione cattolica è riservata nel nostro ordinamento in virtù della Costituzione e dei Patti Lateranensi, nonchè del fatto che la massima parte della popolazione italiana professa la fede cattolica ed è educata in essa, negli istituti è stabilmente organizzato il servizio religioso del culto cattolico, mentre agli appartenenti a religione diversa è consentito di ricevere l'assistenza dei ministri del loro culto. I soli limiti previsti per le manifestazioni di culto sono rappresentati dal rispetto delle esigenze dell'isolamento giudiziario e di quelle imposte da ragioni di sicurezza e di ordine degli istituti.

Anche le attività ricreative e sportive e le iniziative culturali ed artistiche di libera accettazione, come le conferenze, i concerti e gli spettacoli, vengono prese in considerazione (art. 63) quali attività del trattamento, in quanto rivolte al benessere fisico e spirituale ed al miglioramento intellettuale e morale dei soggetti.

Particolare cura deve essere dedicata (articolo 64) ad assicurare i rapporti dei detenuti e degli internati con i familiari, per tutelare e favorire i loro sentimenti familiari e le sane amicizie, nonchè agevolare, in quanto possibile, i rapporti con il mondo esterno, e ciò per evitare che lo stato di de-

tenzione distacchi troppo dalla conoscenza e dall'interesse per la vita della collettività.

Per quel che riguarda la stampa, si è eliminato ogni inutile criterio restrittivo consentendo la lettura di giornali e riviste secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento.

Nella determinazione delle condizioni generali del trattamento si è ritenuto indispensabile definire, anzitutto, (art. 65) i doveri dei detenuti e degli internati, al fine sia di evitare arbitrarie limitazioni, sia di sancire, con chiarezza, l'obbligo giuridico dei medesimi di sottostare alle regole della vita penitenziaria ed agli ordini legittimamente dati dai preposti al trattamento. Pertanto, sono stati affermati in termini espliciti il dovere dei detenuti ed internati di osservare, oltre alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari, gli ordini impartiti, volta per volta, di portata generale o individuale; il dovere di prestare obbedienza e rispetto al personale degli istituti penitenziari; il dovere di serbare contegno riguardoso verso le autorità in genere e verso le persone che abbiano occasione di visitare gli istituti; il dovere di usare modi corretti e urbani anche nei reciproci rapporti (art. 65, secondo e terzo comma). Allo scopo di garantire la consapevolezza delle disposizioni vigenti e la loro osservanza senza possibilità di equivoci, è prescritto che i detenuti e gli internati siano informati, fin dal momento del loro ingresso negli istituti, delle norme regolamentari e degli ordini in vigore e, tempestivamente, di quelli sopravvenuti (primo comma dell'art. 65). Il quarto comma dell'articolo afferma il principio che nessun detenuto o internato può essere investito di un potere disciplinare nei confronti dei compagni di detenzione, il che serve ad eliminare il pericolo di dannose supremazie le quali, oltre a poter sbocciare in abusi, creerebbero spesso delle situazioni di aggravata soggezione spirituale in coloro che dovrebbero subirle. Ciò non esclude, tuttavia, che possano essere affidati a singoli soggetti incarichi determinati, come il compito di sovrintendere ad un certo settore in una produzione lavorativa, quello di collaborare con gli istruttori in una attività di addestramento professio-

nale o in un corso scolastico, quello di svolgere una parte di rilievo nell'espletamento di una attività culturale o ricreativa.

È parso opportuno mantenere la previsione del dovere individuale di risarcire i danni cagionati alle attrezzature e agli impianti nonché la previsione del risarcimento solidale per l'ipotesi in cui l'autore del danno resti sconosciuto.

La responsabilità solidale non è, però, assoluta essendone prevista l'esclusione allorchè risulta che da parte di alcuno non vi è stata partecipazione ma nemmeno la possibilità d'impedire il danno.

L'articolo 66 ribadisce alcuni principi in materia di spese per l'esecuzione che già sono contenuti nelle leggi penali e nel regolamento del 1931: le spese sono a carico dello Stato; di esse è dovuto il rimborso nella misura determinata al principio di ogni esercizio finanziario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

A tutela degli interessi dei detenuti e degli internati contro eventuali abusi o inadempienze del personale degli istituti, nell'articolo 67 è stato riconfermato ai detenuti ed internati il diritto di reclamo per far valere le loro ragioni, in armonia con le « Regole minime ». Più specifiche disposizioni sono dettate nell'articolo 112 circa le modalità di esercizio del diritto di reclamo.

Nel secondo capo sono enunciati, con particolare evidenza, i principi della individualizzazione e della differenziazione del trattamento. In aderenza al primo dei detti principi, è testualmente prescritto (art. 68) che il trattamento deve essere organizzato in maniera da adeguarsi alle esigenze poste dalle specifiche condizioni personali di ogni soggetto e deve poter essere modificato in relazione al mutare di tali condizioni. L'indispensabile premessa del trattamento individualizzato è l'osservazione della personalità, in quanto solamente un accurato esame diagnostico può consentire la formulazione di un ben definito programma di trattamento rieducativo. Onde permettere le opportune modifiche di tale programma, l'osservazione non può essere prevista come una azione che intervenga soltanto nella fase prelimina-

re al trattamento, ma deve essere continuata *sine die* sì da potersi cogliere quelle modifiche della personalità che consigliano sostanziali variazioni oppure semplici ritocchi al programma originariamente formulato. Allo scopo di documentare in maniera ufficiale i risultati della osservazione nonché la impostazione e gli sviluppi del trattamento, è attribuito (art. 69) un particolare rilievo alla cartella personale di ciascun soggetto. Essa deve contenere tutte le indicazioni necessarie ad un quadro preciso dell'intero procedimento seguito sia nella osservazione, sia nello svolgimento del programma di rieducazione del soggetto.

Si è tenuto conto, con il dovuto realismo, della esigenza di attuare la individualizzazione del trattamento in un regime di vita collettiva, qual'è necessariamente quello degli istituti penitenziari. Condizione inderogabile perchè ciò possa avvenire è l'opportuno raggruppamento degli individui che debbono comporre ciascuna collettività; pertanto, nell'articolo 70 è indicato come criterio orientatore della formazione dei gruppi la scelta di soggetti che siano suscettibili di un trattamento in comune per le loro caratteristiche di personalità. Nell'attuazione di tale criterio, il citato articolo impone di evitare unioni o contatti che possano dar causa ad influenze negative, sicuramente pregiudizievoli per il buon esito dell'azione rieducativa. Altra prescrizione di particolare rilievo è quella concernente il limite numerico delle singole comunità carcerarie che non dev'essere elevato; tale prescrizione attua un criterio suggerito, oltre che dalle « Regole minime » dalla più progredita tecnica penitenziaria, la quale giustamente si preoccupa non solo degli inconvenienti che possono derivare dall'eccessivo affollamento di persone assoggettate ad un regime di vita coattiva, ma anche delle maggiori difficoltà di procedere ad un trattamento individualizzato quando si tratta di agire su grandi masse.

Come si è già detto (n. 30), non è stato ritenuto necessario attenersi, in linea di massima, alla previsione di categorie predeterminate in base a criteri fissi come quelli, ad esempio, fondati sul titolo dei reati, sui pre-

cedenti penali, sulla eventuale dichiarazione di abitudine, professionalità e così via, ma si è preferito lasciare ai tecnici dell'osservazione e del trattamento la più ampia discrezionalità nel far confluire i singoli individui in quei gruppi nei quali, a loro giudizio, essi possono trovare le condizioni più favorevoli per la loro rieducazione.

Tuttavia, non si è potuto fare a meno di stabilire l'obbligo per l'Amministrazione di tener separate, nei limiti del possibile, talune categorie di soggetti per ragioni di vario genere, riconosciute anche dalle « Regole minime ». Così nel predetto articolo è stato sancito l'obbligo di tener separati i condannati in espiazione di pena detentiva dagli internati sottoposti a misure di sicurezza, data la diversa natura delle misure rispettivamente da eseguire; gli imputati dai condannati ed internati per la loro diversa posizione giuridica; i detenuti per reati militari e quelli per reati politici dai detenuti per reati comuni, tenuto conto dei differenti aspetti e riflessi sociali che rispettivamente presentano le violazioni della legge penale militare e le infrazioni penali a sfondo politico di fronte agli altri reati; gli ecclesiastici ed i religiosi dagli altri detenuti, anche in adempimento degli impegni assunti dallo Stato italiano nell'articolo 8 del Concordato con la Santa Sede. È stata, del pari, prescritta la separazione dei giovani dai 18 ai 25 anni dai detenuti più anziani, in considerazione della non completa maturità psichica in cui molto spesso i detti giovani si trovano, la quale da una parte li espone ad un più evidente pericolo di contagio per la possibilità di comunanza di vita con delinquenti incalliti e dall'altra determina una maggiore plasmabilità dei loro processi psichici per effetto di un trattamento rieducativo.

La norma va interpretata nel senso che il divieto di promiscuità fra i giovani dai 18 ai 25 anni e gli adulti non si estende a quei giovani ultraventicinquenni che per caratteristiche psico-fisiche possono considerarsi ancora giovani-adulti e perciò essere sottoposti a trattamento insieme ai primi con efficaci risultati, come l'esperienza già fatta ha ampiamente dimostrato.

La illustrata disposizione innova molto più di quanto possa sembrare a prima vista al regolamento vigente, il quale prevede il collocamento in sezioni separate dei detenuti di età inferiore ai 25 anni, solo in quanto non abbiano precedenti di vita penitenziaria. Va aggiunto che anche nel Congresso di difesa sociale, tenutosi nel 1958 a Stoccolma, è stato sottolineato come il pieno assetto della organizzazione bio-psichica non si raggiunge, di regola, se non verso il 25° anno di età ed è stata posta in risalto la necessità di provvedere ad un trattamento particolare per i giovani al di sotto del detto limite.

È stato previsto un temperamento al rigore della separazione fra le suddette categorie in quanto è ammessa la possibilità, sia pure in via di eccezione, di fare partecipare detenuti ed internati appartenenti a categorie diverse ad attività comuni, sempre che la commistione non risulti dannosa e quando si tratti, ad esempio, di una manifestazione culturale, di uno spettacolo teatrale, di una cerimonia. Simile temperamento è stato ritenuto necessario sia per alleviare l'opera dell'Amministrazione che altrimenti sarebbe costretta ad organizzare, in ogni stabilimento, tante manifestazioni quante sono le categorie in esso ospitate (le quali spesso si riducono a pochissime unità), sia per favorire la massima partecipazione dei soggetti ad attività collettive particolarmente utili a finalità educative o ricreative.

Absoluta, invece, deve essere la separazione fra uomini e donne e quella fra i minori degli anni 18 e i detenuti di età maggiore, essendo del tutto inopportuno l'accommunare, anche occasionalmente e con speciali cautele, detenuti ed internati di sesso diverso o di età rispettivamente superiore ed inferiore al limite dei 18 anni.

Per quanto riguarda gli imputati, in omaggio al già accennato precetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione (n. 32) è stabilito, nell'articolo 71, che ad essi non può essere imposta alcuna restrizione la quale non sia indispensabile per finalità giudiziarie (come l'isolamento diurno imposto per esigenze istruttorie) o per ragioni di sicurezza e di ordine degli istituti. Gli imputati so-

no esentati dall'obbligo di indossare il vestiario uniforme fornito dall'Amministrazione, semprechè siano provvisti di indumenti propri che non lascino a desiderare dal punto di vista dell'igiene e da quello del decoro.

È, inoltre, sancito espressamente il divieto di procedere ad osservazione scientifica della personalità degli imputati al fine di impedire l'acquisizione di elementi che possano intralciare gli accertamenti dell'Autorità giudiziaria sulla imputabilità degli stessi.

Una importantissima prescrizione è, infine, quella per cui l'imputato, pur non potendo essere sottoposto al medesimo trattamento rieducativo dei condannati, deve fruire di un regime di vita che pur informato al rispetto del suo *status*, sia rivolto anche ad evitare il deterioramento della sua personalità. È notorio fra i penitenziaristi come possa determinarsi una decadenza delle facoltà intellettive, oltre alla riduzione della capacità professionale per mancato esercizio, in coloro che trascorrono una lunga detenzione in istato di inerzia fisica e mentale. Questo pericolo è notevole per gli imputati detenuti che non possono formare oggetto di un vero e proprio trattamento, soprattutto nei Paesi (come il nostro) in cui l'ordinamento processuale può richiedere lungo tempo per l'esaurimento delle istruttorie, dei giudizi e delle impugnazioni. Da ciò discende la norma che gli imputati sono ammessi a partecipare a tutte quelle attività che valgano a tenere sanamente impegnati il fisico e la mente.

Relativamente agli internati, per la prima volta nella nostra legislazione è stata messa nel dovuto risalto (art. 72) la fondamentale distinzione fra il trattamento da applicare a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza di tipo psichiatrico (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia), improntato a criteri di terapia specialistica in relazione alle condizioni patologiche dei soggetti e quello applicabile ai condannati assoggettati alle misure della colonia agricola e della casa di lavoro, ispirato ad esigenze generiche di riadattamento sociale. Poichè questo secondo genere di misure presuppone di regola la avvenuta esecuzione di una pena de-

tentiva, è stata sottolineata la funzione integratrice di tali misure ai fini del recupero sociale dei soggetti. Per i condannati in espiazione di pene detentive, non è stata posta invece alcuna specifica prescrizione, in quanto il trattamento, stabilito per costoro, costituisce il trattamento penitenziario tipico, da cui gli altri sopraccennati si differenziano per talune peculiarità.

52. — Un capo a parte (il terzo) riguarda la osservazione ed il trattamento dei minorenni sottoposti o da sottoporre a misure penali. L'articolo 73 pone in luce la più ampia sfera di efficacia della osservazione della personalità dei minorenni, la quale è destinata a fornire elementi diagnostici non soltanto agli operatori del trattamento, ma anche al magistrato che deve rendersi esatto conto della capacità di intendere e di volere, della pericolosità e del disadattamento in genere di ciascun soggetto, per poter scegliere, con piena consapevolezza, la misura penale più appropriata, determinarne la durata, concedere dei benefici (perdono giudiziale o sospensione condizionale) ed applicare, eventualmente, altre misure rieducative o di protezione. Anche in questo campo, si è ritenuto opportuno affermare il concetto che la osservazione non si esaurisce nella fase iniziale, ma deve essere proseguita durante tutto il corso del trattamento; la qual cosa risponde ad una esigenza particolarmente sentita nella pratica della rieducazione minorile, in quanto sono cardini ormai affermati di essa la mutabilità e la duttilità delle misure. Già sono stati illustrati in precedenza (n. 18) i criteri a cui il disegno si ispira nel disciplinare in termini generali il trattamento applicabile ai minorenni; in corrispondenza di essi è stato messo nel dovuto risalto (art. 74) che, anche nel settore della esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza ed in quello della custodia preventiva, il trattamento dei minorenni deve essere fortemente individualizzato, cioè rivolto specificamente ad eliminare o a compensare le carenze individuali che hanno potuto influire sulle manifestazioni criminose di ciascun minore o in genere sul suo disadattamento sociale, del quale le dette manifesta-

zioni eventualmente hanno rappresentato un semplice sintomo. Un particolare criterio è additato all'Autorità giudiziaria ed agli operatori del trattamento penitenziario onde sia assicurato il coordinamento tra le misure penali e quelle rieducative — ed eventualmente di protezione — che possono essere adottate al termine della esecuzione penitenziaria, in maniera che le une e le altre si integrino a vicenda per il conseguimento della meta terminale consistente nel completo e definitivo riadattamento del minore alla vita in società. Altro importante precetto, espresso in termini non meno precisi, è quello che chiama a collaborare all'opera rieducativa la persona che ha una responsabilità d'indole familiare nei riguardi del minore, cioè l'esercente la patria potestà o la tutela e correlativamente impegna l'Amministrazione a tenere informata la detta persona dell'azione pedagogica svolta.

Per quel che riguarda il regime degli istituti o delle sezioni destinate ai minorenni, è prescritto (art. 75), in termini generali, che esso deve essere organizzato in modo da rispondere alle particolari esigenze dell'età evolutiva e che anche l'aspetto esteriore degli stabilimenti o dei reparti adibiti ad ospitare i minori deve differenziarsi da quello degli stabilimenti per adulti, specialmente in relazione alla struttura edilizia ed all'arredamento.

53. — Nel titolo secondo — Capo I — il disegno di legge ha voluto, con una ampia serie di norme, anche di dettaglio, garantire ai detenuti e agli internati condizioni di vita accettabili sotto il profilo umanitario. A tal uopo, ha previsto (art. 76) le caratteristiche dei locali di soggiorno e di pernottamento, i quali debbono essere sufficientemente spaziosi, bene illuminati ed aereati, forniti di decenti e razionali servizi igienici, provvisti di riscaldamento, laddove le condizioni climatiche lo esigano. Nello stesso articolo è pure stabilito il principio che i locali di pernottamento debbono essere ad un posto o a non meno di tre posti allo scopo di evitare eccessive dimestichezze preoccupanti sotto il profilo morale. In ogni caso i soggetti assegnati ad unico

locale di pernottamento dovranno essere opportunamente selezionati. È assicurata, in aderenza alle « Regole minime » dell'ONU, la assegnazione a ciascuno di un letto fornito di adeguato corredo. È da sottolineare l'intento di assicurare a tutti la disponibilità di impianti igienici decenti e funzionali, che garantiscano la pulizia e la riservatezza dell'uso, con l'espresso ripudio di ogni attrezzatura ormai non più ammissibile, come i vasi da camera, esistenti ancora soltanto in qualche istituto e noti con il nome di « bujoli ».

Nel successivo articolo 77 è garantita, inoltre, la possibilità di provvedere alla pulizia personale, con la messa a disposizione di lavandini, bagni e docce e con la fornitura di tutto ciò che occorre per la ordinaria cura della persona. Per quanto riguarda la capigliatura e la barba, è prescritta la organizzazione del servizio di barbiere in ogni istituto ed è, anche formalmente, abolito l'obbligo della rasatura dei capelli, sebbene sia prevista la possibilità, per ragioni igienico-sanitarie, di imporre il taglio dei capelli e della barba.

Per la conservazione del buono stato di salute, è accordato (art. 78) a tutti coloro che non abbiano modo di trascorrere parte della giornata all'aperto per ragioni di lavoro, di sostare almeno per due ore al giorno all'aria libera (le Regole minime parlano di non meno di un'ora), e qualora ciò non sia attuabile per particolari condizioni (come l'eccessivo affollamento di un istituto, la temporanea indisponibilità delle aree destinate al passeggio e simili), per non meno di un'ora ogni giorno. Il disegno prevede la utilizzazione del tempo da trascorrere all'aria aperta non soltanto per la ricreazione dello spirito ma anche per pratiche salutari, come gli esercizi fisici, e prescrive che la permanenza all'aria aperta sia effettuata in gruppi salvo esigenze particolari di isolamento (per ordine dell'Autorità giudiziaria, per esecuzione di punizioni disciplinari, per misure profilattiche).

Con la citata prescrizione si conferma la abolizione, già in pratica attuata, di restrittive modalità concernenti la permanenza al-

l'aria aperta, quale quella di procedere in fila.

Grande risalto la riforma attribuisce alla organizzazione del servizio sanitario negli istituti (art. 79). È prescritta anzitutto una accurata visita medica dei detenuti ed internati nuovi giunti, seguita da un costante controllo sanitario, che non deve essere effettuato soltanto su richiesta degli interessati, ma anche per solerte iniziativa del personale addetto. È prevista una conveniente attrezzatura delle infermerie e dei gabinetti clinici anche per diagnosi o terapie specialistiche (fra le quali è esplicitamente menzionata l'assistenza alle donne gestanti e alle puerpere) ed è prescritto che si disponga, in ogni caso, dell'opera di uno psichiatra. La presenza di specialisti in psichiatria presso gli istituti penitenziari corrisponde, infatti, ad una necessità sentita ormai in tutti i Paesi ed è raccomandata anche dalle « Regole minime » dell'ONU. È, fra l'altro, indispensabile poter accertare in ogni momento, con criteri scientifici, quali siano le vere cause di taluni atteggiamenti di eccitazione o di depressione dei detenuti e degli internati, così frequenti nella vita penitenziaria. Ove si presentino indizi di infermità psichica, è sancito l'obbligo di adottare immediatamente i provvedimenti più opportuni, al fine di eliminare ogni situazione di pericolo per il soggetto e per coloro che possano venire in contatto con lui. Una importante innovazione è quella contenuta nel secondo e nell'ottavo comma dell'articolo 79, per la quale l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi della collaborazione di altre Amministrazioni o istituzioni pubbliche o private che operano nel campo dell'assistenza sanitaria. È noto, infatti, che in molte città italiane detti Enti hanno creato efficienti centri diagnostici e terapeutici, con organizzazione strumentale non sempre riproducibile negli istituti penitenziari: si tratta di ospedali civili, di cliniche universitarie, di dispensari dermocoltici ed antitubercolari e di assistenza alle gestanti, alle puerpere ed ai bambini, di centri traumatologici, etc., gestiti dalle Università, dalle Provincie, dai Comuni, dall'ONMI, dall'INAIL e da altri enti del genere. Pertan-

to, quando siano necessari esami diagnostici o procedimenti terapeutici che non possono essere praticati negli istituti, è previsto, senza limiti, il ricorso ai luoghi esterni di cura.

Alle madri è consentito di tenere seco i propri bambini fino al compimento del secondo anno di età ed allo scopo di offrire a questi piccoli un soggiorno adeguato è espressamente prevista la creazione di asili nido (già del resto costituiti e pienamente funzionanti in parecchi istituti penitenziari).

Particolare rilievo meritano le disposizioni per cui il sanitario dell'istituto è tenuto a visitare ogni giorno gli ammalati, e a visitare, senza indugio, tutti coloro che ne facciano richiesta e, infine, quella che consente ai detenuti e agli internati di farsi visitare, a proprie spese, da un sanitario di fiducia.

È, infine, da segnalare la disposizione relativa alla periodica vigilanza sui servizi sanitari penitenziari affidata ai medici provinciali.

Gli articoli 80 e 81 garantiscono ai detenuti ed internati, in corrispondenza delle « Regole minime », un vitto sano e fornito di valori nutritivi sufficienti a mantenere le forze e la salute nonchè un corredo di indumenti decenti ed idonei. In particolare per la alimentazione, è stato tenuto conto della necessità di adeguarla alle varie esigenze dipendenti dall'età, dal sesso, dallo stato di salute, dalle condizioni climatiche nonchè dalle occupazioni e dal maggiore o minore impegno di energie fisiche che queste comportano. È stato opportunamente aggiunto che i pasti debbono essere somministrati in locali igienicamente idonei e, nell'aspetto esteriore, accoglienti ed essere, altresì, distribuiti con razionale criterio, in orari bene scelti. In armonia con le « Regole minime » è specificato che a disposizione di tutti deve essere sempre acqua potabile. In ordine al vestiario, è specificamente stabilito (art. 81) che l'abito uniforme deve essere confezionato con panno a tinta unita e secondo una foggia decorosa; prescrizione di cui è bene segnalare l'importanza, in quanto vieta l'impiego del tradizionale tessuto a larghe righe, ereditato dagli antichi sistemi,



ormai divenuto simbolo di degradazione umana. Gli indumenti vanno anche adeguati alle esigenze del lavoro.

Il secondo capo del titolo tratta della disciplina che, come già è stato detto, rappresenta un elemento importantissimo del trattamento. È riaffermato (art. 82), a questo proposito, il concetto che non è lecito ricorrere a restrizioni che non siano rese necessarie da esigenze obiettive e che devesi, in ogni modo, tener conto, nell'applicarle, delle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

Fra i mezzi diretti ad assicurare la disciplina, si è ritenuto di dover riaffermare la preminenza delle ricompense e delle punizioni, la cui efficacia pedagogica non è stata mai smentita. Senonchè, in materia di ricompense (art. 83) è stato enunciato un concetto nuovo per la nostra legislazione: quello che esse sono destinate a premiare non la buona condotta esteriore, che può essere frutto di un adattamento passivo alla vita penitenziaria o di un atteggiamento ipocrita, ispirato a meri motivi utilitaristici, bensì la piena adesione al trattamento intrapreso, la quale postula la comprensione delle finalità rieducative di esso ed un sincero impegno nel favorirlo.

Anche in materia di punizioni, è nell'articolo 84 ribadito il concetto che esse debbono essere eseguite nel pieno rispetto della dignità della persona, anche in corrispondenza delle raccomandazioni delle « Regole minime ». È testualmente prescritto che le infrazioni disciplinari e le sanzioni applicate, così come la competenza delle autorità incaricate del relativo giudizio, debbono essere previste tassativamente dalla legge; è prescritto, inoltre, che nessuna punizione può essere inflitta senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato, al quale deve essere data la facoltà di esporre le sue discolpe. Le suddette prescrizioni — che mirano ad estendere al campo disciplinare penitenziario i principi *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nulla poena sine iudicio*. — trovano corrispondenza nelle raccomandazioni delle « Regole minime » dell'ONU ed altresì in un voto espresso nella sessione della Fondazione internazionale

penale e penitenziaria, tenuta a Strasburgo nel settembre 1959. Nelle suddette raccomandazioni è stata ritenuta sufficiente garanzia la previsione tassativa delle infrazioni e delle punizioni o nella legge o nel regolamento; e il disegno, in corrispondenza di tale suggerimento, ha riservato alla legge la sola determinazione dei tipi di sanzioni e delle autorità competenti ad applicarle, mentre ha preferito lasciare al regolamento la formulazione di tutte le ipotesi di infrazioni punibili, la quale deve per necessità di cose essere dettagliata e minuziosa.

Per l'applicazione delle misure disciplinari è enunciato un importante concetto: nel determinare le punizioni da irrogare in concreto, bisogna tener conto non soltanto della natura e delle circostanze obiettive dei fatti commessi, ma anche e soprattutto delle condizioni subiettive dell'autore, desunte dai suoi precedenti disciplinari, dal suo abituale comportamento nella vita penitenziaria e dagli altri elementi — fra i quali preziosissimi quelli emergenti dalla osservazione — che possono servire ad illustrarne la personalità. Non occorre soffermarsi sull'importanza di questo duplice criterio, il quale, da una parte, non trascura la necessità di proporzionare la sanzione alla gravità del fatto anche per ragioni di esemplarità, e dall'altra tiene nel massimo conto la esigenza di infliggerla come una misura di trattamento, cioè con la specifica veduta di farne qualcosa di giovevole alla evoluzione del processo rieducativo del soggetto e quindi adeguata, per quanto possibile, ai bisogni fondamentali della sua personalità ed alle situazioni psichiche contingenti.

Disposizioni ben precise sono state impartite dall'articolo 85 in tema di ricorso alla forza e di uso degli strumenti di coercizione. In merito all'impiego della forza fisica, è stato affermato il principio che ad essa si può ricorrere solo in quanto sia indispensabile per prevenire o arginare atti di violenza da parte dei detenuti o internati, per impedire tentativi di evasione ovvero per vincere la resistenza ai legittimi ordini impartiti; con la opportuna specificazione che la resistenza meramente passiva giustifica atti di forza non meno di quella attiva, data la ne-

cessità di dare ad ogni costo pronta esecuzione a talune disposizioni che attengono al mantenimento dell'ordine e della sicurezza degli istituti o che incidono sul buon andamento del trattamento.

I mezzi di coercizione fisica da usarsi negli istituti dovranno rispondere a tipi espressamente previsti da leggi o da regolamenti e, comunque, ad essi non potrà mai farsi ricorso per fini disciplinari, ma solo per evitare danni a persone o cose o per garantire l'incolumità del soggetto. Al fine, poi, di fugare ogni pericolo che possa derivare alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto dall'applicazione di mezzi contentivi, è stabilito che l'uso di essi deve avvenire sempre sotto la vigilanza del sanitario dell'istituto e per il tempo strettamente necessario. Le sopra cennate prescrizioni, contemplate anche dalle « Regole minime », sono già applicate nel nostro ordinamento per effetto delle istruzioni impartite con circolari ministeriali e il disegno si propone di dare ad esse una formale sanzione legislativa. Per prevenire ogni possibilità di abusi è, comunque, prescritto che il personale, ogni qualvolta abbia dovuto impiegare la forza, è obbligato a riferirne senza indugio al direttore per gli accertamenti e per i controlli sanitari del caso. È riaffermato, inoltre, la regola che al personale è fatto divieto di portare armi nell'interno degli istituti, salva espressa disposizione del direttore, per motivi eccezionali di servizio.

54. — Il titolo terzo dà una giusta impostazione al tema dell'assistenza, trattando distintamente l'assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati e l'assistenza post-penitenziaria ai dimessi dagli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

La prima viene presa in considerazione (art. 86) soprattutto come un'azione integratrice del trattamento penitenziario: l'opera da svolgere nei riguardi dei familiari deve essere indirizzata ad assicurare il mantenimento dei buoni rapporti fra costoro ed i loro congiunti in istato di detenzione, in modo sia da far leva sui sentimenti di affetto e di responsabilità verso

la famiglia per alimentare un ulteriore stimolo ad una vita onesta e socialmente utile, sia da rimuovere gli ostacoli che dalla situazione familiare potrebbero derivare al loro pieno e rapido reinserimento nella società.

Data la varietà dei predetti ostacoli, che possono tradursi in fattori criminogeni, si è volutamente evitato, nel disegno di legge, di specificare le forme di intervento attuabili per eliminarli. Ciò nondimeno in questo campo possono essere utilizzati tutti gli interventi assistenziali praticati nella società moderna, dai soccorsi economici alle cure sanitarie, dall'istruzione professionale all'educazione dei minori e così via. Il testo ha tenuto a richiamare la necessità di appoggiarsi agli enti pubblici e privati che si occupano dei vari settori dell'assistenza, oltre che alle associazioni di fatto ed alle persone volontarie dedite ad opere del genere. Non può essere certamente affidata l'intera esecuzione di così multiforme ed impegnativa attività all'azione diretta dell'Amministrazione penitenziaria, che non è certamente in grado di disporre di mezzi sufficienti per risolvere efficacemente tutti i problemi che riguardano le famiglie dei detenuti e degli internati e d'altronde non avrebbe nemmeno ragione di invadere la sfera di competenza delle altre pubbliche Amministrazioni, istituzionalmente impegnate nella difesa della collettività da tutti i mali che possano turbare l'ordine e il progresso.

Per quanto riguarda la collaborazione di volontari, si è ritenuto opportuno sottolineare che bisogna servirsi di persone esperte nell'assistenza sociale, non essendo sufficiente il mero, per quanto lodevole, spirito di carità e di filantropia a garantire buoni risultati. Coloro che sono chiamati ad operare a fianco dell'Autorità nel difficile campo del recupero sociale dei soggetti socialmente disadattati debbono essere ben consapevoli delle finalità da raggiungere e dei metodi più efficaci di azione; se ciò manca, il loro intervento può risultare inutile, e talvolta addirittura dannoso, soprattutto ove si largheggi indiscriminatamente in aiuti materiali incoraggiandosi involon-

tariamente il beneficiario a mantenere un atteggiamento neghittoso di fronte ai propri problemi personali e familiari.

Il concetto dell'assistenza post-penitenziaria come prosecuzione del trattamento in internato è chiaramente enunciato nell'articolo 87. A tal uopo, è specificato che, se tutto il tempo della permanenza del detenuto e dell'internato negli istituti penitenziari deve essere utilizzato ai fini del reinserimento sociale, l'ultimo periodo deve essere guardato come un ponte di passaggio alla vita libera; occorre, pertanto, preoccuparsi delle difficoltà concrete che il dimittendo verrà ad incontrare nel rientro in società e predisporre ogni possibile aiuto per consentirgli di superarle. Poichè tale aiuto può estrinsecarsi in interventi di ogni tipo, non meno che quelli concepibili per i familiari di cui sopra si è fatto cenno, si fa riferimento anche in questo campo alla collaborazione degli enti, associazioni e persone indicate nell'articolo precedente, ma si prevede in modo particolare l'opera di un apposito servizio sociale. Per i soggetti psichicamente anormali, tenuto conto della loro potenziale pericolosità, è prescritto, espressamente, l'affidamento agli organi amministrativi preposti ai servizi sanitari.

55. — Il titolo quarto tratta della classificazione degli istituti penitenziari. È stato seguito il criterio di determinare legislativamente soltanto il *genus* di essi in armonia con le linee generali del sistema, senza prevedere, altresì, tutte le specie di istituti ipotizzabili, perchè non si ha ragione di escludere che l'evoluzione delle tecniche di trattamento possa consigliare, in futuro, di modificare i criteri di raggruppamento dei detenuti e degli internati nei vari istituti ed in conseguenza i tipi di regime applicabili a questi ultimi. La fondamentale ripartizione degli istituti, affermata dallo schema (art. 88), comprende quattro generi: le case di custodia preventiva, gli istituti destinati all'esecuzione delle pene, quelli destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive ed i centri di osservazione. Tale previsione risponde a precise esigenze giuridiche e pratiche: invero, si è do-

vuto tener conto sia della obbligatoria distinzione fra il trattamento riservato agli imputati e quello relativo ai condannati, sia della distinzione fra le specie di trattamento applicabili rispettivamente ai condannati ed ai sottoposti alle misure di sicurezza, sia della differente impostazione da dare al regime dei centri di osservazione, i quali si presentano come stabilimenti destinati ad un breve soggiorno dei soggetti e, come più innanzi si dirà, possono ospitare nello stesso tempo condannati, internati ed anche giudicabili.

Nell'articolo 89 sono indicate due specie di case di custodia preventiva: quelle circondariali, aventi sede nei capoluoghi di circondario (sedi di tribunali) e quelle mandamentali aventi sede nei capoluoghi di mandamento (sedi di preture) che non dispongano di case circondariali: le une e le altre sono destinate ad accogliere gli imputati, i detenuti in transito, gli arrestati ed i fermati, ma soltanto nelle prime possono essere trattenuti gli imputati a disposizione di Autorità giudiziarie diverse dal pretore. Importanza non tanto terminologica quanto psicologica ed etica può avere anche il mutamento di denominazione, essendosi ritenuto opportuno abolire il termine di « carcere », tradizionalmente corrispondente ad una concezione di mera custodia dei detenuti, caratterizzata da un trattamento essenzialmente statico. Sia per le case circondariali sia per quelle mandamentali è prevista la possibilità di un raggruppamento, destinando al soddisfacimento delle esigenze giudiziarie di più tribunali o di più preture, un solo istituto sito in uno dei capoluoghi delle relative circoscrizioni. Tale facoltà è già prevista nel regolamento vigente per le carceri mandamentali, ma è da ritenere opportuna l'estensione di essa anche agli istituti circondariali, soprattutto perchè gli sviluppi del trattamento richiedono una adeguata organizzazione di personale tecnico e di strumenti materiali che non è conveniente o non è possibile mettere a disposizione in stabilimenti di scarsa importanza, destinati ad accogliere poche decine di detenuti.

Il successivo articolo 90 distingue gli istituti per l'esecuzione delle pene in case di arresto, case di reclusione e case di ergastolo. È prevista la possibilità di istituire, presso le case di custodia circondariali o mandamentali, sezioni funzionanti come case di arresto e, presso le prime, anche sezioni funzionanti come case di reclusione: ciò per avere una maggiore disponibilità di sedi a cui destinare stabilmente i condannati in relazione alle loro esigenze (come quelle di avvicinamento alla famiglia o al centro di affari) senza contravvenire al criterio di tener nettamente distinto il regime penitenziario per i condannati da quello per gli imputati. Questa soluzione sostituisce quella adottata dal regolamento in vigore, consistente nel permettere, in via di regola, la espiazione delle pene di durata non lunga nelle carceri giudiziarie, istituzionalmente destinate alla custodia preventiva. Tuttavia si è ritenuto opportuno temperare il rigore del criterio adottato, prevedendo la possibilità di far soggiornare eccezionalmente i condannati nelle case di custodia preventiva per ragioni particolari (ad esempio: prescrizioni climatiche o necessità di cure particolari attuabili soltanto in centri forniti di determinate attrezzature); comunque è sembrato necessario rinviare al regolamento più specifiche prescrizioni sia in ordine ai criteri che dovranno presiedere all'assegnazione dei condannati alle dette case, sia in ordine al trattamento da applicare agli stessi. Sono previste anche presso le case di reclusione, sezioni adibite a case di ergastolo, allo scopo di far partecipare i condannati a quest'ultima pena, quando ciò appaia opportuno, a talune attività di trattamento che trovano più idonea sede nelle case di reclusione.

L'articolo 91 prevede le varie specie di istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive attenendosi alla classificazione delle misure stesse fatta dal secondo comma dell'articolo 215 del codice penale. Ma è da porsi in rilievo che alla tradizionale denominazione di « manicomio giudiziario », adottata dal Codice penale per indicare l'istituto destinato agli infermi di mente, si è sostituita quella più moderna di

« ospedale psichiatrico giudiziario », che mette in evidenza il carattere terapeutico della misura.

Tenuto conto delle affinità di trattamento, dipendenti dalla innegabile esistenza di note comuni di pericolosità sociale negli internati delle rispettive categorie, è prevista espressamente la costituzione di sezioni per sottoposti alla misura della casa di lavoro presso istituti per colonie agricole e viceversa, così come quella di sezioni per sottoposti alla misura della casa di cura e di custodia presso gli ospedali psichiatrici giudiziari e viceversa. È anche considerata la possibilità di creare delle sezioni adibite a funzioni di colonia agricola o di casa di lavoro presso le case di reclusione: la qual cosa risulta certamente opportuna, almeno per il trattamento dei delinquenti abituali, professionali e per tendenza e per quelli che, comunque, debbono essere assoggettati, dopo l'esecuzione della pena, ad una misura di sicurezza di tal genere, in quanto serve ad agevolare il passaggio dei soggetti da un regime all'altro attraverso una certa gradualità di mutamenti.

A parte sono previsti (art. 92) i centri di osservazione, i quali possono essere organizzati come istituti autonomi o come sezioni di istituti di altro tipo. Già sono state illustrate, in precedenza (n. 31), l'importanza dell'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e la necessità della relativa documentazione attraverso la cartella personale che deve accompagnare i soggetti durante tutta la loro vita penitenziaria. L'articolo 92 specifica in termini pratici le funzioni alle quali deve adempiere l'assegnazione ai detti centri dei detenuti e degli internati appartenenti alle varie categorie; i condannati e gli internati sono avviati ad essi su iniziativa dell'Amministrazione penitenziaria per esservi sottoposti ad osservazione ai fini della formulazione del programma di trattamento rivolto al loro recupero sociale, mentre gli imputati vi sono accolti, ovviamente su richiesta dell'Autorità giudiziaria competente per l'istruttoria o per il giudizio e solo per l'esecuzione di perizie psichiatriche o per altri specifici scopi indicati dall'Auto-

rità stessa. Una interessante applicazione della osservazione per i condannati e gli internati sarà quella concernente l'esame o il riesame della pericolosità, per gli elementi di giudizio che il magistrato di sorveglianza potrà utilizzare ai fini dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla sottoposizione di tali soggetti a misure di sicurezza o in ordine alla proroga delle misure già in corso di esecuzione. Oltre che queste funzioni istituzionali, sono previsti per i centri di osservazione anche compiti di consulenza e di ricerca scientifica. È facilmente intuibile, invero, come il personale tecnico, il quale si sia occupato dell'esame della personalità di un soggetto ed abbia fornito indicazioni di massima sul trattamento da adottare, sia il più qualificato a seguire clinicamente il caso ed a consigliare determinati sviluppi o mutamenti delle terapie intraprese. Ed è del pari comprensibile come l'attuazione di esami del genere sopra un largo numero di soggetti consenta uno studio sistematico molto proficuo per l'arricchimento delle discipline criminologiche e fornisca utili indicazioni pratiche all'amministrazione attiva.

L'articolo 93 contempla gli istituti di custodia preventiva e quelli per la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza ai quali debbono o possono essere assegnati i minorenni autori di reati. Si è ritenuto opportuno precisare che gli istituti penali specifici per i minori — che sono denominati « prigioni-scuola » — sono destinati ad ospitare non solo i minori degli anni diciotto condannati, ma anche gli ultradiciottenni che non abbiano compiuto gli anni ventuno, quando debbano scontare una pena detentiva, di durata inferiore ai tre anni, in dipendenza di reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età: in tal modo sono state coordinate con chiarezza le disposizioni delle varie norme legislative che oggi regolano la materia. Per i riformatori giudiziari è stata confermata la loro specifica destinazione al ricovero dei minorenni sottoposti alla misura di sicurezza omonima, fino al raggiungimento degli anni 21. È stata, infine, prevista la possibilità di assegnare alle prigioni-scuola o,

con opportune cautele e separazioni, alle case di custodia preventiva gli imputati minori degli anni 18 — i quali di regola debbono essere ospitati negli istituti di osservazione — quando per il loro comportamento o per l'anamnesi personale appaiono inadatti allo speciale regime vigente negli istituti minorili, perchè pericolosi per l'ordine della convivenza o comunque bisognevoli di un trattamento diverso da quello che in tali istituti può essere applicato. Per i riformatori giudiziari, è stato precisato che essi accolgono i minori degli anni 21 sottoposti alla relativa misura di sicurezza tipica per i minorenni, e possono funzionare sia come istituti autonomi, sia come sezioni presso le prigioni-scuola.

L'Amministrazione penitenziaria (art. 94) ha il compito di organizzare i singoli istituti in maniera differenziata, dando a ciascuno di essi una struttura corrispondente alle funzioni a cui deve adempiere, mediante una appropriata attrezzatura di mezzi materiali e di personale ed un particolare orientamento del regime da praticare.

Il disegno di legge, pur non aderendo al concetto di determinare aprioristicamente le specie degli istituti, ha tuttavia previsto esplicitamente (art. 95) degli istituti speciali destinati a coloro che, essendo affetti da minorazioni fisiche o psichiche, non possono sottostare al regime degli istituti ordinari; e ciò anche per corrispondere alle specifiche raccomandazioni fatte nelle « Regole minime ».

La costituzione, la trasformazione e soppressione degli istituti penitenziari sono devolute (art. 96) alla competenza del Ministro per la grazia e giustizia, non essendo possibile stabilire legislativamente il numero, le sedi ed i tipi degli istituti occorrenti per tutte le esigenze presenti e future, le quali sono inevitabilmente soggette a continue variazioni, in dipendenza dell'andamento della criminalità in tutto il Paese e nelle singole regioni e circoscrizioni giudiziarie ed anche di altre circostanze, come i provvedimenti di clemenza generali e particolari.

L'articolo 97 determina la competenza a provvedere alle assegnazioni ed ai trasferi-

menti dei detenuti e degli internati stabilendo che per i condannati e per i sottoposti a misure di sicurezza — applicate sia definitivamente sia provvisoriamente — ogni iniziativa ed ogni potere dispositivo sono devoluti all'Amministrazione penitenziaria, con i soli limiti che saranno indicati dal Regolamento, mentre per gli imputati tocca di regola alle autorità giudiziarie competenti designare le case di custodia preventiva in cui essi debbono essere ristretti a loro disposizione. Tuttavia all'Amministrazione è data facoltà di operare dei movimenti anche nei riguardi degli imputati per ragioni organizzative e disciplinari (come quello di far posto in istituti troppo affollati, di allontanare elementi resisi incompatibili e comunque di prevenire disordini, di trasferire soggetti bisognevoli di cure in istituti forniti di speciali attrezzature sanitarie e così via), sempreché ciò non contrasti con esigenze processuali, la cui valutazione è naturalmente rimessa al prudente arbitrio dell'Autorità giudiziaria competente.

56. — Il titolo quinto (Capo I) contempla il trattamento dei detenuti e degli internati non nel senso tecnico dell'espressione ma come il complesso delle ordinarie prestazioni che sono assicurate e delle facoltà che sono accordate ai soggetti quali condizioni indispensabili di un adeguato tenore di vita.

L'esperienza insegna che molti soggetti sono portati a cadere, quando vengono privati per lunghe ore di qualsiasi compagnia, in pericolosi stati d'animo che influiscono negativamente sul loro recupero morale e sul loro adattamento alla vita collettiva e possono anche degenerare in disturbi psichici specialmente di carattere depressivo; pertanto, è preferibile lasciare agli organi responsabili degli istituti la facoltà di far pernottare in isolamento ciascun detenuto od internato, a seconda delle circostanze con ciò attenuando la prescrizione circa l'isolamento notturno di cui agli articoli 22, 23 e 25 del Codice penale, prescrizione che a ben guardare trova più esatta applicazione nell'ordinamento penitenziario.

In relazione alla circostanza che l'isolamento notturno non è sempre e comunque la regola, si è preferito indicare come isolamento continuo quello che il Codice penale, nella seconda parte dell'articolo 72, qualifica isolamento diurno. Detto isolamento — causa di sofferenza per la grande maggioranza degli individui normali — può essere applicato, oltre che nell'ipotesi prevista dal citato articolo 72 del Codice penale, solo in via eccezionale e nei casi tassativamente indicati dall'articolo 98: *a*) prescrizioni sanitarie, che possono essere dettate in relazione a malattie contagiose ovvero a stati di perturbamento psichico, i quali consigliano la segregazione nell'interesse del soggetto stesso o nell'interesse altrui; *b*) esecuzione di analoga misura disciplinare, legalmente inflitta; *c*) necessità attinenti al mantenimento del segreto istruttorio, nei confronti degli imputati; *d*) necessità di salvaguardia della sicurezza pubblica, per i fermati e gli arrestati a disposizione degli organi di polizia.

L'articolo 99 elenca i motivi che legittimano la perquisizione personale dei detenuti e degli internati. Poiché la perquisizione è, comunque, lesiva delle libertà personali è previsto che essa avvenga, nelle determinate ipotesi che la impongono, nel pieno rispetto della personalità.

Una speciale disposizione (art. 100) è dettata per gli imputati, per il cui trattamento bisogna preoccuparsi sia delle esigenze giudiziarie, come la tutela del segreto istruttorio, sia della loro condizione giuridica, sia della necessità sociale ed umana di evitare il deterioramento delle loro condizioni fisiche e psichiche, già illustrate a proposito dall'articolo 71. Pertanto, si è ritenuto opportuno disporre che gli imputati sono obbligati a svolgere attività lavorative o di formazione professionale sempre che non ostino giustificati motivi e salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria, e possono partecipare ad attività educative, culturali e ricreative. Inoltre, è stato riaffermato, in termini più espliciti che non nel Regolamento vigente, che gli imputati sono ammessi alle pratiche religiose e beneficiano degli insegnamenti scolastici come tutti gli altri detenuti: salve, s'intende, le limitazioni imposte

dall'Autorità giudiziaria per necessità istruttorie. Agli imputati è accordata la facoltà di provvedersi del vitto a proprie spese, in corrispondenza delle raccomandazioni delle « Regole minime ».

Per quanto riguarda la somministrazione del vitto da parte dell'Amministrazione, si è ritenuto opportuno (art. 101) sancire il criterio — già da tempo largamente seguito dalla massima parte delle comunità governate da enti pubblici — di prestabilire la composizione delle razioni individuali in tabelle fisse, le quali garantiscono il rispetto delle esigenze dietetiche vietando il ricorso alla improvvisazione nella scelta dei cibi e nella determinazione delle quantità. È consentito a tutti i detenuti e agli internati di procurarsi generi di conforto a proprie spese, ma questa facoltà non deve essere intesa come la espressione di un loro diritto bensì come una agevolazione. Pertanto, la sua applicazione pratica è sotto il controllo dell'Amministrazione penitenziaria, la quale deve provvedervi soddisfacendo in modo effettivo le giuste esigenze dei soggetti, ma non senza attenersi a quei criteri d'ordine e di sicurezza che debbono presiedere al regime di custodia ed a quei principi di sobrietà e di austerità che debbono ispirare la vita penitenziaria. L'Amministrazione, inoltre, può utilmente servirsi di questo genere di concessione anche per finalità di trattamento, estendendo o limitando l'esercizio della facoltà di acquistare generi di conforto secondo ciò che appare più giovevole in relazione ai bisogni educativi di ciascuno.

Nell'articolo 102 è specificamente stabilito che soltanto i condannati a pena non troppo breve (almeno della durata di un anno) ed i sottoposti a misura di sicurezza detentiva (tenuto conto della durata indeterminata di esse) sono soggetti all'obbligo di vestire l'uniforme, ma è prevista la possibilità di consentire ad essi di indossare i loro abiti personali in talune circostanze, la cui determinazione è lasciata al regolamento. La previsione di quest'ultima concessione è dettata da vedute tecniche, in quanto la facoltà di poter dismettere l'abito penitenziario in alcune occasioni (come le visite dei familiari, la partecipazione a speciali cerimonie) può

giovare a rafforzare il senso di dignità morale e di decoro esteriore del soggetto. Più ampia facoltà è lasciata per l'uso di altri oggetti di corredo personale (come gli asciugamani, le maglie, la biancheria intima) in quanto di regola tale uso non contrasta con ragioni di sicurezza degli istituti.

Nuove e più precise norme sono impartite in tema di assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro (art. 103). Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro; per i sottoposti alle misure di sicurezza che presuppongono uno stato di anormalità psichica (ricovero in casa di cura e di custodia o in ospedale psichiatrico giudiziario) il lavoro è applicabile soltanto in funzione curativa (ergoterapia). Per gli imputati l'obbligatorietà del lavoro è attenuata dal riconoscimento di motivi ostativi e dal rilievo che è dato alla loro facoltà di scelta. La diversa situazione dei detenuti imputati, la cui custodia deve prevalentemente adempiere a finalità di giustizia, impone questo trattamento particolare.

Il lavoro è remunerato. Questo è un principio già accolto dalla nostra legislazione e che ora viene esteso anche ai tirocinanti, dopo due mesi di apprendistato, perchè non si eluda in alcun modo il detto principio con possibili infingimenti.

L'articolo 103 contiene ulteriori disposizioni sulla organizzazione del lavoro negli istituti ed all'esterno di essi. Una prima importante innovazione è rappresentata dalla possibilità di organizzare attività di lavoro all'aperto non soltanto nel campo agricolo, ma anche in quello industriale: essa è imposta dal sempre crescente sviluppo delle lavorazioni carcerarie, che si vanno organizzando con criteri analoghi a quelli seguiti dall'industria privata e che potranno aver bisogno, in avvenire, anche di strutture non realizzabili entro la cinta degli istituti penitenziari. È previsto, inoltre, l'impiego di mano d'opera di detenuti ed internati anche presso stabilimenti industriali ed aziende agricole appartenenti a privati imprenditori; si tratta di una ulteriore innovazione, consigliata non solo dai felici esperimenti compiuti sul piano della collaborazione delle im-

prese private con l'Amministrazione penitenziaria nel dar lavoro ai detenuti, ma anche dal criterio pedagogico, già applicato nel campo della rieducazione minorile, di favorire l'affiancamento dei soggetti da rieducare con i lavoratori liberi, per prepararli ai rapporti individuali ordinari negli ambienti di lavoro.

Naturalmente, occorrerà predisporre, anzitutto attraverso il futuro regolamento, una precisa normazione diretta ad assicurare che l'accesso e la permanenza all'esterno dei detenuti e degli internati negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole non si risolva da una parte in un eccessivo loro esonero dai vincoli propri del regime penitenziario e dall'altra in una sottoposizione degli stessi ad abusi da parte dei privati. Comunque, per prevenire quest'ultimo inconveniente, l'ultima parte del settimo comma dell'articolo 103 prescrive che l'esecuzione del lavoro in aziende private è posta sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui ciascun detenuto o internato è in forza. Per i minori, è stata estesa alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive la facoltà di avviarli al lavoro all'esterno senza scorta. Per i detenuti forniti di spiccate capacità artistiche o culturali è prevista la possibilità di consentire l'esercizio delle loro abituali attività artistiche durante la detenzione: già si è avuto esempio di scultori, pittori, musicisti, scrittori che hanno prodotto durante lo stato di detenzione opere d'arte o di impegno e non c'è ragione di introdurre a priori un divieto al riguardo. Tuttavia si è ritenuto prudente stabilire che simili opere non siano lasciate al libero commercio o alla indiscriminata pubblicazione, ma sia data all'Amministrazione penitenziaria la facoltà di controllarne la destinazione; la qual cosa non vuole rappresentare una ingerenza di carattere economico, ma una vigilanza di ordine pubblico, intesa ad evitare scandalosi abusi che i moderni mezzi di divulgazione e di riproduzione rendono possibili.

Il corrispettivo del lavoro è costituito dalla mercede la quale è determinata in relazione al tipo di lavoro stesso, alla capacità e al rendimento del detenuto e dell'internato

(art. 104). La determinazione è fatta per categorie da un'apposita Commissione interministeriale, già prevista dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e ora disciplinata nella sua composizione dall'articolo 104 del presente testo. Il problema di adeguare il più possibile le mercedi ai salari percepiti dai liberi lavoratori, divenuto di grande attualità per l'indirizzo seguito in alcuni Stati e propugnato da alcune correnti di opinione anche da noi, rientra nella competenza della detta Commissione la quale dovrà esaminarlo con uguale riguardo alle nuove concezioni sull'esecuzione penitenziaria e alle questioni di ordine economico e morale che si pongono in relazione alla comparazione fra settore penitenziario e società libera. In proposito è da ricordare che nè le « Regole minime », nè le conclusioni della Commissione parlamentare hanno creduto di stabilire un livello di compensi minimi ma si sono, deliberatamente, limitate ad affermare il principio della equità della remunerazione.

Con l'articolo 105 viene mantenuta l'attuale differenza tra mercede e remunerazione.

Agli internati viene attribuita l'intera mercede in considerazione del fatto che manca alla esecuzione delle misure di sicurezza il presupposto della responsabilità penale e che il lavoro, nella specie, assume un preciso ed esclusivo carattere terapeutico.

Al condannato vengono attribuiti, a titolo di remunerazione, i sette decimi della mercede.

Non si è inteso di riprodurre le differenti proporzioni dello scarto fra mercede e remunerazione che l'articolo 125 del vigente regolamento prevede per gli ergastolani, i condannati alla reclusione, i condannati all'arresto e per ipotesi delittuose meno gravi. Questa differenziazione è, infatti, chiaramente ispirata a un criterio punitivo che non sembra possa trovare legittimo accoglimento nella riforma.

È stata soppressa pure la differenza tra condannato e imputato. Nel sistema vigente l'imputato percepisce una remunerazione pari a nove decimi della mercede, che è superiore a quella percepita dai condannati. Ne consegue una palese sperequazione sia nel caso in cui l'imputato viene assolto, avendo



perso definitivamente un decimo della mercede e venendosi così a trovare in una posizione deteriore rispetto a quella dell'internato che non subisce detrazione alcuna, sia nel caso in cui l'imputato venga condannato, lucrando, nonostante la sua riconosciuta colpevolezza, una maggiore remunerazione per tutto il periodo che precede il passaggio in giudicato della condanna, rispetto ai condannati.

Viceversa, nel testo dell'articolo 105, all'imputato viene trattenuta cautelativamente la stessa percentuale di tre decimi che è trattenuta ai condannati, salvo a restituirla in caso di assoluzione o a destinarla, come quella dei condannati, in caso di condanna.

La differenza tra mercede e remunerazione viene versata alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, di cui si dirà dopo, realizzandosi, così, un completo principio di giustizia per il quale i colpevoli con parte della loro mercede provvedono a sostenere l'opera sociale istituita per alleviare il male cagionato.

L'articolo 106 disciplina il riparto della remunerazione.

Dopo avere richiamato le disposizioni contenute negli articoli 145 e 213 del codice penale si dispone che in favore del condannato deve essere riservata una quota pari a un terzo, che è inesquestrabile e impignorabile, riproducendosi, così, sostanzialmente la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 145 del codice penale.

Si è mantenuta la inesquestrabilità e l'impignorabilità di un terzo della remunerazione sia per rispetto del criterio generale che prevede per i redditi di lavoro l'impignorabilità e l'inesquestrabilità del detto limite, sia perchè non sembra opportuno, sotto alcun profilo, dare al condannato una maggiore disponibilità attuale per farlo trovare, poi, gravato di maggiori debiti all'atto della liberazione.

Per l'internato si sono riprodotte sostanzialmente le favorevoli previsioni dell'articolo 237 del vigente regolamento.

Nei confronti dell'imputato viene operata una trattenuta cautelativa per spese di mantenimento non superiore ai due terzi, mentre

il residuo è inesquestrabile ed impignorabile nella misura di un terzo dell'intera remunerazione. Nel caso di condanna la somma accantonata per il rimborso delle spese di mantenimento viene versata all'Erario; nell'ipotesi di assoluzione la somma trattenuta viene versata, a richiesta, al prosciolto o ai suoi aventi causa, con gli interessi maturati nel frattempo. La richiesta è sottoposta al termine di decadenza di un anno.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è suddivisa in fondo spendibile, a disposizione del soggetto, e fondo da accantonarsi per il momento della liberazione.

La detta parte di remunerazione è costituita in peculio (art. 107) unitamente a ogni altro legittimo provento. I fondi in peculio producono interessi i quali vengono versati sul fondo profitti destinato all'erogazione di premi e sussidi a favore dei condannati e degli internati.

L'articolo 108 pone in grande rilievo, come incentivo al bene operare, le gare di rendimento lavorativo e di apprendimento professionale, nonché scolastiche, culturali e sportive, con la concessione di premi in denaro ed in natura e di altre ricompense: tali gare, infatti, convogliano l'interesse dei soggetti verso obiettivi moralmente e socialmente apprezzabili e creano motivi di sana emulazione, giovevoli al riadattamento alla vita sociale. In materia di colloqui, l'articolo 109 stabilisce che, di regola, essi si svolgono in appositi locali ed alla presenza del personale di custodia, ma prevede la possibilità di consentire eccezionalmente ai detenuti ed agli internati di avere colloqui in modo che le conversazioni non possano essere ascoltate da persone estranee, comprese quelle adette alla custodia, e queste ultime, però, debbono pur sempre esercitare un controllo visivo per evitare pericoli di violenza o effusioni sconvenienti.

È esplicitamente prescritto che un particolare favore deve essere dato ai colloqui con i familiari per le ragioni già accennate nel commento dell'articolo 64. Agli imputati è senz'altro conservato il diritto di avere colloqui con i difensori in modo che non possano essere uditi i loro discorsi.

Per i colloqui degli imputati è stata riconosciuta la piena competenza dell'Autorità giudiziaria a concederli, in corrispondenza delle norme vigenti (articolo 11 delle Disposizioni regolamentari per l'esecuzione del Codice di procedura penale).

L'articolo 110 concerne la corrispondenza epistolare dei condannati ed internati e prevede, in casi eccezionali, l'autorizzazione a conversazione telefonica: il che rappresenta una interessante novità che, tuttavia, imporrà, per i pericoli in essa insiti, la adozione di particolari cautele. La corrispondenza epistolare è agevolata anche con la messa a disposizione dell'occorrente per scrivere. Si è mantenuto in vigore il sistema dell'esame preventivo di ogni missiva, indispensabile salvaguardia di esigenze giudiziarie, di sicurezza interna degli istituti e dell'ordine pubblico in generale.

Al fine di assicurare il mantenimento di un costante legame fra i detenuti ed internati e le loro famiglie, necessario non solo per il rispetto di esigenze affettive ma anche per una migliore protezione degli altri svariati interessi di coloro che non godono della propria libertà personale, essi sono posti in grado (art. 111) di informare i prossimi congiunti dell'avvenuto ingresso in un istituto penitenziario e di ogni successivo trasferimento in altri istituti. È poi fatto obbligo al personale penitenziario di dar prontamente notizia ai detenuti o internati del decesso o della grave infermità di un congiunto, così come di informare immediatamente i familiari quando i detenuti o gli internati siano affetti da gravi infermità o vengano a morte. Anche questi precetti si uniformano sostanzialmente alle raccomandazioni fatte in materia dalle « Regole minime ».

L'articolo 112 garantisce l'esercizio del diritto di reclamo, giustamente considerato — anche nelle dette « Regole » — come uno dei diritti fondamentali del detenuto e dell'internato. Questi può indirizzare esposti in busta chiusa al Capo dello Stato, al Ministro per la grazia e giustizia, al Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena ed alle Autorità giudiziarie e può avvicinare personalmente non solo il diret-

tore dell'istituto ed il magistrato di sorveglianza, ma anche il Direttore generale e gli Ispettori dell'Amministrazione penitenziaria nonchè qualsiasi magistrato, in occasione di visite compiute agli istituti da tali autorità per ragioni del loro ufficio. Può, inoltre, rivolgersi direttamente al direttore dell'istituto ogni qual volta intenda proporre un reclamo.

L'articolo 113, dopo aver precisato il concetto che le sanzioni disciplinari non debbono mai consistere in sofferenze corporali, specifica le punizioni applicabili, che sono, in massima parte, quelle previste dal regolamento in vigore: quali il richiamo verbale, la riprensione espressa alla presenza di più persone, la privazione del passaggio in comune, l'isolamento in cella. È stata aggiunta, come nuova sanzione tipica, l'esclusione da manifestazioni ricreative per un tempo determinato: essa fa leva sul fatto che, spesso, la possibilità di perdere un vantaggio è non meno preoccupante della prospettiva di incorrere in un male futuro. Per quanto riguarda l'isolamento in cella, si è ritenuto di dover sancire inderogabilmente — in corrispondenza di una specifica raccomandazione fatta dalla Commissione parlamentare (n. 6, lettera a) ed anzi scendendosi sotto i limiti da essa suggeriti — che la durata della punizione non può superare i quaranta giorni per gli uomini e i venti per le donne; per i minori degli anni diciotto, si è ritenuto opportuno stabilire in dieci giorni la durata massima.

Rispetto al regolamento del 1931 la durata massima dell'isolamento in cella è stata aumentata, perchè essendosi abolita ogni afflittività aggiunta all'isolamento (pancaccio e trattamento a pane ed acqua), si è reso necessario dare la possibilità di adeguare almeno nella durata la punizione alla gravità dell'infrazione commessa. È stata confermata la norma, già in vigore nell'attuale regolamento, che la esecuzione della misura dell'isolamento in cella rimane senz'altro sospesa nei riguardi delle donne gestanti, puerpere ed allattanti ed è stata aggiunta la disposizione che, per qualunque punito, la esecuzione della detta misura deve essere preceduta da un accerta-

mento medico, il quale dia sicurezza che essa non sia nociva alla salute del soggetto. La misura va poi attuata sotto un costante controllo sanitario, che deve estrinsecarsi almeno mediante una visita quotidiana (vedi « Regole minime »). È altresì prescritto che i locali destinati all'isolamento punitivo debbono essere sufficientemente illuminati, aereati ed igienici.

La competenza ad infliggere la punizione dell'isolamento in cella è, dall'articolo 114, attribuita al consiglio di disciplina, quando la durata debba eccedere i cinque giorni, mentre per le altre la competenza è stata lasciata al direttore. È da notare che, secondo il regolamento vigente, la deliberazione del consiglio di disciplina è richiesta soltanto quando si tratti di isolamento in cella per un periodo superiore a dieci giorni; ma il disegno ha reputato di doverne ampliare la sfera di competenza, riducendo correlativamente quella del direttore, al fine di offrire maggiori garanzie ai detenuti ed internati, giusta gli orientamenti della Commissione parlamentare. Nessuna innovazione è stata apportata alla composizione del consiglio di disciplina (art. 115) negli istituti per adulti, non avendo dato occasioni a critiche l'attuale sistema; nei confronti dei minori, è stato esplicitamente stabilito che il consiglio deve essere integrato da due esperti dei problemi dell'età evolutiva, i quali possono dare un prezioso contributo nella giusta interpretazione degli atti di indisciplina avvenuti e nella scelta delle opportune sanzioni con criteri pedagogici.

L'articolo 116 introduce una importante concessione in favore dei detenuti, imputati o condannati: quella di poter visitare i congiunti più stretti — tassativamente indicati nel coniuge, nei genitori e nei figli — in caso di imminente pericolo di vita di costoro, raggiungendo con particolari cautele, che dovranno essere fissate dal regolamento, il luogo in cui si trova la persona inferma. Si prevede che tali cautele difficilmente potranno prescindere dall'impiego di una scorta. Il permesso di visita è concesso per i condannati dal magistrato di sorveglianza e per gli imputati dall'organo giudiziario competente.

Norme particolari, ispirate a molteplici ragioni, sono dettate per i decessi dei detenuti ed internati (art. 117). È previsto che deve esserne data immediata notizia non solo all'Autorità giudiziaria competente per il procedimento o per l'esecuzione, a seconda che sia morto un imputato o un condannato, ma anche al procuratore della Repubblica o pretore del luogo ed al Ministero di grazia e giustizia al fine di mettere in grado l'Autorità giudiziaria e quella amministrativa di procedere a tutti gli accertamenti necessari sulle circostanze e cause dell'evento letale, nella sfera delle loro rispettive competenze. È prescritto, altresì, che ai corpi delle persone decedute in istituti penitenziari sia data una sorte non diversa da quella che è riservata a tutte le salme: accertamenti necroscopici soltanto nei casi previsti dal Regolamento di polizia mortuaria e messa a disposizione delle famiglie per ogni pietoso ufficio. È il caso di ricordare che questo regime è già di fatto in vigore, essendo stato temperato con circolare ministeriale il rigore delle speciali norme dettate dal vigente Regolamento per la sepoltura dei cadaveri dei detenuti.

Una importante prescrizione è data per la formazione degli atti di stato civile relativi alle nascite, ai matrimoni ed ai decessi avvenuti negli istituti: in tali atti non è lecito far menzione che l'avvenimento ha avuto luogo in uno stabilimento penitenziario. Per i trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti di sesso maschile, l'articolo 118 opera un generico richiamo alle norme che regolano le traduzioni a cura dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mentre impartisce disposizioni particolari per la traduzione delle donne e dei minori. Per le donne, infatti, il citato articolo prevede la assistenza da parte di personale femminile. Per i minori si prescrive l'impiego del personale addetto agli istituti dipendenti dalle direzioni distrettuali o dei militari del Corpo degli agenti di custodia adibiti alle sezioni minorili che sono in funzione presso gli istituti per adulti, senza escludersi, peraltro, l'intervento, a titolo ausiliario, della

Pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. È specificamente posto il precetto, ispirato alle « Regole minime », che i trasferimenti debbono essere eseguiti in maniera da evitare, per quanto possibile, che i traducendi siano esposti alla curiosità altrui e ad ogni specie di pubblicità e da ridurre al minimo i disagi di questi. È anche prevista la possibilità di far indossare ai detenuti ed internati gli abiti civili in occasione delle traduzioni, al fine di ridurre al minimo il loro stato di mortificazione e le spiacevoli impressioni degli estranei; ma è lasciata al regolamento la determinazione dei casi in cui tale concessione può essere fatta, sembrando prudente stabilire dei limiti e delle condizioni al fine di prevenire pericoli, soprattutto in relazione alla possibilità di fughe.

La materia delle dimissioni è regolata dall'articolo 119, non soltanto in modo da assicurare l'incondizionato rispetto della libertà personale appena cessate le ragioni di giustizia penale che hanno portato a restringerla, ma anche in modo da realizzare, per quanto possibile, lo scopo finale del reinserimento del soggetto nella vita libera. Pertanto, è fatto categorico obbligo di dare pronto adempimento agli ordini di scarcerazione formalmente dati dalle autorità competenti, ma soprattutto è prescritto al direttore dell'istituto di avvertire, almeno tre mesi prima della data prefissa per la dimissione, sempre che ciò sia possibile, il consiglio di aiuto sociale del luogo dove ha sede l'istituto e quello del luogo dove il dimittendo prevedibilmente avrà la sua residenza, per metterli in grado di elaborare, di concerto, un efficace programma di assistenza post-penitenziaria, l'uno facendo avvicinare il liberando da suoi componenti e collaboratori, per conoscerne i bisogni ed aiutarlo a formulare seri progetti per il suo avvenire, l'altro cercando di creare nell'ambiente in cui egli andrà a vivere condizioni favorevoli al reinserimento, con interventi rivolti ad agevolarne la sistemazione economica, a risolvere conflitti familiari od a superare altre eventuali difficoltà. Per le persone socialmente pericolose e come tali sottoposte a misure di sicurezza, il direttore

deve altresì informare tempestivamente il magistrato di sorveglianza competente e la Autorità di pubblica sicurezza incaricata dell'esecuzione.

È previsto il rilascio di un specifico attestato ai dimessi che abbiano tratto effettivo profitto dal trattamento ricevuto nella vita penitenziaria: attestato che deve con assoluta obiettività illustrare non soltanto la condotta serbata da ciascuno durante la permanenza negli istituti, ma soprattutto il grado di risocializzazione da lui raggiunto, con una specifica menzione del livello di capacità professionale rivelata nelle lavorazioni a cui egli è stato adibito. Questa attestazione deve servire a dare una seria garanzia a coloro che, pur non rifiutandosi di accordare fiducia ai dimessi, hanno bisogno di un incoraggiamento per tentare la prova attraverso notizie attendibili sulla personalità e sulla capacità lavorativa degli stessi. Per i dimittendi non forniti di abiti propri è confermata una prestazione assistenziale a spese della Amministrazione mediante la fornitura degli indumenti occorrenti per la prima vestizione.

57. — Il regime di semilibertà (art. 120) come si è accennato (n. 39) è ispirato alle finalità di incentivare la buona condotta e di favorire il graduale reinserimento dei soggetti nella società.

Si è creduto opportuno escludere le sole pene detentive inferiori ai tre anni. Non è dubbio, infatti, che dopo tre anni di vita detentiva, vissuta in una situazione di marcata dipendenza, vi è la necessità di riabilitarsi gradualmente ad esercitare la propria autonomia e il proprio spirito di iniziativa.

D'altra parte un limite di pena inferiore avrebbe diminuito l'efficacia delle pene brevi e non avrebbe consentito una tranquillante previsione sul riadattamento sociale del soggetto.

La durata dei tempi di semilibertà è stabilita con riguardo alla detenzione sofferta poichè si richiede un più lungo processo di adattamento in relazione alla sua maggior lunghezza. Il periodo massimo di semilibertà è di 18 mesi, che appare congruo in

relazione anche alle detenzioni più lunghe. Non è, comunque, opportuno prevedere un maggior periodo di semilibertà perchè il condannato finirebbe, in tal caso, per manifestare pericolosi sintomi di insofferenza, dovuti alla staticità di una situazione che deve essere per sua natura transitoria.

Nessun limite è previsto per la semilibertà degli internati nei confronti dei quali il magistrato di sorveglianza si regolerà secondo le necessità del trattamento rieducativo.

Per i condannati la concessione è subordinata alla condizione che alla pena non debba seguire una misura di sicurezza detentiva, non potendo trascurarsi la pericolosità dichiarata giudizialmente, che è il fondamento logico di tale misura.

La competenza a deliberare l'ammissione al regime di semilibertà è attribuita al magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore; l'intervento del magistrato è da considerare sufficiente garanzia contro concessioni affrettate o ispirate a motivi di malintesa benevolenza, così come contro ingiustificate resistenze. È stabilito che l'attuazione della semilibertà avvenga con l'osservanza di specifiche prescrizioni del direttore e sotto l'attento controllo di lui e del personale di servizio sociale, in modo da prevenire abusi da parte di coloro che sono ammessi a beneficiarne, mentre il magistrato di sorveglianza deve essere tenuto al corrente della prova da essi fatta all'esterno degli istituti. Al fine di assicurare che il detto controllo sia attuato in modo effettivo, è prescritto che lo speciale regime di semilibertà possa essere applicato soltanto presso alcuni stabilimenti opportunamente organizzati e forniti di idoneo personale. Come è stato già detto, l'ammissione al regime di semilibertà conserva la posizione giuridica di detenuto o di internato anche durante il tempo in cui si trova all'esterno dell'istituto. Per il caso di mancato rientro in istituto, il disegno ha previsto diverse soluzioni, a seconda della posizione del soggetto o della gravità delle infrazioni: se il predetto è un internato (non punibile per evasione) oppure se si tratta di breve ritardo nel rientrare (non superiore a tre ore), com-

messo da un condannato, sarà applicabile una punizione disciplinare, mentre se si tratta di un ritardo più lungo e non dovuto a cause giustificabili, il condannato sarà passibile di una sanzione penale, analoga a quella comminata per il delitto di evasione. Viene in tal modo prevista dal penultimo comma del citato articolo 120 una nuova ipotesi di reato; la condanna per tale reato comporta *ipso jure* la revoca del beneficio della semilibertà.

Per i condannati ammessi al predetto regime è prevista (art. 121) la possibilità della concessione di licenze in premio della buona condotta serbata, con modalità analoghe a quelle che oggi vigono per gli internati (provvedimento del magistrato di sorveglianza, automatica sottoposizione alla libertà vigilata), ma l'ingiustificato ritardo o il mancato ritorno nell'istituto dopo il termine della licenza è punibile ai sensi del precedente articolo.

Come si vede, l'introduzione della semilibertà nel nostro sistema, anche se disciplinata con criteri di grande prudenza, rappresenta un notevole progresso, non essendo stati finora accolti nell'ordinamento penitenziario italiano istituti analoghi: anche l'assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale, che nell'attuale regolamento costituisce la forma più liberale di trattamento per i condannati, non può in alcun modo essere paragonata al detto nuovo tipo di regime.

Per i sottoposti alle misure di sicurezza detentive sono conservate dall'art. 122 le stesse possibilità di concessione di licenze già ammesse dall'ordinamento in vigore: licenze per gravi motivi personali o familiari, licenze di esperimento, licenze premio. Tuttavia si è ritenuto opportuno limitare l'applicabilità di quest'ultima specie di licenza agli internati sottoposti alle misure della colonia agricola, della casa di lavoro o del riformatorio giudiziario, non essendo il caso di prevedere ulteriormente la concessione di licenze in premio della buona condotta ai ricoverati per infermità mentali in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia. Per gli internati in colonia agricola ed in casa di lavoro, la licenza

a titolo di premio è stata specificamente presa in considerazione come misura di trattamento, cioè sotto l'aspetto di una temporanea presa di contatto con il mondo esterno, predisposta al fine di agevolare il loro riadattamento alla vita nella società libera. Quanto all'organo competente e al regime degli internati in licenza non viene apportata alcuna innovazione al sistema vigente.

La liberazione anticipata, di cui si è detto nella parte generale (n. 41), è disciplinata dall'articolo 123. Il periodo di prova da prendere in considerazione per la concessione del beneficio è stato fissato in sei mesi. Un periodo più lungo avrebbe finito per scoraggiare; uno più breve non avrebbe consentito una adeguata valutazione del comportamento del soggetto e avrebbe creato un lavoro eccessivo per i Consigli di disciplina e per i magistrati di sorveglianza.

L'abbuono è contenuto in un massimo di dieci giorni per ciascun semestre. La misura dell'abbuono è stata contenuta nel limite ora detto per la necessaria cautela che deve accompagnare la prima introduzione di questo istituto che non ha da noi precedenti.

Per meritare il beneficio non è sufficiente la sola buona condotta ma si richiede altresì un impegno di fattiva partecipazione all'opera rieducativa.

Si è ritenuto di considerare come scontata, ai fini della ammissione alla liberazione condizionale, la parte di pena detratta, perchè, altrimenti, la concessione della liberazione condizionale avrebbe annullato il beneficio in discorso.

Al fine di non togliere l'indispensabile affidamento sulla certezza del beneficio acquisito, senza il quale il beneficio non sarebbe più desiderato, si è limitata la revoca al caso di condanna per delitti; ciò anche perchè altrimenti colui che più ha meritato perderebbe più degli altri in occasione di infrazioni disciplinari.

L'articolo 124 contiene norme particolari per la concessione di analogo beneficio ai condannati all'ergastolo. Le condizioni per la concessione sono le medesime ma il beneficio, come avanti si è detto, opera sul li-

mite di pena previsto dall'art. 176 del codice penale per la concessione della liberazione condizionale.

In tema di liberazione condizionale, l'articolo 125 detta norme per regolare la procedura relativa alla istruttoria delle istanze di liberazione avanzate dai detenuti o delle proposte della direzione, prima che esse siano portate all'esame dell'autorità competente a deliberare in merito. È prevista, in linea principale, la proposta del direttore dell'istituto, il quale nell'andamento della vita penitenziaria del soggetto e nella evoluzione delle condizioni personali di lui può, meglio di ogni altro, trovare elementi concreti per promuovere l'esperimento di una anticipata dimissione. Tuttavia, è accordato anche all'interessato il diritto di richiedere la concessione della liberazione condizionale; in questo caso, il direttore dell'istituto deve esprimere il suo parere sulla base delle osservazioni fatte circa le manifestazioni della personalità del soggetto. Nel valutare il comportamento e il grado di riadattamento raggiunto dal condannato il direttore deve considerare anche se vi sia stata fattiva disposizione verso la vittima.

Premminente importanza è riconosciuta all'intervento del magistrato di sorveglianza, al quale è affidato il compito di valutare, sotto ogni profilo, l'opportunità del ricorso ad una simile prova. In questo campo, il detto magistrato potrà, in modo particolare, avvalersi degli strumenti tecnici che l'Amministrazione penitenziaria può apprestargli per l'osservazione individuale nonchè per le inchieste ambientali. Il magistrato di sorveglianza può in tal modo procedere ad una approfondita istruttoria il che gli consente di formulare un ben fondato giudizio sulla assenza di gravi rischi e su tutti gli altri elementi che rendono opportuna la liberazione condizionale. Egli può anche dichiarare senz'altro inammissibile la proposta o l'istanza; ciò, tuttavia, è consentito soltanto quando non ricorrano le condizioni obiettive previste dalla legge (come la durata della pena residua, in relazione a quella originariamente inflitta ed ai precedenti penali del condannato), ed il

relativo provvedimento non è più dichiarato inoppugnabile, così come previsto dal regolamento del 1931, in ossequio al precetto costituzionale.

L'articolo 126 sancisce la innovazione, di cui già è stata enunciata l'importanza, dell'intervento del servizio sociale nel controllo e nel sostegno della condotta dei sottoposti alla libertà vigilata (fra i quali vanno inclusi — è opportuno ricordarlo — i condannati in istato di liberazione condizionale e quelli ammessi alla semilibertà in licenza). L'affidamento di tali soggetti alle cure del servizio sociale è rimesso alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza ed in ogni caso, a fini di reciproca integrazione, l'azione svolta dagli assistenti sociali deve coordinarsi con quella esercitata dagli organi di pubblica sicurezza per ragioni di polizia.

La remissione del debito di cui si è detto nella parte generale (n. 43) è disciplinata dall'articolo 127. Il provvedimento è adottato con decreto motivato del magistrato di sorveglianza su proposta del direttore dell'istituto in cui il condannato si trova all'atto della dimissione.

Il presupposto è estremamente rigoroso (condotta esemplare) e ne è stato chiarito autenticamente il significato perchè non avvenga che il beneficio perda il suo carattere di eccezionalità.

58. — Il titolo sesto regola in maniera organica le competenze degli organi giudiziari nella vigilanza sugli istituti. Al procuratore generale della Repubblica è riconosciuto (art. 128) un ampio potere di controllo di legalità, diretto ad assicurare che negli istituti penitenziari del distretto ogni attività sia organizzata ed attuata con il pieno rispetto delle norme legislative e regolamentari in vigore, e sono altresì conservate le specifiche attribuzioni stabilite dalle leggi attuali.

Al procuratore della Repubblica (art. 129) è conferito il settore di vigilanza riguardante la detenzione preventiva al fine di garantire che essa si svolga nel pieno rispetto delle esigenze giudiziarie e, nello stesso

tempo, del regime riservato agli imputati. Nei riguardi degli imputati minori di età, la vigilanza è, per ovvie ragioni, affidata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Per i condannati la vigilanza rimane affidata al magistrato di sorveglianza, i cui poteri tuttavia sono assai più ampi in quanto non si limitano ad un mero controllo di legittimità, ma si estrinsecano in molteplici interventi che incidono profondamente sul trattamento inteso in senso tecnico. Già è stato fatto cenno del potenziamento degli uffici di sorveglianza mediante l'assegnazione ad essi di magistrati specializzati (che dovranno essere esonerati da altri incarichi) e di altro personale idoneo e con la determinazione tabellare delle sedi e delle circoscrizioni degli uffici, avuto riguardo al numero ed all'importanza degli affari relativi alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza. Tale innovazione concerne soltanto gli uffici di sorveglianza chiamati ad occuparsi della esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza inflitte agli adulti, mentre per i giudici di sorveglianza addetti ai tribunali per i minorenni resta immutata la precedente normazione avendo essi già una sfera di azione che si estende a tutto il distretto (art. 130).

Nell'articolo 131 sono specificate le funzioni del magistrato di sorveglianza le quali toccano, insieme alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza personali detentive e non detentive, anche l'assistenza post-penitenziaria. Nel campo dell'esecuzione, che conserva, tradizionalmente, primaria importanza per la maggior copia di interventi previsti, al detto magistrato sono devoluti, oltre il controllo di legalità, poteri decisori in materia di reclami dei detenuti e degli internati, funzioni consultive in ordine alle istanze di grazia e di liberazione condizionale e facoltà di segnalazione e di proposta sulle modalità di attuazione della esecuzione penale. La sfera dei reclami al magistrato di sorveglianza contro i provvedimenti delle autorità penitenziarie è stata notevolmente ampliata: invero, essa com-

prende la materia della remunerazione, del rimborso delle spese di mantenimento, della disponibilità del peculio e delle punizioni disciplinari. Per quanto riguarda la remunerazione e le punizioni, il reclamo è stato peraltro ammesso per meri motivi di legittimità. In tema di remunerazione, infatti, esso è consentito soltanto per la inosservanza delle tariffe prescritte in relazione alla qualifica lavorativa attribuita (non pure, quindi, per mettere in discussione l'adeguatezza delle tariffe o l'esattezza della qualifica, trattandosi di materia discrezionalmente affidata ad organi amministrativi), ovvero per inosservanza delle disposizioni sulla durata del tirocinio gratuito, sul riposo festivo e sulle assicurazioni sociali. In tema di punizioni, poi, è stato introdotto il reclamo di legalità al magistrato in armonia con le raccomandazioni della Commissione parlamentare (n. 6, lettera c), ma è stato precisato che esso può toccare soltanto i seguenti punti: corrispondenza della punizione inflitta ad uno dei tipi previsti e rispetto dei limiti di durata massima specificati dalla legge; competenza dell'organo che ha irrogato la punizione; osservanza delle norme procedurali stabilite a garanzia delle ragioni del detenuto o internato. Rimane così escluso ogni sindacato di merito.

Già è stata sottolineata, nel commento dell'articolo 125, l'importanza dei pareri che il magistrato di sorveglianza è chiamato a dare in materia di liberazione condizionale. Non meno importante è il parere del detto magistrato in tema di concessione della grazia. Le facoltà di segnalazione e di proposta rappresentano una efficace forma di collaborazione del magistrato di sorveglianza con le Autorità amministrative, in quanto servono a richiamare l'attenzione di queste Autorità su eventuali inconvenienti nella organizzazione del trattamento dei condannati e degli internati nei singoli istituti e sul modo di ovviare ai detti inconvenienti o di migliorare alcuni aspetti del trattamento stesso.

L'articolo 132 tratta la materia delle visite agli istituti di persone estranee. Essa va riguardata con cautela, perchè l'ingres-

so delle dette persone rompe il normale isolamento della vita penitenziaria e può anche essere origine di turbamento nell'animo dei detenuti e degli internati. È stata, pertanto, mantenuta la regola di lasciare all'Amministrazione centrale la potestà di valutare, caso per caso, l'opportunità di consentire ogni visita ad uno stabilimento. È data, però, incondizionata facoltà di visitare, senza alcuna autorizzazione, gli istituti ad alcune autorità in considerazione della elevatezza delle loro cariche ovvero dei poteri gerarchici o di vigilanza ad essi spettanti o di altre specifiche funzioni ad essi conferite dalla legge. Si è ritenuto doveroso, così, comprendere fra essi nuove cariche introdotte dalla legislazione più recente: i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, l'Ispettore dei Cappellani, per la vigilanza a lui spettante sull'andamento dell'assistenza religiosa ai detenuti ed internati di culto cattolico; gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, per la vigilanza ad essi conferita sui servizi del personale di custodia. Sono state considerate a parte le altre persone non investite di cariche o di competenze generali nel campo penitenziario che, per ragioni del loro ufficio, hanno specifici interessi ad accedere negli istituti. Per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che abbiano motivo di recarsi nell'interno degli istituti per compiere atti di ufficio, l'autorizzazione è data dall'Autorità giudiziaria, a cui compete valutare l'opportunità degli atti da compiere. Per i ministri del culto cattolico e degli altri culti, i membri del Consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali, che abbiano bisogno di accedere negli istituti per ragioni della loro attività, l'autorizzazione è di competenza del direttore, in quanto a lui tocca valutare l'opportunità di fare entrare nello stabilimento le dette persone, in un determinato momento, potendovi, occasionalmente, ostare circostanze di servizio o di ordine generale. Le visite compiute da persone estranee sono sottoposte al controllo del direttore, il quale deve (art. 133), accompagnare o fare accompagnare dal personale i visitatori, preoccupandosi soprattutto di



evitare che nelle conversazioni siano trattati argomenti atti a turbare l'ordine e la disciplina. Conviene ricordare che il vigente regolamento fa ai visitatori assoluto divieto di rivolgere la parola ai detenuti, ma con circolari ministeriali è stato attenuato il rigore della norma; il disegno consente, in linea di massima, i colloqui con i detenuti ed internati, ma adotta la indispensabile cautela di vietare discorsi che possano arrecare turbamento al loro stato d'animo e provocare disordini nella vita della collettività penitenziaria.

59. — Il titolo settimo riguarda il servizio sociale e l'assistenza ai dimessi dagli istituti ed alle famiglie dei detenuti e degli internati. Il servizio sociale penitenziario è contemplato a parte nel primo capo, perchè la sua azione non può essere appieno identificata con quella dei Consigli e dei volontari che svolgono mera opera assistenziale. Infatti nella sfera di attribuzioni del detto servizio rientrano altri compiti che esorbitano dal campo dell'assistenza, come le inchieste sociali destinate a fornire al magistrato di sorveglianza i dati per la concessione della liberazione condizionale e per l'applicazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, detentive e non detentive. I centri di servizio sociale per adulti, uffici periferici direttamente dipendenti dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono istituiti nelle sedi in cui funzionano gli uffici di sorveglianza (art. 134). Il personale dei centri ha rapporti di collaborazione con i detti uffici nella esecuzione delle inchieste sociali e dei trattamenti in libertà delle persone sottoposte a misure di sicurezza non detentive, nei casi in cui gli uffici stessi ne facciano richiesta; ma è chiamato a cooperare anche con i Consigli di aiuto sociale e con le direzioni degli istituti, mediante opera di consulenza e, quando occorra, con specifici interventi assistenziali. Poichè, però, la principale responsabilità nel campo della assistenza materiale e morale rimane, come è stato spiegato in altra parte, ai detti Consigli, gli interventi del servizio sociale debbono essere intesi come sussidi in aggiunta

alle attività ordinarie e sarà opportuno convocarli soltanto quando si ravvisi la necessità di speciali prestazioni che richiedono l'impiego delle tecniche proprie del servizio stesso.

Fra le principali innovazioni vi è quella del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto, istituto che è stato avanti delineato (n. 33). L'articolo 135 istituisce una speciale Cassa destinata appunto a finanziare questa importante opera. Il Consiglio di amministrazione della Cassa, il bilancio e l'amministrazione sono simili a quelli della Cassa delle Ammende, i cui proventi sono destinati all'assistenza ai familiari dei detenuti e ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena. Della principale fonte patrimoniale della Cassa si è detto a proposito dell'articolo 105; essa è formata dalle somme costituenti la differenza fra mercede e remunerazione, talchè gli autori dei delitti provvedono a mezzo del loro lavoro a portare aiuto là dove hanno arrecato danno e dolore. Concorrono a formare il patrimonio eventuali lasciti, donazioni o altre contribuzioni.

È importante sottolineare che per non trasformare una attività che deve avere un carattere strettamente assistenziale in un risarcimento del danno si è disposto tassativamente che hanno titolo al soccorso o alla assistenza solo coloro che non solo siano « vittime » del delitto ma che, inoltre, a causa del delitto stesso si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

L'articolo 136 regola la costituzione e le linee generali della organizzazione dei Consigli di aiuto sociale, i quali corrispondono ai Consigli di patronato previsti dall'attuale legislazione (art. 149 cod. pen.).

La composizione dei Consigli è stata arricchita con i rappresentanti delle organizzazioni assistenziali più importanti e degli enti ed uffici locali interessati ai problemi del lavoro. Fra le innovazioni vi è la facoltà, attribuita al Capo dello Stato, di disporre la fusione di due o più Consigli in unico ente, là dove questi non risultino in grado di provvedere singolarmente all'adempimento delle loro funzioni con la dovuta ef-

ficienza. Le fonti di finanziamento dei detti Consigli per l'assistenza carceraria sono: le assegnazioni della Cassa delle Ammende (già previste dall'articolo 149, ultimo comma, del cod. pen. e dal regolamento in vigore) e gli stanziamenti della legge 23 marzo 1956, n. 491, nonché il 50 per cento dei proventi delle manifatture carcerarie ed ogni altro fondo eventuale.

Il Consiglio di aiuto sociale, accanto alle sue attività tradizionali, è chiamato ora ad operare anche nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto. È parso opportuno, infatti, non creare una nuova organizzazione amministrativa e tecnica a carattere capillare per questa opera, al fine di non creare strutture costosissime là dove già esiste una struttura efficiente dedicata a compiti simili. Pur essendo il Consiglio di aiuto sociale l'unico ente preposto all'assistenza in favore dei familiari dei detenuti e dei liberati dal carcere nonché in favore delle vittime del delitto, tuttavia questi due settori restano non solo concettualmente ma anche effettivamente distinti. La distinzione concerne altresì le fonti finanziarie; infatti, l'opera in favore delle vittime è sostenuta precipuamente dalle assegnazioni fatte ai Consigli di aiuto sociale della Cassa prevista dall'articolo 135.

L'articolo 137 specifica tutte le attribuzioni dei Consigli nel settore penitenziario e post-penitenziario con le indicazioni delle varie forme di assistenza materiale e morale in favore dei dimittendi e dei dimessi dagli istituti penitenziari nonché dei familiari dei detenuti e degli internati, facendo dei Consigli stessi (come del resto è indicato esplicitamente nel n. 8) l'organo coordinatore di tutte le attività assistenziali del genere nell'ambito territoriale di loro competenza. Le varie attribuzioni menzionate nel predetto articolo corrispondono, in genere, a quelle indicate negli articoli 13 e 14 del vigente regolamento; esse sono raggruppate poichè rappresentano manifestazioni multiformi di un'unica azione di bonifica sociale e non vanno perciò concepite come attività a sè stanti.

L'articolo 138 prevede la costituzione, presso i singoli Consigli di aiuto sociale,

di comitati specificamente interessati a favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti penitenziari e da quelli di rieducazione. Essi prendono il nome di Comitati per l'occupazione degli assistiti dai Consigli di aiuto sociale. Sono presieduti dal procuratore della Repubblica o da un magistrato da lui delegato e composti dai seguenti membri nominati dallo stesso procuratore della Repubblica: quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre dei prestatori d'opera ed uno dei coltivatori diretti, un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro ed uno dell'Amministrazione penitenziaria, un assistente sociale del locale centro.

L'articolo 139 prevede la figura degli assistenti volontari, incaricati di operare nell'interno degli istituti alla dipendenza funzionale dei direttori, ma chiamati anche a collaborare con i centri di servizio sociale per l'assistenza ai liberati e alle loro famiglie. Tale disposizione, come già accennato, ratifica la posizione dei cosiddetti « assistenti carcerari », che da alcuni anni svolgono, con buoni risultati, un'azione di sostegno morale in favore dei detenuti e degli internati.

L'articolo 140 specifica i tipi di attività del Consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto. Esse si distinguono in attività di mero soccorso ed in attività di assistenza.

L'attività più generale è quella di soccorso, che si compendia nella concessione di sussidi in natura o in denaro fuori da un articolato piano di trattamento assistenziale. Il motivo di ciò va ricercato nel fatto che le vittime del delitto per un verso non sono toccate dal sospetto di essere disadattate, come avviene per i familiari dei detenuti, e per un altro verso non sono qui riguardate come persone danneggiate, titolari di un diritto al risarcimento. Naturalmente il titolo al soccorso sussiste semprechè risulti comprovato uno stato di effettivo bisogno causato, sia pure indirettamente, dal delitto. L'attività di assistenza è limitata all'ipotesi particolare dell'esisten-

za di orfani a causa del delitto. Nei confronti di costoro deve svilupparsi un vero e proprio piano assistenziale, le cui linee pratiche saranno dettate dai particolari bisogni di ciascun caso.

#### CAPITOLO IV

#### PERSONALE

(Art. 141-155)

1. — Il titolo ottavo della parte seconda del disegno di legge contempla il personale penitenziario adibito agli istituti per adulti, non con l'intento di regolare i rapporti di impiego e di servizio o di prestazione di opera, bensì allo scopo di specificarne i compiti e le funzioni.

Sono da sottolineare particolarmente le categorie degli assistenti sociali e degli educatori previste dall'articolo 141. Trattasi, infatti, di nuovi operatori penitenziari indispensabili in seguito agli sviluppi dell'osservazione scientifica e del trattamento.

I successivi articoli determinano le attribuzioni delle singole categorie di personale.

In prima linea per ragioni gerarchiche ed in considerazione dei diretti rapporti di collaborazione con il Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, sono previsti (art. 142) i funzionari investiti di compiti ispettivi, distinti in: ispettori generali, ispettori tecnici ed ispettori distrettuali.

Agli ispettori generali è affidata la funzione di procedere alle ispezioni generali e speciali sull'andamento degli istituti, con particolare riferimento ai servizi amministrativi e contabili ed all'attuazione del trattamento prescritto nei confronti dei detenuti e degli internati. Ed è opportunamente sottolineato che, oltre ai poteri di controllo, sono date ad essi anche facoltà di proposte per il miglioramento dei servizi negli istituti, in base ai suggerimenti dettati dall'esperienza dei metodi applicati. Infine è previsto che agli ispettori generali possono essere affidate anche le inchieste sul per-

sonale. Ben delineato è il campo di azione degli ispettori tecnici: l'assistenza sanitaria, che deve essere sottoposta all'esame di funzionari forniti di specifica competenza nelle discipline mediche; l'organizzazione delle attività lavorative, di carattere sia agricolo sia industriale, la quale deve obbedire a specifiche esigenze produttive e addestrative; la struttura e la manutenzione dei fabbricati, che non ha minor bisogno dell'intervento degli esperti della edilizia in genere e particolarmente in quella penitenziaria. Poichè le altre attività della vita degli istituti vengono in rilievo soprattutto sotto il profilo del trattamento, si è ritenuto opportuno far rientrare il loro controllo ed il loro perfezionamento nella competenza degli ispettori generali. Per gli ispettori distrettuali si fa riferimento alle molteplici attribuzioni, sia di vigilanza sia di amministrazione attiva, ad essi conferite dal decreto presidenziale n. 1538 del 28 giugno 1955. Una previsione a parte è fatta per l'ispettore dei cappellani, ufficio recentemente istituito e molto utilmente funzionante per la vigilanza ed il coordinamento dell'assistenza religiosa di culto cattolico.

Subito dopo (art. 143) il disegno di legge fa menzione del direttore, capo dell'istituto, a cui è affidata la somma dei poteri, e quindi la maggiore responsabilità, in ordine all'organizzazione e alla direzione del trattamento penitenziario, alla soprintendenza su tutti i servizi dell'istituto e alla sorveglianza su tutto il personale. Seguono, come immediati suoi collaboratori, i vice direttori, per i quali è prevista espressamente la possibilità che sia loro devoluta la direzione di singoli reparti o di specifici rami di servizio degli istituti, onde far fronte ad esigenze pratiche vivamente avvertite nel funzionamento di taluni stabilimenti molto vasti e forniti di sezioni speciali. Gli esperimenti già intrapresi (soprattutto laddove sono in funzione sezioni per giovani adulti) hanno dato incoraggianti risultati e consigliano lo sviluppo di tale criterio. Nulla è innovato, in linea generale, in ordine alle attribuzioni dei ragionieri (art. 144) e degli impiegati esecutivi (articolo 145) sebbene vi sia la possibilità, *de*

*jure condendo*, di ripartirle meglio affidando ad essi anche talune mansioni che ora gravano eccessivamente sui direttori, i quali sono distratti troppo dall'esercizio delle delicate loro funzioni di governo degli istituti e di trattamento dei detenuti e degli internati.

Nel trattare dei sanitari, il disegno sottolinea (art. 146) in modo particolare, accanto all'assistenza medica generale (comprese in essa le prestazioni di natura psichiatrica) ed alla vigilanza igienica sui locali e sul vitto, l'apporto che ai sanitari è richiesto ai fini dell'osservazione della personalità dei singoli soggetti e del loro trattamento. Tale apporto può assumere primaria importanza nei riguardi di coloro che sono affetti da infermità fisiche di lunga durata e di notevole effetto debilitante oppure da anomalie psichiche di un certo rilievo. Per quel che concerne i cappellani (art. 147), si fa richiamo non soltanto alle funzioni specificamente attinenti al ministero sacro ma anche alla collaborazione che essi sono chiamati a dare nel campo del trattamento rieducativo. I sanitari ed i cappellani sono chiamati anche a far parte dei consigli di disciplina, come già avviene nel sistema vigente: la loro veste, qualificata dalle particolari funzioni che essi svolgono nei rapporti con i detenuti ed internati ed il prestigio di cui sono circondati, rappresentano una soddisfacente garanzia di indipendenza e serenità di giudizio.

È stata dianzi segnalata la introduzione delle figure degli educatori e degli assistenti sociali. Già alcuni di essi prestano servizio negli istituti sia pure in numero ristretto e la loro opera si è rivelata di grande utilità.

Delle funzioni del servizio sociale nel campo penitenziario già è stato fatto cenno più sopra: a dimostrazione dell'articolo 148 basta segnalare il rilievo dato all'opera dell'assistente sociale nella osservazione e nel trattamento penitenziario e post-penitenziario. Mentre nella vita penitenziaria l'intervento dell'assistente sociale è destinato ad affiancare ed integrare quello del personale degli istituti, nel settore post-penitenziario la sua azione assume importanza primaria,

in quanto a lui solo è affidata la responsabilità degli interventi attivi che possono beneficamente influenzare le condizioni personali dei soggetti. Questo genere di assistenza è previsto in due forme: quella obbligatoria, per coloro che essendo sottoposti alla libertà vigilata, sono messi sotto il controllo del servizio sociale o che, essendo assoggettati ad altra misura di sicurezza personale non detentiva, sono affidati al servizio stesso, e quella volontaria, che può essere prestata a tutti i dimessi dagli istituti penitenziari in collaborazione dei consigli di aiuto sociale.

Agli educatori (art. 149) sono attribuiti importanti compiti sia nel settore dell'osservazione, cui essi potranno dare un rilevante contributo con l'esame prolungato e profondo del comportamento esteriore dei soggetti, sia in quello del trattamento, nel quale potranno assumere una posizione di primo piano per la loro preparazione nelle tecniche pedagogiche. L'articolo indica espressamente la parte preminente loro riservata nei trattamenti rieducativi individuali o di gruppo ed il loro intervento nella distribuzione dei libri e dei giornali e nell'organizzazione del tempo libero.

Gli articoli 149 e 150 indicano rispettivamente le funzioni degli insegnanti e dei capi tecnici e capi d'arte. L'insegnamento è preso in considerazione come mezzo destinato a favorire l'elevazione culturale e morale dei soggetti in vista del futuro reinserimento nella vita in libertà. È da sottolineare che gli insegnanti sono chiamati a partecipare all'opera di rieducazione non solo attraverso l'insegnamento ma anche offrendo la loro esperienza, in collaborazione con gli educatori, per l'organizzazione delle attività di tempo libero. L'opera dei capi tecnici e dei capi d'arte, essendo il lavoro indirizzato a finalità di recupero sociale oltre che produttive, dev'essere rivolta prevalentemente ad assicurare ai soggetti una soddisfacente qualificazione professionale.

Per il personale militare di custodia il disegno contiene una norma di rinvio (articolo 152), richiamando le leggi ed i regolamenti vigenti in materia. È interessante rilevare che il citato articolo contiene un

esplicito riferimento agli ufficiali del Corpo, il cui impiego risale a non molti anni (legge 21 agosto 1945, n. 508) e che già hanno prestato e prestano opera molto utile per l'addestramento militare dei sottufficiali e degli agenti nonchè per l'assistenza ai medesimi. L'articolo in esame mette nel dovuto risalto che le attribuzioni del personale militare, specialmente di quello che opera a contatto con i detenuti e gli internati, non possono non essere intese in funzione del trattamento rieducativo ad essi destinato, il quale, come già si è detto, è caratterizzato dal fatto di essere concepito ed attuato appunto in regime di custodia.

Negli istituti penitenziari femminili prestano servizio di custodia interna, per lunga tradizione, le suore sostituite da guardiane laddove non è possibile costituire delle comunità religiose. Il disegno di legge ribadisce, negli articoli 153 e 155, questo sistema, ma fa specifica menzione oltre che delle funzioni di custodia, di quelle rieducative, sebbene l'esercizio di queste ultime vada collocato su piani diversi a seconda che sia svolto con l'opera di religiose o di guardiane laiche.

A parte è considerata la posizione del personale operaio (art. 154) al quale sono devolute mansioni di carattere manuale o di cooperazione nella organizzazione delle lavorazioni e dell'addestramento; per costoro rimane quindi in ombra la partecipazione al trattamento dei detenuti ed internati, la quale può intervenire solo in maniera occasionale.

## CAPITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(Artt. 156-162)

Con l'articolo 156 si provvede all'ampliamento della tabella dell'organico del personale della carriera direttiva del servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, ed alla istituzione dei ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori

per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

La istituzione dei detti ruoli rappresenta l'indispensabile strumento per l'attuazione sia del trattamento rieducativo sia dell'assistenza post-penitenziaria nei sensi indicati dal presente disegno di legge.

Ed invero la categoria degli educatori, che nella vigente legislazione penitenziaria non è prevista, non può essere più pretermessa nella considerazione delle nuove strutture organizzative penitenziarie, essendo la detta categoria quella che con specifica preparazione può svolgere interventi più appropriati per realizzare un'efficace rieducazione dei soggetti.

Parimenti necessita introdurre *de iure* la categoria degli assistenti sociali, la cui opera è stata già felicemente sperimentata in alcuni istituti.

Poichè esiste già un ruolo degli assistenti sociali per gli istituti per minorenni, è sembrato opportuno, limitatamente alla carriera direttiva dei detti assistenti sociali, ampliare l'attuale ruolo organico in conformità del sistema in vigore per gli impiegati penitenziari della carriera direttiva che costituiscono un ruolo unico e possono essere preposti sia agli istituti per adulti sia agli istituti per minorenni.

Relativamente alla carriera di concetto si è ritenuto, invece, opportuno tener distinti il ruolo per i minorenni da quello per gli adulti attesa la profonda diversità delle funzioni che presuppone una distinta specializzazione.

In ossequio alle osservazioni della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati sul precedente disegno di legge, si è evitato di far ricorso alla delega legislativa per quanto concerne i nuovi ruoli introdotti includendo nel presente testo tutte quelle norme che debbono essere stabilite per legge in ordine alla carriera degli impiegati civili dello Stato.

Con l'articolo 157 si è previsto un concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti e ciò allo scopo di utilizzare immediatamente quel limitato gruppo di assistenti sociali che già di fatto

e con rapporto diverso da quello di pubblico impiego presta la propria opera negli istituti penitenziari. Si tratta di elementi che già da diversi anni hanno dato prova della loro preparazione e del loro rendimento e mentre sarebbe per l'Amministrazione un grave danno perderli, sarebbe altresì ingiusto non dare loro la possibilità, sia pure attraverso la partecipazione ad un concorso speciale ad essi riservato, d'entrare nel ruolo con il riconoscimento del servizio prestato.

Con l'articolo 158, al fine di sopperire alla momentanea deficienza di case di rieducazione speciali e di focolari per giovani, si consente l'assegnazione di minorenni a case di rieducazione di tipo similare. Inoltre, si stabilisce il termine di due mesi entro il quale le Autorità giudiziarie dovranno revocare o modificare le misure rieducative incompatibili con le disposizioni del presente disegno di legge.

Un cenno merita la norma di coordinamento contenuta nell'articolo 159.

Sono abrogate, in quanto completamente regolate dal presente disegno di legge, le disposizioni concernenti la competenza amministrativa del tribunale per i minorenni contenute nel regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modifiche.

Oltre alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, numero 1538, concernenti materie interamente regolate dal disegno di legge, vengono abrogate talune disposizioni del regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione, approvato con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 721 e successive modificazioni, in quanto non conformi allo spirito della nuova disciplina.

Con l'articolo 160 si prevede che con decreti presidenziali sarà determinato il

contingente dei magistrati e del personale di cancelleria, esecutivo e subalterno da destinare agli uffici di sorveglianza. È tassativamente stabilito che il personale da adibire ai detti uffici debba rientrare nelle previste dotazioni organiche.

Con l'articolo 161 si detta la norma che entro due anni dalla entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento penitenziario dovranno essere emanati i regolamenti di esecuzione, cioè tutte quelle disposizioni di dettaglio che attengono alla vita interna degli istituti di prevenzione e di pena nonché quelle concernenti la particolare gestione contabile delle nuove istituzioni assistenziali.

Con l'articolo 162 si prevede l'onere finanziario per l'istituzione dei ruoli organici della carriera di concetto degli educatori e degli assistenti sociali per adulti e per l'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali.

L'onere della spesa maturerà in un quinquennio, in relazione alla progressiva attuazione della previsione legislativa.

Tale onere, secondo i calcoli più attendibili, ascenderà, quando l'intero programma sarà attuato, e cioè al termine del quinquennio 1966-1970 a lire 1.727.500.000 complessive di cui lire 117.500.000 per l'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali, lire 752 milioni per l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali degli istituti per adulti e lire 858 milioni per l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per gli istituti per adulti.

Come è specificato nell'articolo 162 la spesa prevista per il primo anno, corrispondente all'esercizio finanziario 1966, ammonta a lire 350.000.000.

**DISEGNO DI LEGGE****DISPOSIZIONI PRELIMINARI****Art. 1.**

*(Attribuzioni dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena)*

L'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena esercita le seguenti attribuzioni:

1) cura la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni disadattati, in relazione a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria; promuove, di intesa con le altre Amministrazioni statali interessate, il coordinamento delle attività degli enti di qualsiasi natura e dei privati concernenti la prevenzione della delinquenza dei minorenni;

2) provvede alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive ed alla custodia preventiva, nei casi indicati dalla legge;

3) soprintende e coordina l'attività delle Amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano della assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e ai sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive;

4) esercita ogni altra attribuzione ad essa devoluta dalla legge.

**Art. 2.**

*(Ricerche scientifiche, pubblicazioni e corsi di studio)*

L'Amministrazione attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato, di trattamento dei delinquenti e di rieducazione dei minorenni disadattati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

Organizza corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento per il proprio personale e, preve le necessarie intese, corsi di studio delle materie di cui al comma precedente per magistrati e per appartenenti ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

*(Istituto di studi penitenziari)*

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto studi penitenziari.

Il presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

*(Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena)*

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

Art. 5.

*(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)*

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare frequenta la scuola e i corsi previsti dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.



Nella scuola e nei corsi è rivolta cura particolare a rafforzare nel personale la coscienza delle sue specifiche responsabilità.

## PARTE I

### PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA MINORILE E RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI DISADATTATI

#### TITOLO I

##### PREVENZIONE E RIEDUCAZIONE

###### Art. 6.

*(Attività di prevenzione e di rieducazione)*

L'Amministrazione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 1, previ i necessari accertamenti, attua i trattamenti personali ed ambientali adeguati ai bisogni della personalità dei minorenni, al fine di favorire l'inserimento di costoro in una normale vita familiare e sociale.

#### TITOLO II

##### ORGANI DELLA PREVENZIONE E DELLA RIEDUCAZIONE

###### Art. 7.

*(Istituti e servizi per la prevenzione della delinquenza minorile e per la rieducazione dei minorenni)*

L'Amministrazione svolge le attività di cui all'articolo precedente a mezzo dei seguenti istituti e servizi:

- Servizi medico-pedagogici;
- Uffici di servizio sociale;
- Istituti di osservazione;
- Istituti di trattamento;
- Case dell'ospitalità;
- Prigioni-scuola;
- Riformatori giudiziari;
- Pensionati giovanili.

Gli istituti e servizi compresi in ciascun distretto di Corte d'appello dipendono da una direzione distrettuale per la prevenzione della delinquenza minorile e per la rieducazione dei minorenni.

Gli istituti e servizi di più distretti possono, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere posti alle dipendenze di una unica direzione.

La direzione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di appello o, nel caso di cui al comma precedente, in quello indicato nel decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

L'Amministrazione può avvalersi, in via eccezionale, mediante apposite convenzioni, di istituti e servizi appartenenti ad enti pubblici o a privati.

#### Art. 8.

*(Direzione distrettuale per la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni)*

La direzione distrettuale esercita le seguenti attribuzioni:

1) vigila sugli istituti e servizi dipendenti dall'Amministrazione e su quelli convenzionati;

2) coordina le attività di detti istituti e servizi e ne promuove lo sviluppo;

3) favorisce ogni utile iniziativa ed ogni necessario coordinamento nell'ambito della prevenzione della delinquenza minorile e della rieducazione dei minorenni disadattati e promuove gli opportuni interventi della autorità competente e degli enti assistenziali;

4) conferisce incarichi, previa autorizzazione del Ministero, ad enti o a privati per lo svolgimento di attività di osservazione e di trattamento;

5) stipula convenzioni, previa autorizzazione del Ministero, per il collocamento dei minorenni in istituto;

6) assegna i minorenni agli istituti dipendenti o convenzionati, nell'ambito della sua competenza territoriale, in esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

L'assegnazione viene effettuata con particolare riguardo alle accertate esigenze del minore.

Qualora, nell'ambito del territorio di sua competenza, non esistano istituti del tipo stabilito dall'Autorità giudiziaria o essi risultino insufficienti o inadeguati al caso, la direzione richiede il Ministero per la designazione di un istituto dipendente da altra direzione;

7) vigila sull'impiego del personale e propone al Ministero i trasferimenti, dispone missioni temporanee e promuove incontri del personale per l'esame di problemi educativi, tecnici e organizzativi;

8) provvede alle spese per il trasporto dei minorenni e a quelle per la sede, l'attrezzatura e il funzionamento dei propri uffici e degli uffici giudiziari minorili;

9) organizza l'assistenza post-rieducativa, promuovendo l'intervento delle amministrazioni statali e degli enti di qualsiasi natura che svolgono attività assistenziali, ricorrendo alla collaborazione dei privati indicati nell'articolo 32 e autorizzando, ove occorra, l'accoglimento in pensionati giovanili.

La direzione distrettuale espleta, inoltre, i compiti previsti dagli articoli 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538 e da altre leggi.

#### Art. 9.

##### *(Servizi medico-pedagogici)*

I servizi medico-pedagogici prestano consulenza sanitaria e psicologica all'Autorità giudiziaria, alla direzione distrettuale e agli istituti e servizi dipendenti o convenzionati; eseguono l'osservazione ambulatoriale dei minorenni e cooperano, con il proprio personale, all'osservazione in istituto; possono essere incaricati di effettuare studi e ricerche attinenti alla prevenzione della delinquenza minorile e alla rieducazione dei minorenni disadattati.

#### Art. 10.

##### *(Uffici di servizio sociale)*

Gli uffici di servizio sociale svolgono inchieste e trattamenti con le metodologie proprie del servizio sociale, in attuazione di provvedimenti o richieste dell'Autorità giudiziaria, nonché ogni altra attività diagnostica o rieducativa in collaborazione con gli istituti e servizi del distretto ed eventual-

mente con i competenti organi del Ministero dell'interno e di altre amministrazioni o enti.

Gli uffici di servizio sociale, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, compiono, nel rispetto della personalità dei soggetti e dei diritti della famiglia, riservati accertamenti e trattamenti in materia di patria potestà, tutela dei minorenni, affiliazione, adozione, affidamento dei figli nel corso o a seguito di giudizio di separazione personale dei coniugi, affidamento familiare dei minorenni suscettibili di futura affiliazione.

Gli uffici possono essere incaricati di studi e inchieste sociologiche sulla prevenzione della delinquenza minorile e sulla rieducazione dei minorenni disadattati.

#### Art. 11.

*(Sede e ripartizione dei servizi medico-pedagogici e degli uffici di servizio sociale)*

I servizi medico-pedagogici e gli uffici di servizio sociale sono costituiti nel capoluogo del distretto di corte d'appello.

I detti servizi possono essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in altre sedi.

#### Art. 12.

*(Istituti di osservazione)*

Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere, in sezioni distinte, i minorenni in stato di custodia preventiva o fermati ai sensi dell'articolo 238 del codice di procedura penale ed i minorenni per i quali l'Autorità giudiziaria ha disposto l'osservazione in istituto.

Sezioni per l'osservazione e la custodia preventiva dei minorenni possono funzionare anche presso gli istituti per il trattamento.

#### Art. 13.

*(Istituti di trattamento)*

Gli istituti di trattamento si distinguono in:

- case di rieducazione ordinarie;
- case di rieducazione speciali;
- focolari per giovani.

## Art. 14.

*(Case di rieducazione ordinarie)*

Le case di rieducazione ordinarie sono destinate ai minorenni suscettibili di trattamento rieducativo che non comporta l'impiego di terapie specialistiche.

## Art. 15.

*(Case di rieducazione speciali)*

Le case di rieducazione speciali sono destinate ai minorenni affetti da alterazioni o minorazioni psichiche che richiedono un trattamento rieducativo integrato da terapie specialistiche.

## Art. 16.

*(Focolari per giovani)*

I focolari per giovani sono destinati ai minorenni per i quali risulta opportuno un trattamento rieducativo caratterizzato da sistematica e intensa partecipazione alla vita sociale esterna.

## Art. 17.

*(Case dell'ospitalità)*

Le case dell'ospitalità sono destinate ad accogliere i minorenni che non abbiano la possibilità di rimanere in famiglia e che siano sottoposti all'osservazione ambulatoriale di cui al successivo articolo 24 o a trattamento a mezzo del servizio sociale ovvero si trovino in licenza.

## Art. 18.

*(Pensionati giovanili)*

I pensionati giovanili sono destinati ad ospitare soggetti nei confronti dei quali il tribunale ha disposto la cessazione della misura rieducativa per avvenuto riadattamento o per il compimento del ventunesimo an-

no di età, quando tali soggetti hanno bisogno di una particolare assistenza post-rieducativa.

Art. 19.

*(Costituzione e soppressione degli istituti e servizi)*

La costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti e servizi per la prevenzione della delinquenza minorile e per la rieducazione dei minorenni sono disposte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 20.

*(Commissione tecnica di coordinamento)*

In ciascun distretto di corte d'appello è costituita una commissione tecnica di coordinamento composta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che la presiede, dal direttore distrettuale, da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno designato dal prefetto della provincia ove ha sede la corte d'appello e dai dirigenti degli istituti e dei servizi del distretto.

Possono, altresì, far parte della commissione tecnica di coordinamento, in numero non superiore a cinque, persone particolarmente esperte in materia di prevenzione della delinquenza minorile e di rieducazione dei minorenni disadattati.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I componenti non di diritto che non abbiano partecipato, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della commissione, possono essere dichiarati decaduti.

Art. 21.

*(Attribuzioni della commissione tecnica di coordinamento)*

La commissione tecnica di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e deve essere sentita, almeno una volta all'anno, sulla

programmazione generale delle attività riguardanti la vita e lo sviluppo degli istituti e dei servizi.

La commissione tecnica di coordinamento promuove il coordinamento delle iniziative e delle attività concernenti la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni disadattati; promuove, inoltre, studi e ricerche in materia.

Su richiesta del Ministero o del direttore distrettuale la commissione può essere sentita su particolari problemi riguardanti la organizzazione ed il funzionamento degli istituti e dei servizi.

### TITOLO III

#### REPERIMENTO E OSSERVAZIONE

##### CAPO I

##### **Attività di reperimento**

##### Art. 22.

##### *(Rapporti e segnalazioni)*

I pubblici ufficiali che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, vengono a conoscenza di palesi manifestazioni di disadattamento di un minorenne, ovvero di situazioni familiari o ambientali pregiudizievoli per il minorenne, devono riferire al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il medesimo obbligo hanno le istituzioni pubbliche o private di educazione, di istruzione, di protezione e di assistenza per l'infanzia e l'adolescenza.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte sommarie informazioni può, secondo le circostanze, richiedere i provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà e della tutela nonchè l'educazione dei figli, promuovere la applicazione delle misure rieducative, interessare le autorità giudiziarie o amministrative per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

## CAPO II

**Osservazione della personalità**

## Art. 23.

*(Oggetto e scopi dell'osservazione)*

L'osservazione della personalità accerta le condizioni fisiche e psichiche del minore, il suo ambiente familiare e sociale ed ogni altra circostanza di rilievo, al fine di individuare i particolari bisogni del soggetto.

L'osservazione è obbligatoria ogni qual volta si debba applicare una misura rieducativa.

## Art. 24.

*(Modalità dell'osservazione)*

L'osservazione è disposta dall'Autorità giudiziaria, preve indagini del servizio sociale.

L'osservazione è effettuata normalmente in forma ambulatoriale e, quando particolari circostanze lo richiedano, in istituto.

Nel corso dell'osservazione ambulatoriale il minore rimane in famiglia, a meno che il presidente del tribunale per i minorenni non ritenga di ordinarne il collocamento in una casa dell'ospitalità per il tempo strettamente necessario agli accertamenti del caso.

## Art. 25.

*(Operatori dell'osservazione)*

L'osservazione è compiuta in collaborazione da uno psichiatra e da uno psicologo esperti in criminologia, da un educatore e da un assistente sociale.

Il lavoro di osservazione è diretto da uno degli operatori.

Se l'osservazione avviene in istituto, vi partecipa il direttore di esso con funzioni di coordinatore.

Può essere richiesta l'opera di altri sanitari o tecnici.



## Art. 26.

(Rapporto di sintesi)

Il rapporto di sintesi contiene i risultati dell'osservazione, il parere circa il provvedimento giudiziario da adottare e l'indicazione delle principali modalità dell'eventuale trattamento.

Il rapporto è trasmesso, con i rilievi del caso, dal direttore dell'istituto o servizio incaricato dell'osservazione all'Autorità giudiziaria, nonchè agli organi preposti al trattamento, se questo viene disposto.

Del rapporto di sintesi e di ogni altro elemento diagnostico e informativo è vietata la divulgazione, anche parziale, e ne deve essere fatto uso riservato; l'Autorità giudiziaria può richiedere chiarimenti e notizie supplementari sia agli operatori che hanno partecipato all'osservazione sia al servizio sociale.

## Art. 27.

(Cartella personale)

Per ciascun minorenne osservato gli organi dell'osservazione formano una cartella personale, nella quale sono raccolti i documenti diagnostici e il rapporto di sintesi.

In detta cartella sono inserite le notizie riguardanti gli ulteriori sviluppi del caso esaminato.

## TITOLO IV

## TRATTAMENTO

## CAPO I

**Norme di carattere generale**

## Art. 28.

(Modalità di trattamento)

Il trattamento consiste in interventi a favore del minorenne, compiuti direttamente o indirettamente attraverso la sua famiglia e gli altri gruppi sociali cui egli appartiene, in modo da rimuovere o neutralizzare i fat-

tori che ne hanno provocato o possono provocarne il disadattamento.

Il trattamento è attuato nel rispetto della personalità del minore e dei compiti della famiglia in modo da integrare o sostituire, se necessario, la funzione della famiglia stessa.

#### Art. 29.

*(Programma ed esecuzione del trattamento)*

Il trattamento è svolto dalle persone ad esso preposte in esecuzione di un programma di lavoro formulato sulla base dei risultati dell'osservazione.

La responsabilità dello svolgimento del programma di lavoro spetta al capo dell'istituto o del servizio al quale è rimessa l'esecuzione della misura.

Il capo dell'istituto o del servizio deve mantenere i collegamenti con i vari incaricati degli interventi previsti dall'articolo precedente; deve inviare periodicamente relazioni sull'opera svolta nel corso del trattamento e sui risultati conseguiti all'Autorità giudiziaria e all'organo che ha proceduto alla osservazione.

#### Art. 30.

*(Fascicolo personale)*

Copia del rapporto di sintesi dell'osservazione nonchè i dati e le valutazioni che costituiscono i presupposti e i risultati dell'azione di trattamento sono raccolti, a cura del capo dell'istituto o del servizio incaricato del trattamento, in un fascicolo personale riservato.

### CAPO II

#### **Trattamento a mezzo del servizio sociale**

#### Art. 31.

*(Modalità del trattamento a mezzo del servizio sociale)*

Nei casi di cui al n. 1 dell'articolo 51 il trattamento è attuato dall'ufficio di servizio sociale del distretto in cui il minore dimora.

L'ufficio di servizio sociale ha cura di rimuovere le difficoltà che si frappongono alle normali relazioni del minorenni con la famiglia e con altri ambienti sociali ed offre, altresì, il proprio aiuto per la soluzione dei problemi concernenti l'educazione, l'istruzione, il lavoro e l'impiego del tempo libero.

Il servizio sociale procura di ottenere la collaborazione della famiglia nell'attuazione del trattamento.

#### Art. 32.

##### *(Collaborazione volontaria di privati)*

L'ufficio di servizio sociale, nella esecuzione del trattamento di cui all'articolo precedente, può avvalersi dell'opera di privati che, sotto il controllo dell'assistente sociale incaricato del caso, intendono collaborare alla formazione morale, psicologica e sociale del minorenni con interventi di natura educativa o economica, o con altre attività protettive.

I privati sono di preferenza scelti dallo elenco predisposto dal Ministero, sulla base delle proposte formulate dal presidente del tribunale per i minorenni, sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale medesimo.

### CAPO III

#### **Trattamento in istituto rieducativo**

#### Art. 33.

##### *(Modalità del trattamento in istituto)*

Il trattamento in istituto è attuato mediante l'inserimento dei minorenni in gruppi costituiti secondo le esigenze rieducative dei soggetti.

In ogni istituto possono essere organizzati uno o più gruppi per il trattamento pedagogico individualizzato secondo le indicazioni dell'osservazione. A ciascun gruppo è preposto un educatore.

L'opera dell'educatore è integrata dalla partecipazione dei minorenni ad attività sco-

lastiche, professionali, culturali, ginniche e ricreative nonchè da educazione civica e religiosa.

Nel corso del trattamento sono particolarmente curate le relazioni con la famiglia e con l'ambiente esterno.

#### Art. 34.

##### *(Educazione civica)*

L'educazione civica, svolta nell'ambito delle scuole e dei corsi di cui agli articoli 36 e 37, è curata con l'insegnamento dei diritti e doveri del cittadino sanciti dalla Costituzione ed è intesa alla formazione della coscienza delle responsabilità individuali e sociali.

#### Art. 35.

##### *(Educazione religiosa)*

Negli istituti per minorenni è curata l'educazione religiosa.

I minorenni di religione cattolica partecipano ai riti del culto cattolico. Il cappellano impartisce l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica.

Ad ogni istituto è addetto almeno un cappellano.

All'istruzione e alle pratiche religiose degli appartenenti a confessione diversa dalla cattolica si provvede secondo le richieste delle famiglie.

#### Art. 36.

##### *(Istruzione scolastica)*

L'istruzione primaria e quella secondaria di primo grado sono regolate dalle norme di legge vigenti in materia.

Esse sono impartite, se necessario, in classi differenziali o scuole speciali.

I minorenni che dimostrano particolari attitudini possono essere avviati a frequentare scuole o corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

L'istruzione di cui ai precedenti commi può essere anche curata presso scuole o corsi esterni.

I minorenni sono obbligati all'istruzione primaria e a quella secondaria di primo grado anche se hanno superato l'età prevista dalle norme di legge vigenti per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

#### Art. 37.

##### *(Preparazione professionale)*

Per i minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età è curata una preparazione professionale confacente alle loro attitudini ed alle possibilità di una sistemazione lavorativa.

La preparazione professionale è attuata mediante corsi di qualificazione professionale interni o esterni. Lo svolgimento dei corsi è curato dal Ministero o da enti qualificati nella preparazione professionale dei giovani.

I minorenni che, per età o per scarso livello intellettuale, non possono essere ammessi ai corsi di qualificazione professionale, sono avviati a laboratori interni od esterni per l'apprendimento pratico di un mestiere o per lo svolgimento di attività produttive e remunerate.

#### Art. 38.

##### *(Attività ricreative)*

Per l'impiego del tempo libero vengono organizzate attività ricreative.

Tali attività perseguono anche il fine di sviluppare le capacità di iniziativa, di collaborazione e di autogoverno.

Nei periodi di vacanza possono essere organizzati campeggi e colonie.

#### Art. 39.

##### *(Educazione fisica e cure sanitarie)*

L'educazione fisica è curata con la partecipazione, all'interno o all'esterno dell'istituto, ad attività ginniche e sportive.

L'assistenza sanitaria è prestata con sistematici controlli e cure adeguate ed è diretta anche a favorire l'armonico sviluppo dei soggetti.

Art. 40.

*(Partecipazione della famiglia  
al trattamento)*

I familiari, nei limiti delle loro capacità, sono chiamati a partecipare al trattamento del minore.

Art. 41.

*(Rapporti con l'ambiente esterno)*

I rapporti con l'ambiente esterno sono curati mediante la graduale partecipazione dei minorenni a manifestazioni e ad attività culturali, lavorative e ricreative esterne e mediante l'instaurazione di relazioni amichevoli con persone idonee.

È, altresì, consentita la partecipazione alla vita dell'istituto di persone che possono utilmente contribuire all'azione rieducativa.

Art. 42.

*(Disciplina)*

Il regime degli istituti è informato a criteri rispondenti alle esigenze di ordine e di disciplina di una normale vita di comunità.

Art. 43.

*(Premi e punizioni)*

La concessione di premi e l'applicazione di punizioni sono disposte tenuto conto del trattamento al quale ciascun minore è sottoposto.

I premi e le punizioni consistono nella concessione e nella privazione di beni diversi da quelli necessari per assicurare le normali esigenze di vita e di sviluppo.

Le punizioni sono, in ogni caso, applicate nel rispetto della personalità.

## Art. 44.

*(Alimentazione)*

Ai minorenni è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, alle condizioni di salute, al genere di attività svolte, alla stagione ed al clima.

## Art. 45.

*(Strutture edilizie  
e attrezzature degli istituti)*

La capienza, la struttura edilizia, le attrezzature, l'organizzazione interna degli istituti debbono corrispondere alle esigenze di un trattamento individualizzato e ai bisogni della minore età.

## Art. 46.

*(Vestiaro)*

Ciascun minorenni è provvisto di vestiaro decoroso e sufficiente.

Il Ministero, tenuto conto del tipo di istituto o di particolari circostanze, può disporre l'uso dell'uniforme.

## Art. 47.

*(Trasferimenti)*

I trasferimenti dei minorenni sono disposti dalla direzione distrettuale nell'ambito del territorio di propria competenza e dal Ministero negli altri casi, in relazione alle esigenze del trattamento.

## Art. 48.

*(Licenze e permessi)*

Nel corso del trattamento il direttore dell'istituto può concedere al minorenni permessi giornalieri o licenze di durata non superiore a giorni trenta, al fine di mantenere e migliorare i rapporti del minorenni con i familiari e con il proprio ambiente nonchè

di favorire un graduale reinserimento sociale.

Della concessione della licenza il direttore dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni.

Il minorente in licenza è seguito dal servizio sociale.

Può essere promossa dalla direzione dell'istituto o dal servizio sociale la collaborazione nell'assistenza da parte di enti qualificati ovvero di privati idonei, preferibilmente scelti fra quelli inclusi nell'elenco di cui all'articolo 32.

Il minorente in licenza può essere accolto in una casa dell'ospitalità.

Il direttore dell'istituto, avuto riguardo al grado di riadattamento del soggetto, propone al tribunale per i minorenni la concessione della licenza di esperimento.

Il tribunale provvede con decreto.

Durante la licenza di esperimento, l'esecuzione della misura del trattamento in istituto rimane sospesa e il minorente è assistito dal servizio sociale.

Il tribunale può, in ogni tempo, revocare la licenza di esperimento e, in tal caso, al minorente cui la licenza sia stata revocata per condotta irregolare, non potranno, durante i primi sei mesi del ritorno in istituto, essere concesse altre licenze, se non per gravi motivi di famiglia.

## TITOLO V

### ASSISTENZA POST-RIEDUCATIVA

#### Art. 49.

*(Forme di assistenza post-rieducativa)*

I soggetti, per i quali il tribunale ha disposto la cessazione della misura rieducativa per avvenuto riadattamento o per il compimento del ventunesimo anno di età, ricevono adeguata assistenza post-rieducativa in forma di aiuto materiale e di sostegno morale.

Tale assistenza è promossa dalle direzioni distrettuali o da quelle degli istituti, e può essere attuata anche in collaborazione



con gli uffici di servizio sociale, con enti pubblici o con privati.

I soggetti di cui al primo comma, che ne facciano richiesta, possono, su segnalazione del tribunale e con l'intervento degli uffici di servizio sociale, essere accolti nei pensionati giovanili.

I soggetti accolti nei pensionati giovanili concorrono alle spese di mantenimento, quando ne siano in grado, nella misura stabilita dal Ministero.

L'assistenza post-rieducativa può essere attuata anche mediante contributi economici o altre forme di aiuto dirette ad assicurare il collocamento al lavoro.

Alle spese si provvede con i fondi ordinari di bilancio assegnati per il funzionamento degli istituti e servizi per la prevenzione della delinquenza minorile e per la rieducazione dei minorenni.

## TITOLO VI

### INTERVENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

#### Art. 50.

*(Vigilanza dell'Autorità giudiziaria)*

Il procuratore generale della Repubblica e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni vigilano sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nell'organizzazione e nel funzionamento delle direzioni distrettuali, degli istituti e servizi da esse dipendenti o con esse convenzionati.

Segnalano al Ministero le deficienze riscontrate e formulano proposte per la loro eliminazione ed esercitano tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

#### Art. 51.

*(Provvedimenti concernenti  
i minorenni disadattati)*

Nei confronti dei minori degli anni diciotto che abbiano dato manifeste prove di disadattamento e siano suscettibili di ricu-

pero, il tribunale per i minorenni del distretto in cui il soggetto ha la residenza dispone una delle seguenti misure:

- 1) trattamento a mezzo del servizio sociale;
- 2) trattamento in istituto.

Nell'applicare la misura prevista dal n. 1 il tribunale stabilisce se il minorenne:

- a) debba rimanere presso la propria famiglia;
- b) debba essere collocato presso altra famiglia;
- c) debba essere collocato in un istituto di educazione, di istruzione, di assistenza o in una casa dell'ospitalità.

Nell'applicare la misura prevista dal n. 2 il tribunale stabilisce se il minorenne debba essere collocato in:

- a) casa di rieducazione ordinaria;
- b) casa di rieducazione speciale;
- c) focolare per giovani.

Nell'applicare la misura prevista dal comma precedente, lettere a) e b), il tribunale può disporre che il minorenne permanga nell'istituto soltanto per parte delle ventiquattro ore giornaliere.

#### Art. 52.

##### *(Procedimento per l'applicazione delle misure)*

Il presidente del tribunale per i minorenni, in base a fondate notizie circa il disadattamento di minori degli anni diciotto, dispone le indagini e adotta con decreto i provvedimenti di cui all'articolo 24.

All'esito delle indagini il tribunale provvede, con decreto motivato, all'applicazione di una delle misure previste dall'articolo 51 o all'archiviazione degli atti.

Il procedimento ha luogo in camera di consiglio, con l'intervento del pubblico ministero, del minorenne e dell'esercente la patria potestà o la tutela e sentito, se opportuno, il personale degli uffici o servizi che hanno proceduto alle indagini.

Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Il presidente del tribunale trasmette, per l'esecuzione, copia del provvedimento agli organi dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e segue il corso del trattamento.

#### Art. 53.

*(Applicabilità delle misure rieducative ai minorenni sottoposti a procedimento penale)*

L'applicazione delle misure previste dall'articolo 51 può essere richiesta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni quando il minorenne, sottoposto a procedimento penale, non è assoggettato a custodia preventiva o quando è stato prosciolto per mancanza di capacità di intendere e di volere, senza applicazione di una misura di sicurezza detentiva.

Quando è stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, esamina se sia necessario adottare una delle misure previste dall'articolo 51.

#### Art. 54.

*(Condotta del genitore pregiudizievole al figlio)*

La misura di cui all'articolo 51, n. 1 può essere disposta dal tribunale anche quando ricorre la situazione prevista dall'articolo 333 del codice civile.

#### Art. 55.

*(Sostituzione, modificazione e cessazione delle misure)*

Il tribunale può, nel corso del trattamento e quando occorra, sostituire la misura applicata con l'altra o mutarne le modalità.

La cessazione della misura è disposta dal tribunale quando il minorenne risulta riadattato.

La cessazione è in ogni caso disposta al compimento del ventunesimo anno di età o in occasione del servizio militare di leva o quando una grave infermità o anomalia fisica o psichica impedisce il proseguimento dell'opera di rieducazione.

Art. 56.

*(Informazioni degli organi di polizia)*

Gli organi di polizia, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, non devono indicare tra i precedenti personali quelli relativi alle misure di cui all'articolo 51 alle quali sia stato sottoposto il minorene, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 55.

Art. 57.

*(Spese di mantenimento  
in istituto o presso terzi)*

Le spese di mantenimento relative alla esecuzione delle misure previste dall'articolo 51 sono a carico dello Stato.

Il tribunale, con il decreto di applicazione della misura, o eventualmente con decreto successivo, sentiti gli interessati e tenuto conto sia delle condizioni economiche dei genitori sia della consistenza del patrimonio del minorene, stabilisce se e in quale misura le dette spese debbano essere rimborsate.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti il vitto e il corredo.

Per il recupero di tali spese il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, con provvedimento insindacabile, di concerto con il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento.

Le spese sono recuperate a cura della direzione distrettuale e versate in tesoreria.

Con decreti del Ministro per il tesoro, il capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia concernente le spese per il funzionamento degli istituti e servizi per la prevenzione della delinquenza minorile e per la

rieducazione dei minorenni è integrato dall'ammontare dei versamenti di cui al comma precedente.

## TITOLO VII

### PERSONALE DELLE DIREZIONI DISTRETTUALI E DEGLI ISTITUTI E SERVIZI DIPENDENTI

#### Art. 58.

*(Personale delle direzioni distrettuali e degli istituti e servizi dipendenti)*

Alle direzioni distrettuali e agli istituti e servizi dipendenti è addetto il personale di ruolo ed aggregato dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena previsto dalle leggi vigenti.

Le relative attribuzioni sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Gli istituti e servizi possono avvalersi dell'opera di psichiatri e psicologi esperti in criminologia nonché di altri sanitari e specialisti.

## PARTE II

### ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE DI SICUREZZA ASSISTENZA

## TITOLO I

### TRATTAMENTO PENITENZIARIO

#### CAPO I

#### **Norme generali del trattamento**

#### Art. 59.

*(Umanità del trattamento e rieducazione dei soggetti)*

Il trattamento penitenziario non può essere contrario al senso di umanità e deve tendere, mediante la reintegrazione e lo svi-

luppo della personalità, al riadattamento sociale ed alla rieducazione dei soggetti.

L'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti con fermezza e deve essere garantita la sicurezza degli istituti. Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e a tal fine sono di fondamentale importanza l'istruzione, il lavoro e la religione.

Il trattamento è attuato secondo il criterio dell'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto.

#### Art. 60.

##### *(Istruzione)*

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla particolare condizione dei soggetti.

L'istruzione primaria è obbligatoria per gli analfabeti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore agli anni 25.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È favorita, anche con opportune iniziative dell'Amministrazione, la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione, quando ciò sia possibile e non risulti in contrasto con le esigenze della disciplina e della sicurezza.

Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita di libri e di periodici a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo, dei quali deve essere favorita la lettura. A tal fine dev'essere assicurata la libertà di scelta delle letture e dev'essere concessa, quotidianamente, adeguata disponibilità di tempo.

Art. 61.

*(Lavoro)*

Ai fini della rieducazione del condannato e dell'internato e per combattere gli effetti negativi dell'ozio, il lavoro è assicurato a tutti, salvo che particolari circostanze non lo impediscano.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire a fare acquisire o sviluppare l'abitudine al lavoro e una qualificazione professionale che valga ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve, possibilmente, tener conto dei loro desideri e delle loro attitudini nonchè delle loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonchè del riposo festivo secondo le leggi vigenti.

La durata del lavoro ordinario non può superare le otto ore giornaliere.

Art. 62.

*(Religione e pratiche di culto)*

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

La libertà delle manifestazioni di culto è conciliata con le esigenze giudiziarie e con quelle attinenti all'ordine e alla disciplina.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica sono ammessi, ogni qualvolta lo richiedano e ciò sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto.

I detenuti e gli internati possono tenere presso di sè libri inerenti al culto professato.

#### Art. 63.

*(Attività culturali, ricreative e sportive)*

Negli istituti sono organizzate attività culturali e ricreative, con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive nonchè attività sportive.

Tali attività devono avere per fine l'elevazione morale, l'istruzione, lo svago o il benessere fisico.

#### Art. 64.

*(Rapporti con la famiglia  
e col mondo esterno)*

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad agevolare opportuni rapporti col mondo esterno.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e, in casi particolari, con altre persone idonee a favorire l'opera di riadattamento sociale.

I detenuti e gli internati, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, possono essere informati degli avvenimenti più importanti della vita sociale e, a tal fine è consentita, con le modalità previste dal regolamento, la lettura di giornali e riviste.

#### Art. 65.

*(Norme di condotta dei detenuti e degli internati - Obbligo di risarcimento del danno)*

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle



disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Devono osservare le norme regolamentari e gli ordini impartiti dalle autorità competenti; prestare obbedienza e rispetto al personale; serbare contegno riguardoso verso le autorità e i visitatori.

La loro condotta dev'essere ispirata a correttezza anche nei rapporti reciproci.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che soggetti, meritevoli di fiducia, abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative, istruttive o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'Amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Quando il danno di cui al comma precedente è prodotto in un locale in cui sono più detenuti o internati e l'autore rimane sconosciuto, al risarcimento sono obbligati solidalmente tutti i presenti al momento in cui il danno fu cagionato salvo che risulti che essi non abbiano potuto impedire il fatto.

Le somme occorrenti al risarcimento sono prelevate dal peculio.

#### Art. 66.

*(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive per la custodia preventiva)*

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato, salvo il rimborso delle spese di mantenimento ai termini degli articoli 145, 188 a 191, 213 del Codice penale e 274 del Codice di procedura penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti il vitto e il corredo.

Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, con provvedimento insindacabile di concerto con il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti ed internati in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

Art. 67.

*(Diritto di reclamo)*

Ai detenuti e agli internati è consentito di rivolgere individualmente istanze o reclami, orali o scritti, al direttore dell'istituto e alle autorità indicate nella presente legge.

CAPO II

**Individualizzazione e differenziazione  
del trattamento**

Art. 68.

*(Individualizzazione e modalità  
del trattamento)*

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, adeguarsi alle modificazioni delle sue condizioni personali ed essere attuato fin dal momento dell'ingresso in istituto.

A tal fine è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, è stabilito un programma di trattamento.

Art. 69.

*(Cartella personale)*

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, quali emergono dall'osservazione della personalità, sono inserite, unita-

mente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Art. 70.

*(Raggruppamento e categorie  
dei detenuti e degli internati)*

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere, per quanto possibile, non elevato e, comunque, tale da non ostacolare l'individualizzazione del trattamento.

Il raggruppamento dei soggetti nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento comune.

Devono rigorosamente essere evitate l'occasione e la possibilità di reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani dai 18 ai 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati.

I militari nonchè i detenuti e gli internati per reati politici sono separati dagli altri.

Per gli ecclesiastici e i religiosi si osservano le norme previste dall'articolo 8 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede.

È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne e i minori degli anni diciotto sono ospitati in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

Art. 71.

*(Regime per gli imputati)*

Il regime per gli imputati dev'essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Gli imputati non possono essere sottoposti a osservazione scientifica della persona-

lità nè subire restrizioni che non sono strettamente indispensabili a fini giudiziari o di sicurezza e ordine degli istituti.

Il regime di vita degli imputati deve, comunque, essere informato al rispetto della personalità.

Gli imputati non hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme; possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti.

#### Art. 72.

##### *(Trattamento degli internati)*

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro tende ad integrare quello ricevuto dai soggetti nella precedente esecuzione della pena, allo scopo di conseguire il loro definitivo riadattamento sociale.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anomalie psichiche dei soggetti.

### CAPO III

#### **Osservazione e trattamento dei minorenni**

#### Art. 73.

##### *(Osservazione della personalità dei minorenni)*

L'osservazione della personalità dei minorenni imputati accerta le condizioni soggettive in relazione all'imputabilità, alla pericolosità e al disadattamento, per l'eventuale applicazione delle pene e delle misure di sicurezza, per la concessione dei benefici consentiti dalla legge, per la successiva adozione delle misure di rieducazione o di protezione; indica, altresì, il trattamento più adeguato ai bisogni dei predetti minorenni.

L'osservazione deve essere rinnovata ogni qualvolta risulti necessaria nel corso del trattamento.

## Art. 74.

*(Trattamento penitenziario dei minorenni)*

Il trattamento penitenziario nei confronti dei minorenni è indirizzato a favorire la normale evoluzione della loro personalità e a rimuovere o compensare le carenze che hanno influito sul loro disadattamento e sulla commissione del reato. Esso è, inoltre, attuato in modo da coordinarsi con le altre misure che possono essere adottate dall'Autorità giudiziaria al termine dell'esecuzione penitenziaria.

L'esercente la patria potestà o la tutela è costantemente informato dell'azione pedagogica svolta ed è chiamato a collaborare ad essa.

## Art. 75.

*(Regime degli istituti per minorenni)*

Il regime, gli ambienti e l'arredamento degli istituti e delle sezioni per minorenni sono adeguati alle particolari esigenze dei soggetti in età evolutiva.

## TITOLO II

## REGIME DEGLI ISTITUTI

## CAPO I

**Condizioni di vita  
dei detenuti e degli internati**

## Art. 76.

*(Locali di soggiorno e di pernottamento)*

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale o artificiale in modo da permettere il lavoro o la lettura, aereati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere che devono essere a un posto o a tre o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Ciascun detenuto e internato dispone di letto individuale con adeguato corredo.

Art. 77.

*(Igiene personale)*

I detenuti e gli internati sono obbligati all'osservanza delle norme igieniche personali e collettive e, a tal fine, sono messi in grado di usare, in modo proprio e decente, di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Art. 78.

*(Permanenza all'aperto)*

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta e, quando ciò non sia possibile per particolari condizioni, per non meno di un'ora al giorno.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi, salve le limitazioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento, ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 79.

*(Servizio sanitario)*

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure che non possono essere apprestate nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino alla età di due anni. Per la cura dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'Amministrazione, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno una volta l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario degli ambienti, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e lo stato sanitario dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì il procuratore generale della Repubblica del distretto di competenza.

Art. 80.

*(Alimentazione)*

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali appropriati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

Art. 81.

*(Vestiaro e corredo)*

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

CAPO II

**Disciplina**

Art. 82.

*(Regime disciplinare)*

Il regime disciplinare, considerato quale parte integrante del trattamento penitenziario, è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.

Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti e tende ad ottenere la loro spontanea adesione al rispetto delle norme della vita collettiva. Devono, comun-



que, evitarsi restrizioni non necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

Art. 83.

*(Ricompense)*

Le ricompense, previste dalla presente legge e dal regolamento, hanno lo scopo di premiare la buona condotta e l'impegno dimostrato nel secondare l'attuazione del programma di trattamento, stimolando una maggiore e spontanea adesione ad esso.

Art. 84.

*(Infrazioni disciplinari e punizioni)*

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Le punizioni e le autorità competenti ad infliggerle sono tassativamente indicate nella presente legge.

Nessuna punizione può essere inflitta se non dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle punizioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, delle precedenti infrazioni commesse, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le punizioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

Art. 85.

*(Impiego della forza fisica  
e uso dei mezzi di coercizione)*

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, ac-

certamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia previsto da leggi o da regolamenti, e, comunque, non può farsi ricorso ad esso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

### TITOLO III ASSISTENZA

#### Art. 86.

##### *(Assistenza alle famiglie)*

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possano ostacolare il futuro reinserimento di essi nell'ambiente esterno.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati, qualificati nell'assistenza sociale.

#### Art. 87.

##### *(Assistenza post-penitenziaria)*

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti e le persone indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza psichiatrica, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

## TITOLO IV

## ISTITUTI PENITENZIARI

## Art. 88.

*(Istituti per adulti)*

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione si distinguono in:

- 1) case di custodia preventiva;
- 2) istituti per l'esecuzione delle pene;
- 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
- 4) centri di osservazione.

## Art. 89.

*(Case di custodia preventiva)*

Le case di custodia preventiva sono mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

## Art. 90.

*(Istituti per l'esecuzione delle pene)*

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

- 1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali.

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

3) case di ergastolo, per l'esecuzione della pena dell'ergastolo.

Sezioni di case di ergastolo possono essere istituite presso le case di reclusione.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto; i condannati alla pena dell'ergastolo possono essere assegnati alle case di reclusione.

#### Art. 91.

##### *(Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive)*

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

- colonie agricole;
- case di lavoro;
- case di cura e di custodia;
- ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possano essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

## Art. 92.

*(Centri di osservazione)*

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

Ai detti centri sono assegnati, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i condannati e gli internati, al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri anche le persone sottoposte a procedimento penale per l'esecuzione di perizie psichiatriche o per altri specifici scopi indicati dalla stessa autorità.

I centri di osservazione svolgono, altresì, opera di ricerca scientifica e prestano la loro consulenza alle direzioni degli altri istituti penitenziari con le modalità stabilite dal regolamento.

## Art. 93.

*(Istituti per minorenni)*

Le prigioni-scuola previste dall'articolo 7 della presente legge, sono destinate:

ai minori degli anni diciotto in esecuzione di pena detentiva;

ai minori degli anni ventuno in esecuzione di pena detentiva inflitta per un reato commesso prima del compimento degli anni diciotto, quando la pena da scontare è inferiore a tre anni.

I minori degli anni diciotto, in stato di custodia preventiva, possono essere destinati a una prigione-scuola o a una casa di custodia preventiva quando, per i loro precedenti o per il loro comportamento, risultano particolarmente pericolosi o comunque inadatti allo speciale regime attuato nelle apposite sezioni di custodia degli istituti di osservazione di cui all'articolo 12.

I riformatori giudiziari, previsti dal citato articolo 7, sono destinati ai minori degli anni ventuno sottoposti alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario.

Sezioni di riformatorio giudiziario possono essere istituite presso le prigioni-scuola.

Art. 94.

*(Caratteristiche degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza)*

L'Amministrazione penitenziaria organizza i singoli istituti con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Art. 95.

*(Istituti per infermi e minorati)*

Sono organizzati istituti o sezioni speciali per il trattamento dei soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Art. 96.

*(Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti)*

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

Art. 97.

*(Assegnazione e trasferimenti dei detenuti e degli internati)*

Gli imputati sono ristretti negli istituti destinati alla custodia preventiva a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione in altri istituti quando ricorrono

no particolari necessità e previo consenso dell'Autorità giudiziaria.

I condannati e gli internati sono assegnati dall'Amministrazione ai centri di osservazione e agli istituti per la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, secondo i criteri indicati dal regolamento.

## TITOLO V.

### TRATTAMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI

#### CAPO I.

#### **Norme comuni sul trattamento negli istituti**

##### Art. 98.

##### *(Isolamento)*

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo, oltre che nel caso previsto dall'articolo 72 del codice penale, è ammesso nei seguenti altri casi:

- 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
- 2) durante l'esecuzione della punizione dell'isolamento in cella;
- 3) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria;
- 4) per gli arrestati o fermati a disposizione degli organi di polizia, quando i detti organi ne facciano richiesta.

##### Art. 99.

##### *(Perquisizione personale)*

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di ordine, sicurezza e disciplina.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

## Art. 100.

*(Norme particolari per gli imputati)*

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvi giustificati motivi o salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono tenuti a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Per quanto attiene alla istituzione e all'esercizio del culto valgono le norme stabilite per gli altri detenuti.

Coloro che ne fanno richiesta possono essere autorizzati a provvedere, a proprie spese, al vitto giornaliero.

## Art. 101.

*(Tabelle vittuarie)*

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento.

## Art. 102.

*(Obbligo del vestiario uniforme - Oggetti personali)*

I condannati a pena detentiva non inferiore ad un anno e gli internati sono obbligati a indossare il vestiario uniforme e nei casi stabiliti dal regolamento possono indossare gli abiti di loro proprietà.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di oggetti di corredo di loro proprietà.

## Art. 103.

*(Modalità del lavoro)*

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.



I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono tenuti al lavoro con le modalità previste dall'articolo 100.

Il lavoro è remunerato.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Il tirocinio, trascorsi due mesi dall'inizio, è remunerato.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, possono essere avviati al lavoro senza scorta. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati, forniti di particolare cultura o perizia in un'arte, possono essere ammessi ad esercitare attività intellettuali o artistiche durante la detenzione, ma l'Amministrazione ha facoltà di disciplinare la destinazione dei prodotti di tali attività.

#### Art. 104.

*(Commissione per la determinazione delle mercedi)*

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione interministeriale composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'agricoltura e foreste, da due rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre rap-

presentanti del Ministero della difesa (Esercito - Marina - Aeronautica).

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Detta commissione determina la misura delle mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto.

#### Art. 105.

##### *(Remunerazione)*

La remunerazione, prevista dall'articolo 145 del codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa di cui all'articolo 135.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di assoluzione o alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

#### Art. 106.

##### *(Ripartizione della remunerazione)*

Sulla remunerazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti negli articoli 145 e 213 del codice penale.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a un terzo. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Sulla remunerazione dovuta agli internati il prelievo di cui all'articolo 213 del codice penale non può eccedere un terzo se l'internato ha figli a carico, e la metà negli altri casi.

La parte della remunerazione riservata agli internati non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Sulla remunerazione dovuta agli imputati è prelevata una quota non superiore ai

due terzi per le spese di mantenimento. La quota residua non è soggetta a pignoramento o a sequestro nella misura di un terzo.

L'importo delle quote prelevate è restituito con gli interessi agli aventi diritto in caso di proscioglimento, purchè richiesto entro un anno, da quando la sentenza sia divenuta irrevocabile. Decorso tale termine, l'importo è devoluto alla cassa delle ammende.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è suddivisa in fondo spendibile e fondo di liberazione.

#### Art. 107.

##### *(Peculio e fondo profitti)*

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi dell'articolo precedente e dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà, inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Gli interessi che maturano sui fondi del peculio sono versati sul fondo profitti, destinato all'erogazione di premi e sussidi a favore dei condannati e degli internati.

Il fondo profitti è amministrato dal Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con le modalità previste dal regolamento.

#### Art. 108.

##### *(Gare)*

Negli istituti possono essere organizzate gare per stimolare l'apprendimento professionale e il rendimento nel lavoro e nella produzione nonché gare scolastiche, culturali e sportive.

Ai vincitori delle gare possono essere concessi attestati, premi in denaro o in natura od altre ricompense, a norma del regolamento.

## Art. 109.

*(Colloqui)*

I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono, previa le autorizzazioni previste dal regolamento, in appositi locali e alla presenza del personale di custodia.

I colloqui, in particolari circostanze, possono svolgersi sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati sono autorizzati dall'Autorità giudiziaria.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

## Art. 110.

*(Corrispondenza)*

I detenuti e gli internati hanno corrispondenza epistolare con i propri familiari e, se autorizzati, con altre persone. La corrispondenza è sottoposta al visto della direzione.

L'Amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata, in casi eccezionali, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

## Art. 111.

*(Comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi)*

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i prossimi congiunti del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai prossimi congiunti o alle persone even-

tualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità dei loro congiunti.

Art. 112.

*(Modalità dei reclami)*

I detenuti e gli internati, oltre i reclami al magistrato di sorveglianza, possono presentare reclami orali o scritti al direttore dell'istituto, agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e alle autorità giudiziarie in visita all'istituto.

Possono, inoltre, inviare reclami in busta chiusa al Capo dello Stato, al Ministro per la grazia e giustizia, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e alle autorità giudiziarie.

Il detenuto o l'internato che intende proporre un reclamo può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto.

Art. 113.

*(Punizioni disciplinari)*

Le punizioni disciplinari non possono essere corporali e consistono in:

- 1) richiamo verbale del direttore;
- 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
- 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di trenta giorni;
- 4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
- 5) isolamento in cella per non più di quaranta giorni per gli uomini, per non più di venti giorni per le donne e per non più di dieci giorni per i minorenni.

La punizione dell'isolamento in cella non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto durante l'isolamento in cella. I locali destinati a detta punizione debbono essere suffi-

cientemente illuminati ed aereati e, comunque, possedere i necessari requisiti igienici.

L'esecuzione dell'isolamento in cella è sospesa nei confronti delle donne gestanti, delle puerpere fino a sei mesi e delle allattanti fino ad un anno.

Art. 114.

*(Autorità competenti  
ad infliggere le punizioni)*

La punizione dell'isolamento in cella per una durata superiore a cinque giorni è inflitta dal consiglio di disciplina; le altre punizioni sono inflitte dal direttore.

Quando sia stata commessa una infrazione punibile con l'isolamento in cella superiore ai cinque giorni, il direttore può disporre provvisoriamente l'isolamento, convocando entro le 24 ore il consiglio di disciplina. In assenza del direttore l'isolamento provvisorio può essere disposto dall'impiegato o dal militare del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado.

Art. 115.

*(Consiglio di disciplina)*

In ciascun istituto il consiglio di disciplina è composto dal direttore o da un impiegato da lui delegato, con funzioni di presidente, dal sanitario e dal cappellano.

Negli istituti per minorenni il consiglio di disciplina è integrato da due esperti dei problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministero.

Art. 116.

*(Visite a familiari)*

Nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore, ai condannati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, il congiunto.

Analogo permesso può essere concesso dall'Autorità giudiziaria agli imputati.

## Art. 117.

*(Nascite, matrimoni, decessi)*

Per le nascite, i matrimoni e le morti avvenute negli istituti di prevenzione e di pena, nei relativi atti di stato civile non si fa menzione dell'istituto.

In caso di decesso di un detenuto o di un internato la direzione dell'istituto deve dare immediata notizia all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero.

La salma, dopo l'eventuale riscontro diagnostico di cui all'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è messa immediatamente a disposizione dei familiari che ne facciano richiesta.

## Art. 118.

*(Trasferimenti)*

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti rispettivamente dal personale dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con la eventuale assistenza di personale femminile.

I trasferimenti dei minorenni vengono eseguiti a cura del personale addetto agli istituti dipendenti dalle direzioni distrettuali o alle sezioni per minorenni esistenti presso gli istituti per adulti. In tali casi può essere richiesto l'ausilio del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile o dell'Arma dei carabinieri.

Nella esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

## Art. 119.

*(Dimissione)*

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione e, quando sia possibile, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quello del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

La direzione dell'istituto, all'atto della dimissione, rilascia al soggetto, che abbia dato sicure prove di riadattamento alla vita sociale, un attestato di esse, con notizie circa la condotta tenuta e la eventuale qualificazione professionale conseguita.

I soggetti, che ne siano privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

## CAPO II.

**Semilibertà, licenze e liberazione  
anticipata**

## Art. 120.

*(Regime di semilibertà)*

Il regime di semilibertà consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative o istruttive.



I detenuti ammessi al regime di semilibertà sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari; indossano abiti civili.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta dal magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento dei soggetti nella società.

Al regime di semilibertà possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a tre anni e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola, della casa di lavoro e del riformatorio giudiziario.

Se la pena detentiva è inferiore ai cinque anni l'ammissione al regime di semilibertà può avvenire negli ultimi sei mesi dell'esecuzione; se la pena detentiva è superiore ai cinque anni ma inferiore ai dieci l'ammissione può avvenire negli ultimi dodici mesi; se la pena detentiva è superiore ai dieci anni l'ammissione può avvenire negli ultimi diciotto mesi.

Non può essere ammesso al regime di semilibertà il condannato che, dopo l'esecuzione della pena, debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva.

Il direttore dell'istituto stabilisce le modalità di esecuzione e controlla direttamente o per mezzo del servizio sociale il comportamento del soggetto, riferendone periodicamente al magistrato di sorveglianza.

Il beneficio può essere, in ogni tempo, revocato dal magistrato di sorveglianza.

L'ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di tre ore oltre il termine stabilito per il rientro, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca del beneficio.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punibile a norma della prima parte dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultima parte dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al comma precedente importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

## Art. 121.

*(Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà)*

Al condannato ammesso al regime di semilibertà il magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore dell'istituto, può concedere una o più licenze, a titolo di premio, di durata non superiore nel complesso a giorni trenta.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato, durante la licenza, trasgredisce agli obblighi imposti, il magistrato di sorveglianza revoca la licenza, indipendentemente dalla revoca dell'ammissione al regime di semilibertà prevista dall'ottavo comma dell'articolo precedente.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo precedente.

## Art. 122.

*(Licenze per i sottoposti a misure di sicurezza detentive)*

Ai sottoposti a misure di sicurezza detentive può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola, della casa di lavoro e del riformatorio giudiziario, può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; ai predetti può essere concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Le licenze sono concesse dal magistrato di sorveglianza.

Durante la licenza i soggetti sono in stato di libertà vigilata.

Se nel corso della licenza l'internato commette un reato o contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata il magistrato di sorveglianza revoca la licenza.

## Art. 123.

*(Liberazione anticipata)*

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena fino a un massimo di giorni dieci per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva temporanea superiore ai due anni che si sia distinto per avere dato prove evidenti di attiva partecipazione all'opera rieducativa.

A tal fine il consiglio di disciplina, allo scadere di ciascun semestre, inoltra proposta motivata al magistrato di sorveglianza, il quale decide con provvedimento non soggetto a reclamo.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha emesso il provvedimento in esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca, che è dichiarata dal magistrato di sorveglianza se l'esecuzione è ancora in corso. Se l'esecuzione è cessata si provvede ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

## Art. 124.

*(Norme particolari per il condannato all'ergastolo)*

Al condannato all'ergastolo che si sia distinto per avere dato prove evidenti di attiva partecipazione all'opera rieducativa può essere concessa, con le modalità previste dall'articolo 123, per ciascun semestre di pena detentiva scontata, la riduzione fino ad un massimo di giorni dieci sul limite di pena previsto dall'articolo 176 Codice penale per l'ammissione alla liberazione condizionale.

La condanna per delitto commesso nel corso della carcerazione successivamente alla concessione del beneficio comporta, se l'esecuzione è ancora in corso, la revoca del beneficio che è dichiarata dal magistrato di sorveglianza.

### CAPO III.

#### **Liberazione condizionale e libertà vigilata**

##### **Art. 125.**

###### *(Liberazione condizionale)*

Il direttore dell'istituto, avuto riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato, ne può proporre la liberazione condizionale se ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Il condannato che si trova nelle condizioni previste dalla legge può rivolgere al magistrato di sorveglianza istanza di liberazione condizionale.

Sull'istanza il direttore dell'istituto esprime il parere con riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato.

Il direttore dell'istituto, nei casi previsti dai commi precedenti, deve valutare tra l'altro se il condannato si sia spontaneamente adoperato, in rapporto alle sue possibilità, per risarcire il danno cagionato o per alleviare le condizioni delle vittime del delitto.

Il magistrato di sorveglianza dichiara, con decreto, inammissibile la proposta o l'istanza ove non ricorrano le condizioni di legge; altrimenti ne cura l'inoltro al Ministero con motivato parere.

Nell'esercizio dei poteri di cui al comma precedente il magistrato di sorveglianza si avvale dei dati forniti dagli organi tecnici preposti al trattamento e, ove occorra, dispone ulteriori accertamenti.

##### **Art. 126.**

###### *(Modalità di esecuzione della libertà vigilata)*

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale e quelle speciali concer-

nenti i minorenni, sono affidati dal magistrato di sorveglianza al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero.

#### CAPO IV.

##### **Remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento**

#### Art. 127.

*(Remissione del debito)*

Il debito conseguente alle obbligazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 145 del codice penale può essere rimesso, nella misura massima della metà del suo ammontare, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

Il beneficio previsto dal comma precedente è concesso all'atto della dimissione, su proposta del direttore, con decreto motivato del magistrato di sorveglianza.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno e dedizione al lavoro e all'apprendimento scolastico e professionale ed abbia contribuito efficacemente a realizzazioni positive nella vita dell'istituto.

#### TITOLO VI

##### **VIGILANZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA VISITE AGLI ISTITUTI**

#### CAPO I.

##### **Vigilanza del procuratore generale della Repubblica e del procuratore della Repubblica**

#### Art. 128.

*(Funzioni di vigilanza  
del procuratore generale della Repubblica)*

Il procuratore generale della Repubblica vigila sulla osservanza delle leggi e dei re-

golamenti nella organizzazione e nel funzionamento degli istituti di prevenzione e di pena del distretto ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

**Art. 129.**

*(Funzioni di vigilanza  
del procuratore della Repubblica)*

Il procuratore della Repubblica vigila affinché la custodia preventiva sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; segnala al Ministero le deficienze riscontrate e formula proposte per la loro eliminazione.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni esercita le predette funzioni nei confronti dei minori degli anni diciotto in stato di custodia preventiva.

**CAPO II.**

**Magistrato di sorveglianza**

**Art. 130.**

*(Uffici di sorveglianza)*

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali indicati nella citata tabella.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale nonchè personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Gli uffici di sorveglianza per minorenni sono costituiti secondo le norme speciali vigenti in materia.

## Art. 131.

*(Funzioni del magistrato di sorveglianza)*

Il magistrato di sorveglianza, oltre ad esercitare le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, vigila affinché la esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; soprintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni previste dalla presente legge e dal regolamento.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio gratuito, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

b) il rimborso all'Erario delle spese di mantenimento;

c) la facoltà di disporre del peculio;

d) l'esercizio del potere disciplinare per quanto attiene alla specie ed alla durata massima della punizione, alla costituzione e alla competenza dell'organo disciplinare, alla contestazione degli addebiti ed alla facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza se ritiene infondato il reclamo lo rigetta, altrimenti adotta i provvedimenti del caso.

Il magistrato di sorveglianza dà motivato parere sulle proposte e sulle istanze di liberazione condizionale in conformità dell'articolo 125 e sulle proposte di grazia formulate dal direttore dell'istituto.

Il magistrato di sorveglianza segnala al Ministero ed al procuratore generale gli inconvenienti riscontrati nella esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e formula le proposte per la eliminazione di tali inconvenienti.

## CAPO III.

**Visite agli istituti**

## Art. 132.

*(Visite agli istituti)*

Gli istituti penitenziari non possono essere visitati senza autorizzazione del Ministero.

L'autorizzazione non occorre per:

a) i ministri, i sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

b) il presidente della Corte d'appello ed il procuratore generale della Repubblica, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica, nonchè i magistrati di sorveglianza, nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni;

c) ogni altro magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e funzionari da lui delegati;

e) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;

f) il prefetto della provincia;

g) il medico provinciale;

h) il questore della provincia;

i) gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

l) l'ordinario diocesano;

m) l'ispettore dei cappellani.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione della Autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti nell'eserci-



zio del loro ministero nonchè i componenti del consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali non appartenenti al servizio sociale penitenziario, per lo svolgimento delle loro attività.

Art. 133.

*(Modalità delle visite)*

I visitatori non appartenenti all'Ordine giudiziario o all'Amministrazione penitenziaria sono accompagnati dal direttore o da persona da lui delegata ed è loro vietato trattare alla presenza dei detenuti o degli internati argomenti relativi al comportamento di costoro, alla disciplina e all'ordine interno o che, comunque, possano arrecare turbamento alla vita dell'istituto.

TITOLO VII.

SERVIZIO E ASSISTENZA SOCIALE

CAPO I.

**Servizio sociale**

Art. 134.

*(Centri di servizio sociale)*

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per la concessione della liberazione condizionale; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti e dei consigli di aiuto sociale, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

## CAPO II.

**Assistenza**

## Art. 135.

*(Cassa per il soccorso e l'assistenza  
alle vittime del delitto)*

Presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica ed è amministrata con le norme della contabilità di Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

- 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) dal direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;
- 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- 4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della segreteria della direzione generale.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 105.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno

## Art. 136.

*(Consigli di aiuto sociale).*

Il consiglio di patronato di cui all'articolo 149 del codice penale assume la denominazione di « consiglio di aiuto sociale ».

Detto consiglio, oltre alle attribuzioni previste dal citato articolo 149, ha quella di provvedere al soccorso e all'assistenza alle vittime del delitto in stato di comprovato bisogno.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale.

Il consiglio è presieduto dal procuratore della Repubblica e di esso fanno parte il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza, un rappresentante del prefetto, il sindaco o un suo delegato, il questore o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, un rappresentante dell'ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i rappresentanti degli enti o associazioni assistenziali, nonché fra persone notoriamente benemerite nel campo dell'assistenza.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 149 del codice

penale e dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

4) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 135 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

#### Art. 137.

*(Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria)*

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo seguente, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e lavorazioni per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professio-

nale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede, eccezionalmente, sussidi in denaro o in natura;

8) coordina l'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

#### Art. 138.

*(Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale)*

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al comma settimo dell'articolo 136, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locali, designati dal Presidente della Camera di commercio, dell'industria e della agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 134.

I componenti del comitato sono nominati dal Presidente del consiglio di aiuto sociale.

Art. 139.

*(Assistenti volontari)*

L'Amministrazione penitenziaria può autorizzare persone benemerite nel campo dell'assistenza e dell'educazione a visitare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, alla cura dei rapporti con i familiari e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Art. 140.

*(Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)*

Il consiglio di aiuto sociale, nel settore del soccorso e della assistenza alle vittime del delitto, svolge le seguenti attività:

1) presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto;

2) provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

TITOLO VIII

PERSONALE

Art. 141.

*(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)*

Agli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre il personale previsto dalle leg-

gi vigenti, sono addetti gli educatori con le attribuzioni di cui all'articolo 149.

Ai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 134 sono addetti gli assistenti sociali con le attribuzioni di cui all'articolo 148.

Per esigenze particolari e transitorie degli istituti di prevenzione e di pena l'Amministrazione può avvalersi di personale aggregato giornaliero entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale aggregato giornaliero è attribuito un trattamento ragguagliato a giornata e non superiore a quello previsto per il corrispondente personale aggregato.

#### Art. 142.

##### *(Attribuzioni degli ispettori)*

Agli ispettori generali sono affidate le ispezioni sui vari servizi degli istituti di prevenzione e di pena, al fine di sorvegliarne l'andamento e di formulare proposte per la migliore organizzazione e maggiore efficienza dei servizi stessi; le ispezioni riguardano anche l'attuazione del trattamento rieducativo. Agli ispettori generali possono essere affidate anche le inchieste sul personale.

Agli ispettori tecnici sono affidate le ispezioni concernenti l'assistenza sanitaria, l'organizzazione del lavoro agricolo e industriale, le condizioni dei fabbricati.

Gli ispettori distrettuali esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9 e seguenti del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538.

La vigilanza sul servizio di assistenza religiosa negli istituti è affidata all'ispettore dei cappellani di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 323.

#### Art. 143.

##### *(Attribuzioni del direttore e del vice direttore)*

Il direttore è il capo dell'istituto cui è preposto ed ha la responsabilità dell'ordine, della disciplina, della sicurezza e del buon andamento di esso.

Organizza e dirige il trattamento penitenziario, soprintende a tutti i servizi dell'istituto, esercita la sorveglianza sull'opera di tutto il personale addetto. Deve informare il Ministero o, in caso di urgenza, il procuratore generale della Repubblica, dei fatti notevoli della vita dell'istituto.

Dimora stabilmente presso l'istituto.

Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Può essere incaricato della direzione di uno o più reparti dell'istituto o della cura di specifici rami di servizio.

#### Art. 144.

##### *(Attribuzioni dei ragionieri)*

I ragionieri attendono ai servizi di ragioneria e di contabilità dell'istituto.

#### Art. 145.

##### *(Attribuzioni degli impiegati esecutivi)*

Gli impiegati esecutivi disimpegnano mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia nonché quelle di collaborazione amministrativa, contabile e tecnica ad essi affidate dai superiori.

#### Art. 146.

##### *(Attribuzioni dei sanitari)*

I sanitari attendono all'assistenza medica dei detenuti ed internati e partecipano all'osservazione della personalità e al trattamento dei medesimi; collaborano con il direttore per assicurare l'igiene dell'istituto, la sanità del vitto, la provvista e la conservazione dei medicinali.

Il sanitario più elevato in grado o più anziano fa parte del consiglio di disciplina.

#### Art. 147.

##### *(Attribuzioni dei cappellani)*

I cappellani curano le pratiche del culto cattolico, prestano assistenza religiosa ai de-



tenuti e agli internati, impartiscono l'insegnamento religioso, partecipano al trattamento rieducativo e sono incaricati della tenuta della biblioteca.

Cooperano nell'assicurare che le letture e le manifestazioni ricreative ed artistiche abbiano carattere educativo.

Il cappellano più anziano fa parte del consiglio di disciplina.

#### Atr. 148.

##### *(Attribuzioni degli assistenti sociali)*

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale di cui all'articolo 134 della presente legge.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto partecipano all'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati, curano i rapporti dei medesimi con i loro familiari e operano nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale.

Gli assistenti sociali svolgono attività di servizio sociale anche in favore degli imputati, quando sia consentito.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e prestano assistenza ai dimessi che la richiedono.

#### Art. 149.

##### *(Attribuzioni degli educatori)*

Gli educatori partecipano alla osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle

riviste e dei giornali ed organizzano le attività di tempo libero.

Art. 150.

*(Attribuzioni degli insegnanti)*

Gli insegnanti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 535, attendono ai corsi scolastici organizzati negli istituti e curano l'istruzione dei detenuti e degli internati.

Collaborano nella tenuta della biblioteca, nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali e nell'organizzazione delle attività di tempo libero.

Art. 151.

*(Attribuzioni dei capi tecnici  
e dei capi d'arte)*

I capi tecnici e i salariati con mansioni di capi d'arte curano l'esecuzione dei lavori agricoli, industriali e artigianali e partecipano all'addestramento e alla qualificazione professionale dei detenuti e degli internati.

Art. 152.

*(Attribuzioni degli ufficiali, sottufficiali  
e agenti di custodia)*

Le attribuzioni degli ufficiali, dei sottufficiali e degli agenti di custodia sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il personale di custodia addetto agli istituti espleta i suoi particolari compiti in armonia con l'azione svolta dal personale di cui ai precedenti articoli.

Art. 153.

*(Attribuzioni delle suore)*

Le suore, sotto la direzione di una superiora e compatibilmente con i doveri del proprio stato, attendono alla custodia interna degli istituti penitenziari femminili e collaborano con l'altro personale all'organizzazione e allo svolgimento delle varie attività dell'istituto.

## Art. 154.

*(Attribuzioni del personale operaio)*

Il personale operaio espleta negli istituti di prevenzione e di pena i compiti propri delle qualifiche di appartenenza.

I capi operai e gli operai di prima e seconda categoria possono essere chiamati a collaborare nella organizzazione delle lavorazioni.

## Art. 155.

*(Attribuzioni del personale operaio con mansioni di guardiana)*

Il personale operaio con mansioni di guardiana attende alla custodia interna degli istituti penitenziari femminili, quando questa non sia affidata alle suore o quando il numero delle suore non sia sufficiente.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 156.

*(Ruori organici del personale di servizio sociale e degli educatori)*

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, esercita le attribuzioni di cui all'articolo 148 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adul-

ti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041 e successive modificazioni.

Art. 157.

*(Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti)*

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero per la grazia e giustizia indirà un concorso per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del dieci per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, di fatto, a qualunque titolo, e con carattere continuativo da almeno un anno, attività di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il concorso di cui al presente articolo consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

- 1) Teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) Psicologia generale;
- 3) Nozioni di diritto e procedura penale;
- 4) Regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di

prevenzione e di pena ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello adetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia;

un ispettore generale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore (ex coeff. 325).

Supereranno la prova i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso saranno nominati:

a) alla qualifica di assistente sociale se abbiano prestato la loro opera continuativa di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno dieci anni;

b) alla qualifica di assistente sociale aggiunto se abbiano prestato tale opera per almeno sette anni;

c) alla qualifica iniziale se abbiano prestato tale opera per un periodo inferiore a quattro anni.

Nei confronti di coloro i quali saranno inquadrati alle qualifiche di vice assistente sociale e di assistente sociale aggiunto ai sensi del precedente comma, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena oltre i limiti rispettivamente di quattro e sette anni è computato ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestati in modo continuativo in qualità di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ai fini del trattamento di quiescenza.

## Art. 158.

*(Norme transitorie)*

Fino a quando l'Amministrazione non avrà provveduto alla creazione di case di rieducazione speciali e di focolari per i giovani in numero sufficiente al bisogno dei distretti, i minorenni ad essi destinati ai sensi dell'articolo 51, primo comma n. 2, possono essere assegnati a case di rieducazione di tipo adatto.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge le competenti Autorità giudiziarie provvederanno a revocare o modificare le misure rieducative in corso che risultino in contrasto con le disposizioni della presente legge.

## Art. 159.

*(Norme di coordinamento)*

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo e terzo comma, e 8, nonché quelle contenute sotto il titolo « competenza amministrativa » nella parte terza del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive modificazioni; sono anche abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538 e gli articoli 3, 11, 13, 14, 16, 105 n. 6, 106 terzo comma, 110 del regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721 e successive modificazioni; è di pari abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

## Art. 160.

*(Personale per gli uffici di sorveglianza)*

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 130 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

## Art. 161.

*(Regolamenti di esecuzione)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanati i regolamenti di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emesso di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Fino all'emanazione dei suddetti regolamenti restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni dei regolamenti vigenti.

## Art. 162.

*(Onere finanziario)*

L'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali e l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti e l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per gli istituti per adulti, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente nel termine di un quinquennio.

All'onere di spesa relativo al primo anno di attuazione (esercizio finanziario 1966) previsto in lire 350 milioni si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio del Ministero del tesoro relativo al fondo per i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.

## TABELLA A

SEDI E GIURISDIZIONE DEGLI UFFICI  
DI SORVEGLIANZA

ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI - Tribunali di Bari, Trani.

FOGGIA - Tribunali di Foggia, Lucera.

BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA - Tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotona, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo.

SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO - Tribunale di Livorno.

PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.

GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.

L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.

PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.



LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi.  
MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.  
MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza.  
PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.  
VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.  
NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.  
CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.  
SALERNO - Tribunali di Salerno, S. Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.  
S. MARIA C. VETERE - Tribunale di S. Maria Capua Vetere.  
PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese.  
AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca.  
TRAPANI - Tribunale di Trapani.  
PERUGIA - Tribunali di Perugia, Spoleto.  
ORVIETO - Tribunali di Orvieto, Terni.  
POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.  
MATERA - Tribunali di Matera, Melfi.  
ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri.  
FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Casinò.  
VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.  
TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.  
ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.  
NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.  
VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.  
CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.  
TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.  
TRIESTE - Tribunale di Trieste.  
GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.  
VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.  
PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.  
VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA B

**RUOLO ORGANICO  
DELLA CARRIERA DIRETTIVA  
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Ispettori di servizio sociale	6
402	Dirigenti superiori di servizio sociale . . . . .	12
325	Dirigenti di servizio sociale . . . . .	} 70
271	Dirigenti aggiunti di servizio sociale . . . . .	
229	Vice dirigenti di servizio sociale . . . . .	
		88

TABELLA C

**RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI  
CARRIERA DI CONCETTO**

ex coeff.	Qualifica	Organico
500	Educatori dirigenti . . . . .	20
402	Educatori capi . . . . .	50
325	Primi educatori . . . . .	100
271	Educatori . . . . .	} 240
229	Educatori aggiunti . . . . .	
202	Vice educatori . . . . .	
		410

TABELLA D

**RUOLO ORGANICO  
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI  
CARRIERA DI CONCETTO**

ex coeff.	Qualifica	Organico
402	Assistenti sociali superiori	50
325	Primi assistenti sociali . . . . .	100
271	Assistenti sociali . . . . .	} 220
229	Assistenti sociali aggiunti . . . . .	
202	Vice assistenti sociali . . . . .	
		370